

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	»	9
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) .....	»	23
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	27
GIUSTIZIA (II) .....	»	39
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	55
DIFESA (IV) .....	»	57
FINANZE (VI) .....	»	64
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	75
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	87
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	93
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	113
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	120
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	129
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	130

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo !-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C !-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-AP-PSI.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	<i>Pag.</i> 137
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	» 139
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i> 140

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente sulle modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni nel periodo dell'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19 .....	3
Sui lavori della Giunta .....	7
Comitato ristretto sugli effetti regolamentari della riforma costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari .....	8

*Mercoledì 4 novembre 2020. – Presidenza del Presidente Roberto FICO.*

#### **La seduta comincia alle 14.35.**

#### **Comunicazioni del Presidente sulle modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni nel periodo dell'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.**

Roberto FICO, *Presidente*, ricorda che nella riunione informale del 22 ottobre scorso la Giunta ha proseguito la riflessione sulle diverse misure che potrebbero essere adottate al fine di assicurare che la Camera e i suoi membri possano continuare a svolgere pienamente le proprie funzioni anche nel contesto emergenziale della pandemia da Covid-19. Le misure prospettate in quella sede sono caratterizzate da un diverso grado di innovazione rispetto al vigente quadro regolamentare e sono pertanto suscettibili, in parte, di essere definite in sede di Conferenza dei presidenti dei Gruppi, attraverso un'intesa politica, e, per altra parte, attraverso un intervento della Giunta per il Regolamento. Tale intervento, peraltro, può riguardare sia la funzione consulenziale della Giunta per le questioni che attengono a profili interpretativi, sia l'elaborazione di specifiche proposte di modifiche regolamentari da sottoporre all'Assemblea.

Poiché nella riunione informale è stata comunque sottolineata l'esigenza di una previa valutazione del complesso delle questioni da parte della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ha – come preannunciato in quell'occasione – sottoposto alla valutazione di tale organo, nella riunione del 29 ottobre scorso, le diverse misure già prospettate in Giunta. In tale sede si è convenuto, con riferimento al calendario dei lavori per il mese di novembre, di avviare in via sperimentale una nuova articolazione dei lavori della Camera, prevedendo, in particolare, che le sedute con votazioni dell'Assemblea si svolgano a settimane alterne, così da riservare integralmente ai lavori delle Commissioni le settimane in cui l'Aula terrà esclusivamente sedute dedicate allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo. Resta naturalmente ferma, come ha avuto modo di chiarire in una lettera indirizzata ai presidenti di Commissione lo scorso 30 ottobre, la possibilità per le Commissioni – in particolare ove debbano trattare questioni urgenti o atti in scadenza o esaminare provvedimenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea – di riunirsi anche nelle settimane in cui l'Assemblea terrà sedute con votazioni. Ritiene che tale modulo organizzativo potrà contribuire ad una migliore programmazione delle attività delle Commissioni e delle modalità di uti-

lizzo delle sale più capienti disponibili per le riunioni dei diversi organi parlamentari, in modo tale da garantire la funzionalità della Camera e dei suoi organi nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali finalizzate a ridurre il rischio di diffusione del contagio. A tale proposito ha quindi invitato i Presidenti di Commissione a organizzare le attività in modo da utilizzare pienamente le settimane rese disponibili ai lavori dei predetti organi; in questo quadro ha inoltre già convocato anche la Conferenza dei presidenti di Commissione per martedì prossimo 10 novembre.

Sempre con riferimento ai lavori delle Commissioni, ricorda che è emersa in sede di Conferenza dei presidenti di Gruppo un'ampia condivisione su una proposta che già nella riunione informale della Giunta era stata oggetto di un consenso pressoché generalizzato: si tratta della proposta di estendere l'ambito di applicazione delle modalità di partecipazione da remoto ai lavori di Commissione – tramite sistemi di videoconferenza – già previste nella riunione della Giunta per il Regolamento del 31 marzo scorso; in tale occasione, in ragione della assoluta eccezionalità della situazione epidemiologica e in via sperimentale, si era convenuto sull'opportunità che alcune attività delle Commissioni in sedi informali potessero essere svolte con la partecipazione da remoto dei deputati.

Tenuto conto degli esiti positivi della sperimentazione svolta nel corso degli ultimi mesi, nonché dell'esigenza di introdurre ulteriori misure che tengano conto del progressivo nuovo aggravarsi della situazione pandemica, si tratta quindi di rivalutare l'ambito di applicazione di quella modalità di partecipazione, estendendola anche ad alcune riunioni formali delle Commissioni. Ritiene che si potrebbe in particolare convenire sull'estensione delle modalità di partecipazione dei deputati da remoto, tramite videoconferenza, a tutte le sedute delle Commissioni in cui non sono previste votazioni. Tale estensione potrebbe riguardare – sempre in via sperimentale e

in relazione all'emergenza sanitaria – le seguenti sedute:

sedute dedicate allo svolgimento di audizioni formali, previste nell'ambito di indagini conoscitive o disposte ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Regolamento;

sedute dedicate allo svolgimento di comunicazioni del Governo, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del Regolamento (a differenza di quanto accade in Assemblea, le comunicazioni del Governo in Commissione non possono concludersi con la votazione su atti di indirizzo);

sedute dedicate allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo;

ogni altra seduta delle Commissioni (o di Comitati permanenti costituiti al suo interno) in sede formale nella quale sia previsto esclusivamente lo svolgimento di una discussione e non siano previste votazioni.

Sulla scorta di questa proposta, potrebbero ritenersi incluse nell'allargamento applicativo della modalità di partecipazione da remoto anche le riunioni dei Comitati ristretti, ove non vi si svolgano deliberazioni. Resterebbero invece escluse le riunioni del Comitato dei nove, all'interno del quale si assumono, anche se sovente in via tacita o implicita, le deliberazioni sui pareri sugli emendamenti a progetti di legge discussi in Assemblea e di competenza della Commissione.

Dovrà essere conseguentemente cura dei Presidenti delle Commissioni prevedere chiaramente e distintamente, nell'ambito della programmazione dei lavori della Commissione, le riunioni nelle quali sono previste votazioni e quelle nelle quali le stesse siano escluse, al fine di individuare con certezza i diversi ambiti applicativi e dare corso ai necessari relativi adempimenti.

Sulla base di quanto deciso dalla Giunta il 31 marzo scorso, le predette sedute, idoneamente programmate in modo da assicurare il necessario supporto tecnico, si svolgeranno presso le sedi della Camera,

con la presenza del Presidente della Commissione, o di un Vicepresidente, nonché del funzionario segretario dell'organo e dei deputati che intendano assicurare la loro presenza in sede.

Analogamente a quanto stabilito in relazione alle determinazioni assunte il 31 marzo, tali modalità devono intendersi estese, in quanto compatibili, anche alle Giunte e Comitati della Camera nonché agli organismi bicamerali ai quali risultino applicabili le norme del Regolamento della Camera. Con specifico riferimento alle Commissioni d'inchiesta, deve essere però mantenuto fermo il richiamo alle Presidenze ad una attenta e prudente valutazione, caso per caso, della compatibilità della suddetta modalità di riunione in videoconferenza con le concrete attività che si intendono svolgere, al fine di evitare ogni possibile pregiudizio al corretto andamento dei lavori dell'organo.

Restano ferme le ulteriori condizioni comunicate in questa sede nelle riunioni del 31 marzo e del 7 maggio scorsi.

Chiede dunque di conoscere l'orientamento della Giunta su questa proposta.

Emanuele FIANO, intervenendo per un chiedere un chiarimento, non comprende come mai nell'intervento del Presidente non vi sia alcun riferimento alla questione della partecipazione a distanza alle votazioni, che pure era stata oggetto delle comunicazioni già rese alla Giunta in sede informale e alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo: si chiede dunque se si tratti di un tema che la Presidenza ha inteso accantonare o addirittura espungere dalla discussione ovvero se esso debba intendersi circoscritto solamente ai lavori dell'Assemblea.

Roberto FICO, *Presidente*, ricorda di aver sottoposto alla Giunta in sede informale un complesso pacchetto di misure che potrebbero essere adottate per assicurare che la Camera e i suoi membri possano continuare a svolgere pienamente le proprie funzioni anche nel contesto emergenziale della pandemia, in Assemblea e nelle Commissioni. La stessa comunicazione ha poi sottoposto alla Conferenza dei Presidenti di

Gruppo, affinché potesse essere da questi valutata. In quella sede era emersa una condivisione su due questioni specifiche, ossia: la nuova articolazione a settimane alterne delle sedute con votazioni dell'Assemblea, per dare più spazi di lavoro alle Commissioni, articolazione che è già stata conseguentemente adottata dalla Conferenza nel calendario dei lavori di novembre; e l'estensione delle modalità di partecipazione dei deputati ai lavori delle Commissioni in videoconferenza, già previste per alcune sedi informali dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 31 marzo, a sedi formali degli stessi organi. Su tutte le altre misure proposte nella sua comunicazione ai Presidenti di Gruppo, questi si sono riservati un approfondimento il cui esito sarà oggetto di un'apposita riunione della Conferenza che si riserva di convocare.

Federico FORNARO, nel confermare l'assoluta correttezza del quadro riepilogativo testé fatto dal Presidente, rammenta, a soli fini informativi per i colleghi non presenti alla citata riunione della Conferenza dei presidenti di Gruppo, che in seno a quest'ultima, nel quadro delle misure ipotizzabili per fronteggiare l'epidemia, si era anche prospettato il ricorso alla sede legislativa e alla sede redigente, ove se ne realizzino le condizioni.

Quanto alla possibilità del voto a distanza, consapevole delle difficoltà che la discussione su questo tema presenta, ritiene tuttavia che non ci si possa sottrarre alla responsabilità di individuare una possibile soluzione da attivare solo di fronte al malaugurato verificarsi degli scenari epidemiologici peggiori che vedessero coinvolti un elevato numero di deputati, impossibilitati a presenziare ai lavori parlamentari: a questo fine andrebbe dunque esplorata la possibilità della previsione del voto a distanza, da attivare – ribadisce – solo a fronte del verificarsi del peggio e da limitare al solo voto finale sui provvedimenti, con riferimento esclusivo ai deputati incisi dalla epidemia nella loro possibilità di partecipare fisicamente ai lavori parlamentari.

Emanuele FIANO, facendo seguito all'intervento del collega Fornaro, che condivide, dichiara a nome del suo Gruppo il consenso alla ipotesi di prevedere il voto a distanza solo in situazioni eccezionali, con l'assenza di un cospicuo numero di deputati.

Tommaso FOTI dichiara che le comunicazioni del Presidente riportano, in termini di assoluta correttezza, esattamente i punti di accordo convenuti sia in seno alla precedente riunione informale della Giunta sia in sede di Conferenza dei presidenti di Gruppo. Per quanto riguarda invece la riproposizione dell'argomento del voto a distanza, esso non può essere oggetto della discussione odierna, che non lo contempla, e potrà essere nuovamente affrontato solo in altro appropriato momento.

Quanto al ricorso alla sede legislativa o alla sede redigente, rileva che tale tema esula da aspetti di tipo regolamentare e si presenta in termini esclusivamente politici, da valutare quindi caso per caso.

Simone BALDELLI, attenendosi rigorosamente al perimetro della discussione fissato dal contenuto delle comunicazioni del Presidente, conformemente all'ordine del giorno della seduta, e dunque non estensibile ad altri temi, osserva come in questa sede si dia veste formale ad una soluzione concordata già in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo e alla precedente riunione informale della Giunta, circa l'estensione della modalità di partecipazione da remoto a tutte le riunioni delle Commissioni nelle quali non sia previsto alcun tipo di votazione: a questo ultimo riguardo tiene a precisare che debbono essere escluse sia le votazioni sostanziali sia quelle procedurali.

Sottolinea inoltre l'esigenza che, nella conduzione e nella direzione dei lavori delle Commissioni, i loro Presidenti – oltre a ricercare un clima di intesa nella programmazione dei lavori – provvedano a verificare accuratamente la sussistenza delle condizioni che rendono possibile la partecipazione da remoto, riferendosi in particolare alle condizioni di stabilità della connes-

sione, al fine di evitare il verificarsi di circostanze gravemente pregiudizievoli dello svolgimento delle sedute: si riferisce, ad esempio, allo svolgimento delle sedute di *question time* in Commissione, ove nelle stesse non risultassero sussistenti tali condizioni. E già la sola prospettazione di questo tipo di problematiche dà l'idea di quale ordine di problemi vi sarebbe nel caso di voto a distanza in Assemblea. Rimarca, inoltre, il richiamo alle specifiche esigenze di riservatezza, contenuto nelle comunicazioni del Presidente, che caratterizzano i lavori delle Commissioni bicamerali e di inchiesta, in relazione ai quali la previsione della partecipazione a distanza – con tutti i rischi che essa comporta in termini di sicurezza della riservatezza – desta in lui perplessità almeno quanto alle attività di indagine.

Più in generale tiene ad evidenziare come la suddetta modalità di partecipazione a distanza ai lavori alle Commissioni debba essere considerata, a suo avviso, come misura assolutamente straordinaria ed eccezionale, di durata limitata al perdurare della emergenza ed esclusivamente riferita alle attuali circostanze, e ciò anche tenendo conto che la disciplina regolamentare fornisce, proprio con riferimento alle Commissioni, specifiche soluzioni al problema delle assenze dei deputati, quale ad esempio quella delle sostituzioni. Quanto alla durata dell'emergenza tiene poi a precisare che essa non deve essere definita in base alla durata dello stato di emergenza dichiarato dall'Esecutivo, ma deve essere definita sulla base delle specifiche esigenze della Camera.

Dichiara quindi, a nome del suo Gruppo, il consenso alla proposta del Presidente inquadrandola nei termini che ha testé riassunto, e ribadendo altresì come il quadro regolamentare vigente, integrato con la ricerca delle opportune intese politiche, a suo avviso consentirebbe già di per sé stesso di realizzare gli obiettivi di razionalizzazione dei lavori parlamentari nelle presenti circostanze.

Igor Giancarlo IEZZI desidera ribadire nella sede formale della Giunta quanto già affermato nella precedente riunione infor-



male e cioè l'invito a non trattare come questioni regolamentari nodi che si possono sciogliere attraverso soluzioni di ordine politico.

In questo quadro, sulle comunicazioni del Presidente vi è dunque unanime condivisione già riscontrata nelle sedi sopra citate; in questa occasione desidera soltanto evidenziare come si tratti in ogni caso di una modalità di partecipazione ai lavori delle Commissioni assolutamente temporanea e legata alle attuali eccezionali circostanze, non suscettibile dunque di alcuna estensione. Giudica poi particolarmente convincente l'esclusione dal novero delle riunioni nelle quali consentire la partecipazione a distanza quelle del Comitato dei nove, nelle quali ritiene assolutamente necessaria la presenza fisica dei deputati.

Quanto al voto a distanza rimangono del tutto invariate le perplessità già manifestate dal suo Gruppo, così come egli nutre analoghe perplessità sulla previsione della partecipazione a distanza ad alcune Commissioni di inchiesta.

In ultima istanza rivolge alla Presidenza la richiesta di poter disporre in relazione ad alcune decisioni, assunte o da assumere, dei dati posti a loro fondamento: si riferisce, in particolare, ai dati posti alla base della determinazione della durata delle sedute, stabilita in relazione alle esigenze di sanificazione; ma la stessa esigenza si potrebbe porre anche in relazione alla previsione del voto a distanza, per il quale sarebbe necessario conoscere anticipatamente tutte le problematiche tecniche ad esso connesse.

Marco DI MAIO formula un giudizio di totale condivisione delle proposte formulate in questa riunione dal Presidente, precisando che l'ambito della discussione non può essere esteso ad altre questioni; ribadisce la contrarietà, già dichiarata dal collega Giachetti in seno alla Giunta, all'introduzione del voto a distanza.

Tale giudizio si rafforza anche in considerazione dell'ampio spettro di misure ed iniziative già disposte o che possono essere disposte per fronteggiare l'attuale situazione di eccezionale emergenza. Si riferisce, tra le altre, all'attività di *screening*

rivolta ai deputati e la cui adesione da parte di questi dovrebbe essere massimamente sollecitata, così da poter disporre dinamicamente del quadro delle condizioni di coloro che frequentano abitualmente le sedi della Camera. Prima di ogni altro passo, è necessario, dunque, a suo avviso, verificare gli effetti delle misure già disposte e sfruttare tutte le possibilità di intervento che già oggi il Regolamento offre e che consentirebbero di organizzare i lavori parlamentari in modo adeguato alle attuali eccezionali contingenze.

Desidera infine richiamare l'attenzione della Presidenza sulla situazione della sua collega di Gruppo, la deputata Noja, che, unitamente ad altri deputati, che pure versano in condizioni di salute particolari, necessita di soluzioni specifiche che consentano loro l'esercizio del mandato parlamentare e segnatamente la partecipazione ai lavori parlamentari in piena sicurezza.

Roberto FICO, *Presidente*, assicura il deputato Marco Di Maio che la Presidenza, attraverso interlocuzioni costanti finora intercorse con la deputata Noja, ha soddisfatto tutte le richieste fin qui pervenute dalla medesima collega e che si riserva di agire con la stessa modalità ove la deputata ne dovesse avanzare di ulteriori.

Prende conclusivamente atto dell'emersione di un orientamento unanime favorevole alla proposta di estendere le modalità di partecipazione da remoto dei deputati alle sedute delle Commissioni nei termini prospettati nel suo intervento introduttivo con le precisazioni emerse nel dibattito soprattutto relative alla riferibilità della decisione oggi assunta alla situazione di emergenza in atto, come peraltro aveva già specificato nel suo intervento introduttivo, e alla necessità della massima cautela, che condivide, nell'applicazione di tali modalità con particolare riferimento alle Commissioni d'inchiesta in ragione delle materie da esse trattate e della delicatezza e riservatezza delle attività svolte in tali sedi.

#### Sui lavori della Giunta.

Roberto FICO, *Presidente*, sottopone alla Giunta, con riserva di discuterne in una

prossima seduta, la questione – peraltro già da lui segnalata alla Giunta fra i temi di possibile riforma regolamentare e, poi, alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo e che ritiene di proporre in vista dell'imminente avvio della sessione di bilancio – della presentazione in formato digitale degli atti di iniziativa dei deputati, e degli emendamenti in particolare, oltre che per evitare l'eccessiva circolazione di documenti cartacei, anche per favorirne una più rapida e agile lavorazione e pubblicazione da parte degli uffici. È a conoscenza del fatto che la questione è oggetto di discussione in sede di ufficio di presidenza della Commissione bilancio: ritiene che sarebbe comunque opportuno che la Giunta definisca un indirizzo in proposito, se non prescrittivo quanto meno formulato in termini di forte raccomandazione, almeno con riferimento appunto alla imminente sessione di bilancio.

Nel dichiarare così conclusa la riunione della Giunta, invita i deputati Baldelli, Di Maio, Fiano, Fornaro, Foti, Iezzi e Macina, quali componenti del comitato ristretto sugli effetti regolamentari della riforma costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari – assieme al collega Schullian – a trattenersi per la riunione del Comitato.

**La seduta termina alle 15.15.**

**Comitato ristretto sugli effetti regolamentari della riforma costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari.**

*Mercoledì 4 novembre 2020.*

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.



## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni*) ..... 9

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 702 Fiano e abb. (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) ..... 12

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 4 novembre 2020. – Presidenza della Presidente Maura TOMASI.*

#### La seduta comincia alle 15.15.

**Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.**

**C. 2727 Governo.**

(Parere alla Commissione I).

*(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni)*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2727 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, composto da 16 articoli, per un totale di 36 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due finalità, la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo e l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi; andrebbe approfondita la riconducibilità a tale perimetro dell'articolo 13, che reca disposizioni in materia di Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà perso-

nale; inoltre, il preambolo fa riferimento alla “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale”, ambito di intervento che appare di difficile delimitazione e al quale infatti sono riconducibili gli articoli 8 e 9 che intervengono su un’ulteriore materia (le sanzioni in materia di comunicazioni illecite tra detenuti ed esterno);

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2020, è stato pubblicato sulla “*Gazzetta Ufficiale*” solo dopo sedici giorni, il 21 ottobre; come in precedenti analoghe occasioni, il Comitato invita ad approfondire le conseguenze di questo eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell’immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all’articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sempre per quanto attiene al requisito dell’immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all’articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che 3 dei 36 commi necessitano di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di tre decreti ministeriali; in un comma è inoltre previsto il parere della Conferenza unificata;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, la lettera *c*) del comma 1 dell’articolo 1 abroga l’articolo 11, comma 1-*ter*, del Testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), in materia di limitazione o divieto di transito di navi nel mare territoriale, introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 53 del 2019; il contenuto della disposizione è però riproposto, con significative modifiche, dal comma 2 dell’articolo 1; al riguardo, andrebbe valutata l’opportunità di mantenere la disposizione all’interno dell’articolo 11 del Testo unico in materia di immigrazione, che verte sul potenziamento e coordinamento dei con-

trolli di frontiera; la disposizione specifica inoltre che la possibilità di limitazione alla navigazione e divieto di transito di navi non trova applicazione non in presenza di qualsiasi operazione di soccorso cui faccia seguito la richiesta alle autorità marittime italiane di un “luogo di sicurezza” per lo sbarco ma solo “nell’ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati”; si valuti al riguardo l’opportunità di precisare, anche al fine di evitare contenziosi, le modalità di comunicazione immediata delle operazioni di soccorso e di formulazione delle relative indicazioni da parte della competente autorità; la lettera *g*) del comma 1 dell’articolo 1 sospende nell’articolo 27-*ter*, comma 9-*bis* del Testo unico sull’immigrazione il riferimento ai requisiti reddituali per il rilascio del permesso di studio per motivi di lavoro; tale riferimento rimane però nel successivo comma 9-*ter*; il comma 6 dell’articolo 4, nello stabilire che il nuovo termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per c.d. naturalizzazione si applica per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fa erroneamente riferimento al comma 4 anziché al comma 5; l’articolo 11 modifica gli articoli 13 e 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017 per ampliare l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione del divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento in relazione a determinati reati; in particolare si prevede (comma 1, lettera *a*) che tali misure possano essere adottate dal questore anche nei “confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunce o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni”; al tempo stesso nell’adozione della decisione il questore deve comunque “valutare gli elementi

derivanti dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia”; al riguardo andrebbe quindi specificato se sia sufficiente, per l’attivazione della misura del divieto di accesso ai locali pubblici, una mera denuncia (e, in relazione a ciò, appare in ogni caso ulteriore il riferimento a più denunce) o se non siano invece necessari specifici ulteriori riscontri sulla pericolosità del denunciato, eventualmente individuando la tipologia di provvedimenti dell’autorità giudiziaria richiesti; la norma interviene inoltre (comma 1, lettera *b*) per ampliare l’ambito oggettivo di applicazione della misura, cioè i luoghi rispetto ai quali il questore può prevedere il divieto di accesso; infatti il questore “può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati”; al riguardo si valuta l’opportunità di specificare il concetto di “associazione”, posto che la norma non fa riferimento a reati associativi; si valuta inoltre l’opportunità di precisare se l’espressione “specificamente indicati” vada riferita ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento – e in tal caso la norma conterrebbe una ripetizione prevedendo il divieto di accesso a esercizi “specificamente individuati” e “specificamente indicati” – ovvero alle persone con le quali l’interessato si associa – e in tal caso il genere andrebbe però accordato (“specificamente indicate” e non “specificamente indicati”); l’opportunità di precisare la formulazione della norma va considerata anche con riferimento al principio enunciato, sia pure in relazione a una diversa misura di prevenzione, la sorveglianza speciale, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle sentenza del 23 febbraio 2017 (*De Tommaso c. Italia*), principio in base al quale, per le misure di prevenzione, “la legge deve contenere disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che costituiscono un pericolo per la società, in modo da fornire una protezione contro le ingerenze arbitrarie e consentire all’individuo di regolare la propria condotta, e prevedere

con un sufficiente grado di certezza l’applicazione di misure di prevenzione”;

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

in base all’articolo 15 alcune delle disposizioni introdotte dal provvedimento in materia di rilascio di permesso di soggiorno di cui all’articolo 1 e di esame della domanda di protezione internazionale di cui all’articolo 2 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento; al riguardo, si valuta l’opportunità di approfondire gli effetti della disposizione anche considerando l’ipotesi di modifiche di quelle disposizioni introdotte in sede parlamentare; in questo modo si potrebbero creare, in un lasso di tempo ristretto tre diversi regimi per la medesima fattispecie: quello applicabile ai procedimenti conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto; quello applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto ma conclusi prima della conversione e quello applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione; si consideri anche il diverso regime che si determina all’interno delle modalità di esame delle domande di protezione internazionale pendenti per fattispecie non distanti come l’esame della domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento (le disposizioni introdotte dal decreto si applicano anche ai procedimenti pendenti) e la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (per cui invece le disposizioni introdotte dal decreto non si applicano ai procedimenti pendenti);

il provvedimento non risulta corredato né dall’analisi tecnico-normativa (ATN) né dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire, all'articolo 4, comma 6, le parole: "di cui al comma 4" con le seguenti: "di cui al comma 5";

il Comitato osserva altresì:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 1, lettere c) e g) e 2, e dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e b);

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 15

il Comitato raccomanda altresì:

abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*; al riguardo potrebbe essere valutato un più coerente e sistematico utilizzo della possibilità di approvazione dei provvedimenti in prima deliberazione da parte del Consiglio dei ministri "salvo intese" cui dovrebbe far seguito una seconda e definitiva deliberazione. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,  
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza della Presidente Maura TOMASI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi.**

**C. 702 Fiano e abb.**

(Parere alla Commissione I).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maura TOMASI, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 702, n. 1461 e n. 1843 e rilevato che:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

si segnala l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 include nella definizione di titolari di cariche politiche "i Commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400"; al riguardo si ricorda che, come più volte deplorato dal Comitato, i commissari straordinari sono in molti casi nominati con procedure atipiche e diverse da quelle previste dal citato articolo 11 (cioè nomina con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri; si pensi, tra gli esempi recenti, ai commissari per interventi infrastrutturali previsti dal decreto-legge n. 32 del 2019, cosiddetto "DL sbloccacantieri"); andrebbe pertanto chiarito se tutte le tipologie di

commissari straordinari siano ricomprese nella definizione; il comma 2 dell'articolo 2 prevede l'applicazione delle disposizioni del provvedimento anche ai componenti delle "autorità indipendenti"; in proposito si segnala che non esiste allo stato nella normativa una definizione di "autorità indipendenti" tanto che il Consiglio di Stato ha rilevato nel parere n. 1081/2010 che "le autorità indipendenti danno vita a un mondo vario, che sfugge a ogni tentativo di definizione unitaria"; potrebbe pertanto risultare opportuno indicare espressamente le autorità alle quali si intende fare riferimento; tale indicazione dovrebbe risultare peraltro coerente con quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, che prevede l'equiparazione dei componenti di alcune autorità ai titolari di cariche di governo nazionali; il comma 11 dell'articolo 4 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligga all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo "le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 9"; poiché il comma 9 richiama diverse disposizioni legislative (la legge n. 223 del 1990, la legge n. 249 del 1997, la legge n. 28 del 2000 e la legge n. 112 del 2004) appare opportuno dettagliare meglio a quale tipologia di sanzioni si faccia riferimento, peraltro si rileva che l'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge n. 112 del 2004, richiamato dal comma 9, risulta abrogato e il suo contenuto risulta confluito nell'articolo 2, comma 1, del Testo unico dei media audiovisivi (decreto legislativo n. 177 del 2005); alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 andrebbe specificato se per "regime di monopolio" si intenda il regime di monopolio legale previsto dall'articolo 9 della legge n. 287 del 1990 (vale a dire la riserva per legge di un monopolio) ovvero il più ampio concetto di monopolio economico per il quale però andrebbe introdotta un'apposita definizione; alla successiva lettera c) che indica alcune tipologie di attività economiche incompatibili con cariche di governo nazionali, andrebbe meglio circoscritto il riferimento alle "opere pubbliche" e ad altra "attività di interesse nazionale"; la lettera b) del comma 10 dell'articolo 7

prevede che in caso di mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione il titolare di cariche di governo nazionali decade di diritto da ogni ufficio, carica o attività pubblica di cui all'"articolo 5, commi 1 e 2"; al riguardo, poiché appare ragionevole ritenere che, alla luce della disciplina costituzionale in materia, non si intenda ipotizzare la decadenza dalle medesime cariche di governo nazionale, che pure sono richiamate nell'alinea del comma 1, dell'articolo 5, occorrerebbe fare piuttosto riferimento all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e 2; rimane peraltro un margine di dubbio su come procedere per le tipologie di attività libero professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 5 per le quali non appare applicabile l'istituto della decadenza; a tale proposito andrebbe in particolare chiarito se queste rientrino, insieme alle "attività di cui all'articolo 6" tra le "restanti cariche" e "funzioni" per le quali si prevede l'applicazione del mandato fiduciario in applicazione degli articoli 10 e 11; analoghe considerazioni valgono per la decadenza prevista in caso di mancato rispetto dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 8, comma 5; in base all'articolo 7, comma 11, "la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 6 è punita con la reclusione da due a cinque anni"; al riguardo si rileva che il comma 6 sembra fare riferimento alle sole dichiarazioni sulla situazione patrimoniale presentate all'Autorità dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico; sul punto appare opportuno chiarire in termini inequivoci che sia questa la volontà del Legislatore alla luce della disparità di trattamento che si determina rispetto alla mancata dichiarazione da parte del titolare di cariche di governo; in considerazione inoltre dell'entità significativa della sanzione penale prevista andrebbe valutata l'opportunità di circoscrivere meglio le circostanze della "mancata presentazione"; il comma 3 dell'articolo 8 dispone che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, esaminate le dichiarazioni patrimoniali presentate, individua e definisce i "set-



tori e ambiti in cui il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 6, dell'articolo 7 [cioè coniugi, parenti entro il secondo grado, conviventi] un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento"; al riguardo si rileva l'opportunità di circoscrivere meglio la fattispecie che potrebbe risultare eccessivamente indeterminata; il comma 12 dell'articolo 8 – così come i successivi commi 5 dell'articolo 9 e 5 dell'articolo 10 – stabiliscono la nullità degli atti adottati dal titolare della carica di governo in violazione di specifici obblighi recati dai medesimi articoli; al riguardo – pur tenendo conto della possibilità, pure prevista, di convalida successiva di tali atti da parte del Consiglio dei ministri – andrebbe approfondito come tale nullità possa essere configurata nei confronti di atti connessi al procedimento legislativo quali la deliberazione del Consiglio dei ministri di decreti-legge ovvero se, con riferimento all'obbligo di astensione di cui all'articolo 8, comma 12, si debba intendere – ma in questo caso si dovrebbe comunque procedere ad una formulazione più chiara – che gli atti legislativi siano comunque esclusi in forza dell'esclusione di cui al comma 11 degli atti di cui all'articolo 89 della Costituzione in materia di controfirma degli atti del Presidente della Repubblica, che al secondo comma prescrive infatti la controfirma del Presidente del Consiglio sugli atti legislativi; l'articolo 14, comma 1, lettera c), stabilisce l'ineleggibilità, a determinate condizioni di "direttori e i vicedirettori di testate giornalistiche nazionali"; in proposito si osserva che la definizione di "testate giornalistiche nazionali" è ricavabile da quanto stabilito, ai fini dell'accesso ai contributi pubblici, dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 70 del 2017; tale definizione non ricomprende i quotidiani on-

line come definitivi invece dall'articolo 1, comma 3-bis, della legge n. 62 del 2001; sul punto appare opportuno un approfondimento;

con riferimento alle deleghe legislative conferite dall'articolo 16 e dall'articolo 19, si ricorda che il Comitato ha costantemente invitato ad evitare la sovrapposizione tra oggetti e principi di delega e che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 170 del 2007) ha censurato l'inserimento di principi e criteri direttivi che lascino al libero apprezzamento del legislatore delegato la scelta tra le diverse opzioni; alla luce di questi parametri meritano di essere approfonditi l'articolo 16, comma 2, lettere a) e b) che rimette *in toto* al legislatore delegato la definizione, per i titolari di cariche locali, dei compiti di vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'individuazione delle situazioni di incompatibilità e l'articolo 19, comma 2, lettere a) e b), che rimette *in toto* al legislatore delegato la definizione dei poteri sanzionatori dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di conflitti d'interesse, senza individuare, ad esempio, parametri minimi e massimi dell'importo delle sanzioni; dal punto di vista della formulazione dei principi di delega si segnala altresì che non appare chiaro, all'articolo 16, comma 2, lettera c) se la decadenza della carica per i titolari di cariche locali operi nel senso che sia prevista, in analogia a quanto previsto per i titolari di cariche di governo nazionale, la decadenza dalle cariche incompatibili con quella locale ovvero si prospetti la decadenza dalla stessa carica locale; alla successiva lettera d), andrebbe chiarito l'utilizzo dell'espressione "tale legge" laddove la *ratio* sembra comunque quella di ribadire quanto già affermato dall'articolo 2, comma 1, lettera e) e cioè che la disciplina in materia di conflitti di interessi non si applica comunque nei comuni inferiori a 100.000 abitanti; inoltre, all'articolo 19, comma 2, lettere c) ed f) andrebbe precisato se, come appare ragionevole, con l'espressione "enti di diritto privato regolati o finanziati" si intende "enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni"; con riferimento alle proce-

di delega si segnala che il comma 3 dell'articolo 19 prevede una procedura di "doppio parere" parlamentare in base alla quale, in caso di mancato adeguamento ai pareri parlamentari, il Governo reinvia i testi alle Camere con le osservazioni e con eventuali modificazioni e le Commissioni parlamentari competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni; al riguardo, si ricorda che il Comitato ha costantemente rilevato che oggetto del secondo parere deve comunque essere lo schema di decreto legislativo nel suo complesso;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

alcune disposizioni meritano di essere approfondite con riferimento al vigente sistema delle fonti; in particolare, il comma 3 dell'articolo 4 rimette a "specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali" le modalità di consultazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle banche dati del sistema informativo della fiscalità; al riguardo si ricorda che le "linee guida" costituiscono allo stato nell'ordinamento una fonte atipica, infatti il Consiglio di Stato, nel parere del 6 luglio del 2016 sulle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione previste dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) ha invitato ad indicare nelle medesime con chiarezza il precetto normativo; analoghe considerazioni valgono per le linee guida previste dal successivo comma 6; il successivo comma 4 prevede la definizione delle modalità con le quali è garantita la piena conoscenza degli atti istruttori ai soggetti interessati con un regolamento adottato con DPR, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della pubblica amministrazione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con parere delle competenti commissioni parlamentari; in proposito si rileva che si tratta di una tipologia di regolamento non riconducibile alle fattispecie previste dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988; la disposizione potrebbe essere quindi riformulata facendo

riferimento ad una delle tipologie indicate dall'articolo, ad esempio richiamando l'articolo 17, comma 1 (che disciplina i regolamenti di esecuzione), fermo restando che in deroga espressa a tale disposizione si può comunque prevedere il parere parlamentare sullo schema di regolamento; vanno comunque corretti, dal punto di vista formale, all'ultimo periodo del comma 4 i refusi per cui si fa riferimento ai "testi e ai 'decreti legislativi' anziché allo 'schema di regolamento' e al 'regolamento'"; il comma 7 dell'articolo 17 prevede che con DPCM, da emanare previo parere della Banca centrale europea, è disposta l'applicazione delle disposizioni della legge agli organi di vertice della Banca d'Italia e ai componenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; al riguardo, si segnala che, come ripetutamente affermato dal Comitato, il DPCM rimane allo stato, nel nostro ordinamento un atto atipico al quale invece la disposizione sembra attribuire portata normativa; la formulazione della disposizione andrebbe inoltre valutata alla luce del complessivo sistema delle fonti, interno e dell'Unione europea (i trattati dell'Unione europea riconoscono infatti, come è noto, uno status particolare di autonomia della Banca d'Italia in quanto componente del Sistema europeo delle banche centrali); la disposizione sembra infatti prevedere non la definizione, con il concorso della Banca centrale europea, di specifiche modalità di prevenzione dei conflitti d'interesse nella Banca d'Italia o l'individuazione delle modalità di applicazione della disciplina prevista dal provvedimento, bensì l'applicazione *tout court* di tale disciplina; in tal senso, peraltro, già il precedente comma 1 equipara gli organi di vertice della Banca d'Italia ai titolari di cariche di governo nazionali;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Rego-



lamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa a:

sostituire, all'articolo 2, comma 2, le parole "autorità indipendenti" con l'indicazione puntuale delle autorità alle quali si intende fare riferimento;

sostituire, all'articolo 4, comma 4, ultimo periodo, le parole: "i testi" con le seguenti: "lo schema di regolamento" e le parole: "i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo" con le seguenti: "il regolamento può comunque essere deliberato in via definitiva dal Consiglio dei ministri".;

riformulare l'articolo 6, comma 1, lettere *b)* e *c)*;

riformulare l'articolo 7, comma 11;

riformulare l'articolo 8, comma 3;

riformulare il principio di delega di cui all'articolo 16, comma 2, lettera *c)*;

sopprimere, all'articolo 19, comma 3, quarto periodo, le parole: "sulle osservazioni del Governo"

formula inoltre le seguenti osservazioni:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*; dell'articolo 4, commi 9 e 11; dell'articolo 7, comma 10, lettera *b)*; dell'articolo 8, commi 5 e 12; dell'articolo 9, comma 5; dell'articolo 10, comma 5; dell'articolo 14, comma 1, lettera *c)*; dell'articolo 16, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)* e dell'articolo 19, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *f)*;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire l'articolo 4, commi 3, 4 e 6 e l'articolo 17, comma 7. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.45.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare .....	17
---	----

#### GIUNTA PLENARIA:

Vacanza del seggio di un deputato nel collegio uninominale n. 12 – Siena della XII Circo- scrizione Toscana .....	19
--	----

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 4 novembre 2020. – Presi-  
denza del presidente Roberto GIACHETTI.*

#### **La seduta comincia alle 9.20.**

#### **Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati Pietro Carlo Padoan e Giorgia Latini, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Invita il coordinatore del Comitato permanente per i profili attinenti alle incompatibilità, on. D'Ettore, a riferire sulle risultanze dei lavori svolti dal Comitato nella riunione del 3 novembre 2020.

Felice Maurizio D'ETTORE, *coordinatore per i profili attinenti alle incompatibilità*, ricorda che l'onorevole Padoan ha dichiarato alla Giunta delle elezioni di aver assunto la carica di « membro del consiglio di amministrazione » di UniCredit S.p.A. e di essere stato nominato « presidente designato » del medesimo istituto bancario e

che l'onorevole Latini ha assunto la carica di assessore nella Giunta regionale delle Marche.

Con riferimento alle cariche dichiarate dall'on. Padoan, precisa che si possono distinguere due diverse fattispecie. La prima riguarda la carica di componente del consiglio di amministrazione, già assunta il medesimo giorno della dichiarazione; la seconda, di presidente « designato » del consiglio di amministrazione. Osserva che, constatato che UniCredit è un istituto bancario in forma di società per azioni, occorre verificare se nella nozione di « amministratore », richiamata dall'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, rientri anche quella di componente del consiglio di amministrazione.

Richiama, in proposito, i numerosi precedenti delle scorse legislature nei quali la Giunta delle elezioni ha dichiarato l'incompatibilità della carica di componente del consiglio di amministrazione all'interno di istituti bancari con il mandato parlamentare. Riferisce che il Comitato ha ritenuto pertanto di confermare la linea interpretativa sin qui stabilmente seguita, in seno alla Giunta, in merito alla nozione di « amministratore » in istituti bancari ai fini della citata legge, nel senso cioè che vi rientri senz'altro la carica di componente del con-

siglio di amministrazione, oltre quella, ad esempio, di amministratore delegato. Per quanto concerne la carica di presidente di UniCredit S.p.A., di cui l'on. Padoan ha dato tempestiva comunicazione alla luce dell'art. 15 del regolamento della Giunta, pur trattandosi al momento soltanto di una designazione, sottolinea che in base ai precedenti, la carica di presidente, all'interno dei consigli di amministrazione di istituti bancari, è stata costantemente dichiarata incompatibile con il mandato parlamentare. Peraltro, il Comitato ha ritenuto che in mancanza di attualità della carica di presidente, a cui l'on. Padoan è solo designato, l'accertamento della futura incompatibilità può essere considerato assorbito in quello relativo all'attuale incompatibilità della carica di consigliere di amministrazione.

Con riferimento alla carica di assessore regionale ricoperta dall'on. Latini, ricorda che tale carica è evidentemente incompatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione.

Pertanto, come convenuto dal Comitato permanente per le incompatibilità, le inleggibilità e le decadenze nella riunione di ieri 3 novembre 2020, propone, a nome del Comitato medesimo, che la Giunta accerti l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 60 del 1953, della carica di membro del consiglio di amministrazione di UniCredit s.p.a. ricoperta dal deputato Pietro Carlo Padoan, nonché, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, della carica di assessore nella giunta regionale delle Marche ricoperta dalla deputata Giorgia Latini.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che è pervenuta alla Presidenza della Camera, ieri 3 novembre 2020, la lettera con la quale il deputato Pietro Carlo Padoan rassegna le proprie dimissioni dal mandato parlamentare, motivate in rela-

zione alla volontà di optare per la carica incompatibile. Dà lettura della lettera:

« Egregio Presidente,

Le scrivo con riferimento alla mia nomina alla carica di Amministratore di UniCredit S.p.A. e alla qualifica di presidente designato, avvenuta in data 13 ottobre 2020 che, ai sensi dell'art. 15 del regolamento della Giunta per le elezioni, ho immediatamente comunicato alla Camera dei deputati.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, ritengo che l'accettazione della carica di amministratore di UniCredit S.p.A., con l'ulteriore qualifica di presidente designato, costituisca una causa sopraggiunta di incompatibilità con la mia funzione di parlamentare e pertanto ritengo di doverLe formalizzare le mie dimissioni dalla carica di deputato.

Le comunico inoltre che intendo rinunciare alla mia remunerazione da parlamentare a far data dalla nomina nel consiglio di amministrazione di UniCredit S.p.A.

La ringrazio per l'attenzione che vorrà dedicare a questa mia comunicazione e Le porgo i miei migliori saluti.

*Firmato* Pietro Carlo Padoan ».

Fa presente che si può prendere atto di tale comunicazione e della volontà manifestata dal deputato Padoan di optare per la carica incompatibile con il mandato parlamentare. Conformemente ad analoghi precedenti, non ritiene pertanto necessario porre in votazione la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità della carica di membro del consiglio di amministrazione di UniCredit s.p.a. ricoperta dal deputato Padoan, con il conseguente invito ad optare, essendo ormai intervenute le dimissioni di quest'ultimo dalla carica di parlamentare, motivate da incompatibilità, e potendo quindi la Giunta limitarsi ad una presa d'atto della conforme proposta del Comitato.

La Giunta prende atto.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che a questo punto occorrerà altresì effettuare l'accertamento della vacanza del seggio del deputato Padoan – ai fini dell'indizione dell'elezione suppletiva nel collegio uninominale n. 12 Siena della XII Circoscrizione Toscana.

Comunica che, a tal fine, la seduta della Giunta sarà convocata verosimilmente per oggi pomeriggio alle 14, dopo che l'Assemblea avrà preso atto delle dimissioni del deputato Padoan a norma dell'articolo 17-bis del Regolamento della Camera.

Comunica inoltre, con riferimento alla proposta del Comitato di accertare incompatibilità della carica ricoperta dalla deputata Latini, che, trattandosi di una incompatibilità direttamente prevista da norme costituzionali, la cui verifica consiste in un accertamento di mero fatto, la Giunta, conformemente alla consolidata prassi applicativa, si limita anche qui ad un accertamento dell'incompatibilità mediante presa d'atto, senza votazioni.

Avverte, pertanto, che si intende approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di assessore nella giunta regionale delle Marche ricoperta dalla deputata Giorgia Latini.

La Giunta prende atto.

Avverte, inoltre, che sarà data immediata comunicazione al Presidente della Camera della dichiarazione di incompati-

bilità, ai fini del conseguente invito ad optare da indirizzare alla deputata Latini.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 4 novembre 2020. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Vacanza del seggio di un deputato nel collegio uninominale n. 12 – Siena della XII Circoscrizione Toscana.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che, a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Pietro Carlo Padoan, di cui l'Assemblea ha preso atto nella seduta odierna, si è reso vacante il seggio nel collegio uninominale 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana.

Poiché tale seggio è attribuito con il sistema maggioritario ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la Giunta verifica che esso deve essere coperto mediante elezioni suppletive in conformità al disposto dell'articolo 86, comma 3, dello stesso testo unico.

Se non vi sono obiezioni, ne darà immediata comunicazione al Presidente della Camera, in conformità al disposto dell'articolo 86, comma 4, del testo unico citato.

**La seduta termina alle 14.10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII, n. 45 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.**

**Doc. XXII, n. 45.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Piero FASSINO, *presidente*, anche a nome del Presidente della Commissione Giustizia, onorevole Perantoni, ricorda che con deliberazione del 30 aprile 2019, la Camera dei deputati ha istituito la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, prevedendo che essa concludesse i propri lavori dopo dodici mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta con l'elezione dell'Ufficio di presidenza il 3 dicembre 2019. Il termine di scadenza della

Commissione d'inchiesta risulta pertanto fissato al 3 dicembre 2020.

Ricorda, inoltre, che l'avvio della discussione generale in Aula del provvedimento è fissato il prossimo 16 novembre.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice per la III Commissione*, anche a nome del collega Saitta, relatore per la II Commissione, nel ringraziare il Presidente Fassino per avere evidenziato il contesto in cui si colloca il provvedimento in titolo, segnala che la Commissione d'inchiesta ha sviluppato, sin dal suo insediamento, un'intensa attività, procedendo all'audizione dei magistrati della Procura della Repubblica di Roma che conducono le indagini sull'omicidio del ricercatore italiano, nonché di componenti della famiglia Regeni, che in questi anni ha rappresentato un punto di riferimento nella mobilitazione pubblica per la ricerca della verità e della giustizia sul caso.

Sottolinea che tali audizioni hanno consentito di fornire alla Commissione numerosi elementi conoscitivi essenziali per sviluppare un programma di lavoro strutturato ed articolato su una pluralità di filoni d'indagine, diretti ad approfondire gli aspetti politici, diplomatici, economici e accademici che caratterizzano la tragica vicenda

di Giulio Regeni, unitamente al percorso investigativo compiuto anche in ordine alla cooperazione giudiziaria italo-egiziana.

Evidenza che la ripresa delle attività, dopo due mesi di forzata inattività legata all'emergenza pandemica, è stata inizialmente condizionata dall'opportunità di svolgere audizioni tramite videoconferenza. Ciò ha comportato l'esigenza di rimodulare il programma dei lavori della Commissione, senza peraltro compromettere la raccolta di elementi conoscitivi e di valutazione utili ai fini dell'inchiesta.

Rileva che sono stati infatti approfonditi i profili riguardanti i livelli di protezione delle persone impegnate in progetti di studio e di ricerca all'estero, allo scopo di prevenire i rischi relativi alla loro sicurezza e incolumità, aspetti che corrispondono a uno dei compiti della Commissione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della deliberazione istitutiva.

È inoltre emersa, nelle settimane successive, l'esigenza di verificare lo stato delle relazioni bilaterali italo-egiziane, alla luce della vendita di due importanti unità navali, le fregate europee multi-missione *FREMM*: in questa direzione l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione d'inchiesta ha coerentemente deliberato all'unanimità di procedere all'immediata audizione dei vertici politici, variamente partecipi della vicenda, quali il Presidente del Consiglio in carica, gli ex Presidenti del Consiglio ed i Ministri competenti.

Osserva che, nonostante l'intenso lavoro fin qui compiuto, occorre realisticamente constatare che ben difficilmente la Commissione potrebbe concludere le attività già programmate per adempiere al proprio mandato nel poco tempo residuo.

Restano, infatti, da completare e da approfondire tutta una serie di ambiti di ricerca, che procedere ad elencare sommariamente: la puntuale ricostruzione degli eventi relativi al soggiorno di Giulio Regeni a Il Cairo, al sequestro, alla tortura, alla morte e al ritrovamento del corpo; il contesto di riferimento in cui si è determinato il suo assassinio, con particolare riguardo sia al sistema securitario egiziano sia alla

committenza accademica britannica; la verifica progressiva dello stato delle relazioni bilaterali italo-egiziane in vista dell'esercizio della pressione diplomatica; la valutazione delle iniziative volte a far valere la responsabilità internazionale nell'ambito dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Sottolinea che le risultanze stesse delle audizioni finora compiute e la vasta documentazione giudiziaria e politico-diplomatica acquisita delineano del resto ulteriori elementi e spunti che richiederanno approfondimenti istruttori e nuove acquisizioni documentali da parte della Commissione, anche a causa della permanente incertezza sui tempi e sugli esiti della cooperazione tra la magistratura italiana e quella egiziana nonché degli adempimenti previsti per la conclusione delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Roma e dei successivi sviluppi giudiziari.

Sulla base di queste considerazioni, auspica l'approvazione della proposta in esame, volta a prorogare la durata dei lavori della Commissione fino al 3 ottobre 2021, fermo restando il termine dei successivi due mesi per la redazione della relazione conclusiva.

Rileva che l'intenso lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione conferma che la ricerca della verità nella tragica vicenda di Giulio Regeni costituisce segno esemplare della serietà e dell'intransigenza del nostro Paese nell'impegno a tutela dei diritti umani e nell'affermazione di quel primato dei principi di libertà e di giustizia su cui si fonda la nostra democrazia.

Infine, considerata l'unanimità di intenti manifestata dai Gruppi nelle attività della Commissione e dati gli esigui tempi a disposizione delle Commissioni, auspica fin da ora che da parte di tutti i gruppi vi sia la rinuncia alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti sulla proposta in esame.

La Viceministra Marina SERENI si rimette alle Commissioni stante la natura squisitamente parlamentare della materia in oggetto.



Erasmus PALAZZOTTO (LEU), intervenendo come primo firmatario del provvedimento in titolo e anche in qualità di presidente della Commissione parlamentare di inchiesta di cui si propone la proroga, ringrazia i Presidenti delle Commissioni Giustizia e Affari esteri e comunitari per la celere calendarizzazione della proposta. Sottolinea, quindi, la delicatezza e la complessità dei lavori della Commissione d'inchiesta, che attengono ai profili dei rapporti diplomatici Italia-Egitto e alla cooperazione giudiziaria tra le Procure di Roma e de Il Cairo. Evidenzia che a queste difficoltà intrinseche si sono aggiunte le complicazioni connesse alla pandemia, tenuto conto che le Commissioni d'inchiesta non possono, allo stato, organizzare audizioni che prevedano la partecipazione da remoto.

Da ultimo, dando risalto all'unità di intenti dei Gruppi parlamentari all'interno della Commissione d'inchiesta, rileva che il termine dei lavori indicato dalla proposta in esame è sufficientemente ampio da consentire, da un lato, l'organizzazione di mis-

sioni in Egitto e nel Regno Unito, una volta superate le restrizioni da COVID-19; dall'altro, di acquisire ulteriori elementi conoscitivi che possano emergere dall'inchiesta giudiziaria in corso.

Piero FASSINO, *presidente*, in assenza di obiezioni da parte dei Gruppi alla proposta della relatrice De Carlo in merito alla rinuncia alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, dichiara concluso l'esame preliminare e avverte che la proposta di inchiesta parlamentare in titolo sarà trasmessa alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 novembre 2020.*

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14.40 alle 14.45.



## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00516 Bruno Bossio, 7-00546 Furgiuele, 7-00548 Mulè e 7-00559 Foti: Piano di investimenti per il potenziamento, l'ammodernamento e lo sviluppo delle grandi infrastrutture del Mezzogiorno ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	23
--	----

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Salvatore Margiotta.*

#### La seduta comincia alle 15.25.

**7-00516 Bruno Bossio, 7-00546 Furgiuele, 7-00548 Mulè e 7-00559 Foti: Piano di investimenti per il potenziamento, l'ammodernamento e lo sviluppo delle grandi infrastrutture del Mezzogiorno.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 14 ottobre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica che, su richiesta delle Commissioni, sono state trasmesse memorie scritte da parte dei seguenti soggetti: ASSO AEROPORTI (Associazione Italiana Gestori Aeroporti); ASSOPORTI (Associazione Porti Italiani); AISCAT (Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori); ANAS Spa; Assessore infrastrutture Regione Calabria;

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale; Autorità portuale di Gioia Tauro; Comitato H2KR; ITALGAS Spa; SACAL Spa; INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia); ISMAR (Istituto di scienze marine); RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

Giorgio MULÈ (FI) illustra la risoluzione a sua prima firma, evidenziando come essa si ponga preliminarmente l'obiettivo di fotografare la situazione attuale delle infrastrutture nelle regioni del Sud.

In particolare evidenzia come l'Italia, come la gran parte della comunità internazionale, si trovi a dover fronteggiare la crisi economica più pesante dal dopoguerra in conseguenza della drammatica pandemia da Sars-Cov-2 che si sta traducendo in una gravissima caduta della produzione, dei consumi e del prodotto interno lordo. È quindi indispensabile mettere in campo una strategia complessiva di sostegno dell'economia italiana dopo la drammatica pandemia in atto, i cui effetti sulla produzione e sull'economia proseguiranno purtroppo per un tempo non certo breve.

Evidenzia che nei primi due trimestri del 2020, il crollo del prodotto interno lordo è stato del -17,6 per cento, la stima di perdita a fine 2020 resta in una forbice

tra -9 per cento e -11 per cento. Nonostante un parziale rimbalzo a luglio, in Italia il calo tendenziale dell'occupazione rimane molto ampio, con quasi 600 mila persone occupate in meno rispetto all'anno precedente; con questo scenario diventa decisiva la forte ripresa degli investimenti pubblici che è prevista anche in virtù del *Recovery Fund* e ciò deve rappresentare una grande opportunità di sviluppo e di riequilibrio territoriale per il Paese.

Sottolinea, altresì, che il totale degli investimenti pubblici e privati italiani nel 2019 è stato di 40,5 miliardi di euro. Secondo la Banca d'Italia, se tali importi venissero raddoppiati, ne deriverebbe una crescita aggiuntiva di 3 punti di prodotto interno lordo.

Osserva come favorire la crescita, per uscire dalla crisi economica e provare a rilanciare la competitività del sistema economico e produttivo italiano, debba quindi passare per un coraggioso piano di investimenti infrastrutturali. Le infrastrutture sono infatti il nodo centrale per lo sviluppo della competitività, soprattutto in un'ottica di integrazione e di sviluppo economico. La spesa pubblica per le infrastrutture si è fortemente ridotta negli anni della crisi tra il 2008 e il 2018, e nel Mezzogiorno gli investimenti pubblici in rapporto alla popolazione sono risultati sistematicamente inferiori rispetto al Centro-Nord. Peraltro il potenziamento delle infrastrutture è essenziale per accrescere l'interconnessione con le altre regioni italiane, con l'Europa, con il Mediterraneo, per aumentare il potenziale di mercato del Mezzogiorno, rendendolo attraente per i capitali privati, l'attività di impresa, i flussi turistici; un incremento degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno pari all'1 per cento del suo prodotto interno lordo per un decennio, ossia 4 miliardi di euro annui, avrebbe effetti espansivi significativi per l'intera economia italiana. Al Sud il moltiplicatore degli investimenti pubblici beneficerebbe della complementarità tra capitale pubblico e privato e dei guadagni di produttività connessi con la maggiore dotazione di infrastrutture. L'economia del Centro-Nord ne beneficerebbe per via della maggiore

domanda nel Mezzogiorno e dell'integrazione commerciale e produttiva tra le due aree.

Segnala, al riguardo, che il Rapporto Svimez del giugno 2019 sui divari infrastrutturali e la spesa per opere pubbliche, evidenzia come la soluzione per i problemi strutturali dell'economia italiana, e meridionale in particolare, non verrà da una ripresa internazionale a cui « agganciarsi », ma dalla riattivazione del motore interno, che consolidi i segnali positivi determinando una marcata accelerazione del tasso di sviluppo. Gli investimenti pubblici per la crescita rappresentano anche una leva di attivazione e di stimolo di quelli privati; un dato preoccupante viene dalla spesa ordinaria in conto capitale che rappresenta un « buco nero » per lo sviluppo del Mezzogiorno, confermandosi su livelli del tutto insufficienti, sostanzialmente dimezzati rispetto a quelli pre-crisi 2007, e ben lontani da quei principi di « riequilibrio territoriale » attraverso la previsione della cosiddetta « clausola del 34 per cento »; riferisce, altresì, che il citato Rapporto mette in evidenza come il grado di interdipendenza tra le due macroaree (Centro-Nord e Mezzogiorno) sia molto forte. Sempre lo Svimez stima che ogni euro investito in infrastrutture al Sud attivi 0,4 euro di domanda di beni e servizi nel Centro-Nord. Investire al Sud fa dunque bene all'intera economia italiana e un riequilibrio territoriale della spesa per investimenti pubblici sarebbe non solo efficace nell'area ma efficiente sul piano delle finanze pubbliche del Paese. Da qui, l'esigenza di implementare la cosiddetta clausola del 34 per cento sul riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale.

Ricorda, altresì, che la IX Commissione Trasporti, della Camera, nella seduta del 29 settembre 2020 ha deliberato i rilievi in ordine allo schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*. Tra i rilievi approvati con il consenso di tutti, segnala quello volto a « garantire l'infrastruttura stabile e veloce dello Stretto di Messina, mediante la realizzazione di opere adeguate e mezzi idonei e sostenibili, in modo

da porre definitivamente fine all'isolamento della rete dei trasporti siciliani da quella del resto del Paese estendendo, così, l'alta velocità fino a Palermo e Siracusa ».

In tale contesto, evidenzia che la risoluzione, a sua prima firma, si pone innanzitutto l'obiettivo di impegnare il governo ad adottare un serio programma di investimenti in infrastrutture e di ammodernamento della rete dei trasporti e di interventi in grado di aumentare la competitività delle aree meridionali, quali gli assi viari, i porti, i collegamenti ferroviari e aeroportuali tra le città del Mezzogiorno, la realizzazione dell'alta velocità nel Mezzogiorno nonché gli interventi per la messa in sicurezza del territorio, prevedendo a tal fine di destinare al Mezzogiorno risorse economiche in misura sensibilmente maggiore rispetto a quanto previsto dalla cosiddetta clausola del 34 per cento.

Occorre altresì l'impegno del Governo ad avviare le necessarie iniziative finalizzate a riconsiderare il progetto strategico, già cantierabile, per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, quale progetto chiave per il rilancio economico del Paese, anche valutando a tal fine le penali conseguenti alla mancata realizzazione dell'opera infrastrutturale, e che consentirebbe tra l'altro, di estendere l'alta velocità ferroviaria anche in Sicilia, fino a Messina, Palermo e Siracusa; si tratta altresì di adottare le necessarie iniziative finalizzate al riammodernamento del sistema infrastrutturale idrico del Mezzogiorno, anche attraverso una rete e un sistema di micro invasi, al fine di contenere gli sprechi, assicurare gli approvvigionamenti a famiglie e imprese, e consentire il rilancio dell'agricoltura quale settore strategico per il Sud.

Sottolinea, quindi, come ulteriori impegni siano volti a garantire iniziative per implementare il sistema delle infrastrutture necessarie a sostenere il comparto produttivo nel Mezzogiorno, con particolare attenzione alle infrastrutture atte a garantire l'approvvigionamento di gas metano alla regione Sardegna nonché ad adottare tutte le iniziative volte a favorire il ricorso al partenariato pubblico-privato per

il finanziamento e la realizzazione delle opere pubbliche.

In conclusione, auspica che il Parlamento sia davvero capace di rimettere il Sud nelle condizioni di competere con le altre aree del territorio nazionale nonché con i principali Paesi europei.

Alessio BUTTI (FDI), prima di illustrare la risoluzione presentata dal proprio gruppo, tiene a ringraziare la collega Bruno Bossio per aver indotto un dibattito su una questione fondamentale, che porterà auspicabilmente ad assumere decisioni importanti.

Concorda con molti degli impegni contenuti nelle risoluzioni presentate dai colleghi e condivide il ragionamento da ultimo esposto dal collega Mulè. Sottolinea l'importanza delle infrastrutture tecnologiche, della connessione tra Nord e Sud del Paese, senza certamente voler ignorare le deficienze del collegamento Est-Ovest, delle zone interne con i corridoi internazionali europei e ancor più dell'Europa centrale e settentrionale con i porti del Mediterraneo, per sfruttare strategicamente la posizione geografica del Paese e rendere efficaci le misure proposte sulle ZES.

A tal fine occorre a suo giudizio una nuova politica industriale sulle infrastrutture, per promuovere una competitività che la politica finora non ha garantito e soprattutto una visione su un modello di sviluppo infrastrutturale basata sull'integrazione delle diverse modalità di trasporto, che permetta di spendere le risorse del *Recovery Fund* e non perpetuare le incapacità progettuali dimostrate finora dai governi di tutti i colori politici.

Auspica che finalmente non si proceda più con i proclami sui grandi progetti che poi inevitabilmente vengono sostituiti da quelli più piccoli, in ragione del ridotto finanziamento necessario per la loro realizzazione, e che si intervenga in modo compiuto ed efficace per la infrastrutturazione del Sud del Paese – soprattutto, come già ricordato, quella digitale – anche al fine di generare ricchezza e occupazione. Importante è anche il dialogo tra pubblico e privato sulla realizzazione delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle stradali e ferroviarie, attraverso il coinvol-

gimento dei principali *player*, come i concessionari autostradali, e ascrivendo un ruolo forte a Cassa depositi e prestiti, decisiva nel momento attuale rispetto alla forte crisi che stanno attraversando le imprese appaltatrici.

Tiene in ultimo a sottolineare che sviluppare le infrastrutture del Mezzogiorno non significa certo dimenticare la questione settentrionale, che presenta anch'essa problemi molto seri, che dovranno essere compiutamente e parimenti affrontati in una sede propria.

Paola DEIANA (M5S) preannuncia a nome del proprio gruppo la presentazione di una risoluzione su analogo argomento, elaborata anche alla luce dei contributi pervenuti, che auspica possa essere discussa congiuntamente a quelle all'ordine del giorno.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Andrea Di Nicola, Coordinatore del gruppo di ricerca « eCrime » presso l'Università degli Studi di Trento, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale .....	28
--	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Giacomo Lasorella, Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi .....	28
---	----

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Emendamenti C. 1824-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	28
--	----

Proposta di Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 37 (Parere alle Commissioni riunite II e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	29
--	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	36
--	----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984. C. 2575 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	32
---	----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	37
--	----

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997. C. 2578 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
--	----

<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	38
--	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della CARITAS, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale .....	35
---	----

Audizione informale, in videoconferenza, di Martino Santacroce, Dirigente del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale .....	35
Audizione informale, in videoconferenza, di Giuseppe Zambito, Sindaco di Siculiana, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale .....	35
Audizione informale, in videoconferenza, di Filippo Miraglia, rappresentante del Tavolo Nazionale Asilo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale .....	35
Audizione informale, in videoconferenza, di Salvatore Martello, Sindaco di Lampedusa e Linosa, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale .....	35

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 novembre 2020.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di Andrea Di Nicola, Coordinatore del gruppo di ricerca « eCrime » presso l'Università degli Studi di Trento, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 9.40.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 novembre 2020.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di Giacomo Lasorella, Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.50.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.**

**Emendamenti C. 1824-A**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*



Il Comitato prosegue l'esame degli emendamenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 5 degli emendamenti al testo della proposta di legge C. 1824-A, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Alberto STEFANI, *presidente*, dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta della relatrice.

**Proposta di Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.**

**Doc. XXII, n. 37.**

(Parere alle Commissioni riunite II e VI).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze, il Doc. XXII, n. 37, recante proposta di Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, ricorda preliminarmente che il 6 marzo 2013 David Rossi, responsabile dell'area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena (MPS), è stato trovato senza vita dopo es-

sere precipitato dalla finestra del proprio ufficio nella sede storica della banca di Rocca Salimbeni. Secondo i proponenti dell'atto in esame, il caso richiede una riapertura delle indagini, affinché la magistratura possa ricostruire quanto effettivamente accadde a David Rossi, sebbene alcune importanti prove non siano più acquisibili.

Per quanto riguarda il contenuto del Doc. XXII, n. 37, osserva che l'articolo 1, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, istituisce la Commissione d'inchiesta e ne definisce le funzioni.

In particolare, segnala che l'istituenda Commissione ha il compito di:

ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;

esaminare e valutare il materiale raccolto dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;

verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla morte di David Rossi.

L'articolo 2 stabilisce che la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica, ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

La convocazione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione è



disposta dal Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla nomina dei commissari. L'Ufficio di Presidenza è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti.

Per l'elezione del Presidente della Commissione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.

Ai sensi dell'articolo 3 la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si specifica che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

La disposizione stabilisce inoltre che la Commissione può acquisire copia di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

Si prevede altresì che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto. Per il segreto di Stato, nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario, trovano applicazione le norme vigenti ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale, quali disciplinano diversi delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal ri-

fiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366) alla calunnia (articolo 368), dalla falsa testimonianza (articolo 372) alla frode processuale (articolo 374), dall'intralcio alla giustizia (articolo 377) al favoreggiamento (articoli 378 e 379), alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-*bis*), al patrocinio o consulenza infedele (articoli 380 e 381) e alla punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero (articolo 384-*bis*).

La disposizione specifica poi che la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 4 impone l'obbligo del segreto ai componenti la Commissione, al personale addetto, a ogni altra persona che collabora con la Commissione e a chi compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione.

La violazione dell'obbligo del segreto, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

L'articolo 5 prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività d'inchiesta.

Si specifica che le sedute della Commissione sono pubbliche ma la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Si stabilisce altresì che la Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il richiamato regolamento interno è stabilito il numero

massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Le spese per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite e dei principi costituzionali, ricorda che l'articolo 82, primo comma, della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive Assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni, che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.

In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge.

Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del Regolamento della Camera e l'articolo 25, comma 3, del Regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle

Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.

L'articolo 82, secondo comma, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase istruttoria delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, riconoscimenti, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testimoni renitenti.

In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte di periti, interpreti o testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.

La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commis-

sione può disporre di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alberto STEFANI, *presidente*, dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984.**

**C. 2575 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2575, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente come il Protocollo di modifica, di cui si propone la ratifica, si renda necessario per adeguare le disposizioni in materia di scambi di informazione ai più recenti standard internazionali, contra-

stare più efficacemente l'evasione fiscale internazionale e rispondere ai più recenti standard dell'OCSE in materia.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo di modifica, che si compone di 4 articoli, l'articolo I aggiorna il campo di applicazione della Convenzione, al fine di tenere conto delle modifiche intervenute nell'ordinamento tributario italiano. In particolare, il riferimento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è sostituito da quello all'imposta sul reddito delle società (IRES) e il riferimento all'imposta locale sui redditi è sostituito da quello all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'articolo II interviene sull'articolo 3 della Convenzione, che reca le definizioni generali, per adeguare la definizione del territorio dell'Italia e dell'Ecuador alle definizioni attualmente in uso e rispondenti alle rispettive legislazioni nazionali e al diritto internazionale, nonché per adeguare la designazione delle autorità competenti (per l'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze).

L'articolo III è interamente sostitutivo dell'articolo 27 della Convenzione, relativo allo scambio di informazioni, che viene aggiornato all'attuale *standard* internazionale in materia (*standard* OCSE).

In particolare, i primi cinque paragrafi del novellato articolo 27 della Convenzione corrispondono all'attuale articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE, con il superamento, tra l'altro, del cosiddetto « *domestic tax interest* » – in quanto lo scambio di informazioni non viene limitato dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto (articolo 27, paragrafo 4) – nonché del segreto bancario (articolo 27, paragrafo 5), in quanto lo Stato richiesto non può rifiutarsi di fornire le informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca o da un'istituzione finanziaria.

Vengono, inoltre, introdotte ulteriori disposizioni (ai paragrafi da 6 a 10 del nuovo articolo 27) in tema di scambio di informazioni, i quali disciplinano gli aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa, prevedendo, in particolare, che

gli elementi procedurali in questione non debbano ostacolare lo scambio effettivo di informazioni tra i due Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile sia in relazione a singoli contribuenti che ad una pluralità di contribuenti non identificati individualmente (richieste di gruppo), pur non potendo condurre, in conformità ai principi OCSE, ad una ricerca generalizzata ed indiscriminata (cosiddetto *fishing expedition*). In conformità ai principi OCSE, tali disposizioni prevedono le condizioni e le modalità di effettuazione delle richieste.

Come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato (S. 1379), il nuovo articolo 27 della Convenzione costituisce l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale, in quanto fornisce la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione e all'elusione fiscali, costantemente perseguito dall'Italia e riaffermato più volte anche nelle sedi multilaterali internazionali (G7, G20, OCSE, Unione europea).

L'articolo IV concerne l'entrata in vigore del Protocollo.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di 3 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 concerne l'entrata in vigore, stabilita per il giorno successivo alla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Alberto STEFANI, *presidente*, dichiara l'astensione del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997.**

**C. 2578 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2578, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997.

Maurizio CATTOI (M5S), *relatore*, rileva preliminarmente come lo Scambio di Note di cui si propone la ratifica abbia lo scopo di prorogare a tempo indeterminato la vigenza dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997, ratificato ai sensi della legge 17 febbraio 2001, n. 46, entrato in vigore, per la durata di cinque anni, dal 17 ottobre 2007, e tacitamente rinnovato per altri cinque anni.

Lo Scambio di Note è composto dalla Nota verbale dell'Ambasciata d'Italia a Skopje n. 118-10/2017 del 3 febbraio 2017 e dal riscontro positivo del Ministero degli Affari esteri macedone n. 46-4093/5 del 23 agosto 2017, aventi per oggetto, come ap-

pena ricordato, il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo del 1997.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo italo – macedone, del quale lo Scambio di Note in esame prolunga la durata a tempo indeterminato, esso è costituito da un breve preambolo e da nove articoli.

L'articolo 1 prevede che le Parti agiscano di comune intesa, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti giuridici, al fine di promuovere e sviluppare la cooperazione militare sulla base del principio di reciprocità.

L'articolo 2 individua le Autorità competenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cooperazione previste dall'Accordo.

L'articolo 3 elenca in modo dettagliato i settori in cui si attuerà la collaborazione militare tra le Parti:

sicurezza e politica di difesa;

*peace-keeping* e operazioni umanitarie;

rispetto dei trattati internazionali relativi alla difesa, alla sicurezza e al controllo degli armamenti;

organizzazione e gestione delle Forze armate;

formazione e addestramento;

materiali per la difesa;

questioni ambientali;

medicina, storia e sport militari;

ulteriori settori di cooperazione di reciproco interesse.

L'articolo 4 contempla le modalità della cooperazione, che consistono in: incontri e visite; scambi di esperienze fra esperti; attività comuni nell'ambito del programma di Partenariato per la pace; partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; contatti tra istituti militari; partecipazione a

corsi, seminari e simposi; scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche; attività culturali e sportive.

L'articolo 5 stabilisce i criteri per la ripartizione delle spese.

L'articolo 6 disciplina il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati.

L'articolo 7 riguarda lo scambio di informazioni finalizzato all'attuazione dell'Accordo, che ha luogo tramite le rappresentanze diplomatiche dei due Paesi.

L'articolo 8 è relativo alle modalità di risoluzione delle controversie.

L'articolo 9 riguarda la durata, le procedure di modifica, l'entrata in vigore e le modalità di rinnovo dell'Accordo.

In virtù delle modifiche introdotte dallo Scambio di Note di cui si propone la ratifica l'Accordo sarà rinnovato tacitamente per un periodo di tempo indeterminato, salvo denuncia, in qualsiasi momento, di una delle due Parti. In tal caso, la Parte dovrà notificare all'altra Parte tramite Note diplomatiche, la sua intenzione di denunciare l'Accordo, che cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo l'avvenuta notifica.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria in relazione ad alcune disposizioni dell'Accordo di cui lo Scambio di Note prevede il rinnovo e la clausola di invarianza finanziaria quanto alle restanti disposizioni dell'Accordo medesimo.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'ar-



articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Alberto STEFANI, *presidente*, dichiara l'astensione del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 novembre 2020.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della CARITAS, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.10.

**Audizione informale, in videoconferenza, di Martino Santacroce, Dirigente del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

**Audizione informale, in videoconferenza, di Giuseppe Zambito, Sindaco di Siculiana, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

**Audizione informale, in videoconferenza, di Filippo Miraglia, rappresentante del Tavolo Nazionale Asilo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.15 alle 19.35.

**Audizione informale, in videoconferenza, di Salvatore Martello, Sindaco di Lampedusa e Linosa, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.35 alle 19.50.

ALLEGATO 1

**Proposta di Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sulla morte di David Rossi (Doc. XXII, n. 37).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi (Doc. XXII, n. 37), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite II e VI;

sottolineata l'esigenza di porre in essere tutti gli strumenti affinché si possa

ricostruire i fatti legati alla morte di David Rossi;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82 della Costituzione stabilisca che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984 (C. 2575 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2575, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016 »;

evidenziato come il Protocollo di modifica della vigente Convenzione tra l'Italia e l'Ecuador in materia fiscale, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 31 ottobre 1989, n. 377, si renda necessario per adeguare le disposizioni in materia di scambi di informazione ai più recenti standard internazionali, contrastare più efficacemente l'evasione fiscale internazionale e rispondere ai più recenti standard dell'OCSE in materia, nonché per adeguare

talune disposizioni ai mutamenti intervenuti nell'ordinamento tributario italiano;

segnalato in particolare come la finalità principale delle modifiche apportate alla Convenzione vigente sia quello di fornire la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione e all'elusione fiscali, costantemente perseguito dall'Italia e riaffermato più volte anche nelle sedi multilaterali internazionali;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997 (C. 2578 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2578, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017 »;

evidenziato come lo Scambio di Note di cui si propone la ratifica abbia lo scopo di prorogare a tempo indeterminato la vigenza dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo

della difesa, ratificato ai sensi della legge 17 febbraio 2001, n. 46, entrato in vigore, per la durata di cinque anni, dal 17 ottobre 2007, e tacitamente rinnovato per altri cinque anni;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 53

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Audizione di Francesco Caprioli, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Torino (in videoconferenza), di Agostino De Caro, professore di Diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise e di Mauro Ronco, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova (in videoconferenza) .. 54

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.**

**C. 2727 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ».

Come si evince dalla relazione illustrativa, il provvedimento risponde all'esigenza

di dare seguito alle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 53 del 2019. A seguito dell'entrata in vigore di tali disposizioni e della loro prima applicazione, si è manifestata, infatti, la straordinaria necessità e urgenza di chiarirne alcuni profili, tramite una loro rimodulazione che tenga conto dei principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia e di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative.

Nel passare ad illustrare il contenuto del provvedimento, che si compone di 16 articoli, fa presente che si soffermerà in particolare sugli aspetti di competenza della Commissione giustizia, rinviando, per gli altri profili, alla documentazione predisposta dagli Uffici.

A tale proposito evidenzia in primo luogo che l'articolo 1, nel recare disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera, apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Evidenzio, in particolare, che la lettera *c*) del comma 1 sopprime la previsione del testo unico dell'immigrazione (articolo 11, comma 1-*ter*) relativa al procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, mentre la lettera *d*) del medesimo sopprime le disposizioni sulla multa a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione, di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* dell'articolo 12 del testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotti dal decreto-legge n. 53 del 2019. Nel dettaglio, il comma 6-*bis* dell'articolo 12 del Testo unico prevedeva che, in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, e salve le sanzioni penali quando il fatto costituisca reato, si applicasse al co-

mandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000 (con estensione della responsabilità solidale all'armatore della nave). Si prevedeva inoltre che fosse sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, era previsto fossero imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.

Il comma 6-*ter* dell'articolo 12 del Testo unico disponeva circa la custodia delle navi sequestrate nonché gli oneri relativi alla gestione. Il comma 6-*quater* disponeva che, quando il provvedimento di confisca fosse divenuto inoppugnabile, la nave fosse acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne avesse avuto l'uso. La nave per la quale non fosse stata presentata istanza di affidamento o richiesta in assegnazione sarebbe stata, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sarebbero state destinate alla distruzione.

Le soppressioni previste dalle lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, sono correlate alle modifiche e integrazioni disposte dal comma 2 del medesimo articolo che dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni della Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982 limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non

trovano comunque applicazione tali disposizioni nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Nei casi di inosservanza del suddetto divieto o limite di navigazione, si applica l'articolo 1102 del Codice della navigazione e l'entità della multa è da 10.000 a 50.000 euro.

Tale previsione si aggiunge a quanto attualmente stabilito dall'articolo 1102 del codice della navigazione che – al di fuori da quanto previsto dall'articolo 260 del codice penale – dispone la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 516 euro per il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti ai sensi dall'articolo 83 del medesimo codice.

Quanto alla citata disciplina sanzionatoria abrogata dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo in esame evidenzio che la stessa era stata oggetto dei rilevati contenuti nella lettera inviata, contestualmente alla promulgazione della legge n. 53 del 2019 di conversione del cosiddetto « decreto sicurezza-bis », dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Viene modificata la procedura di esame prioritario e di esame accelerato delle do-

mande di riconoscimento della protezione internazionale, che le domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in uno *hotspot* o in un centro di permanenza per i rimpatri e delle domande presentate da cittadini provenienti da un Paese di origine sicuro, fermo restando l'esame con procedura accelerata, non siano più esaminate in via prioritaria. Inoltre, rientrano nella procedura accelerata le domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche non definitiva, per gravi reati. I minori stranieri non accompagnati sono esclusi dall'applicazione della procedura accelerata delle domande. Nel contempo, si prevede che non si applica ai richiedenti portatori di esigenze particolari (quali minori, disabili, anziani) la disciplina in materia di domande manifestamente infondate. In caso di domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, questa non viene più considerata automaticamente inammissibile ma è comunque esaminata dalla commissione territoriale entro tre giorni. Viene portata da uno a due anni la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato, a determinate condizioni, a coloro cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale. Infine, si interviene sulla disciplina delle controversie sulle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, ed in particolare sulle ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, prevedendo, tra l'altro che: – il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della decisione, adottato per gravi motivi, deve essere emanato dal tribunale in composizione collegiale; – la mancata sospensione dell'efficacia esecutiva nell'ipotesi di reiterazione di identica domanda si applica solo in presenza di una seconda decisione di inammissibilità.

In particolare, per quanto attiene all'esame accelerato delle domande d'asilo, fa presente che la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 sostituisce l'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, prevedendo, al comma 1 del citato articolo 28-bis, l'introduzione di una nuova fatti-

specie di domanda, la cui decisione deve essere assunta entro cinque giorni: si tratta delle domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche non definitiva, per uno dei gravi reati la cui condanna preclude l'acquisizione dello status di rifugiato (articolo 12, comma 1, lettera *c*), del legislativo n. 252 del 2007) e della protezione sussidiaria (articolo 16, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto legislativo n. 251 del 2007).

Si tratta dei reati di grave allarme sociale previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale (tra cui associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di droga e al contrabbando di tabacchi, terrorismo, strage, omicidio, rapina aggravata) e dei seguenti reati: resistenza a pubblico ufficiale (articolo 336); lesioni personali gravi (articolo 583); mutilazioni genitali femminili (articolo 583-*bis*); lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (articolo 583-*quater*); furto aggravato dal porto di armi o narcotici (articolo 624 e 625, primo comma, n. 3); furto in abitazione (articolo 624-*bis*, primo comma).

In ogni caso, in presenza di questi reati per la procedura accelerata deve essere espletata previamente l'audizione del richiedente e devono ricorrere anche una delle gravi condizioni che consentono il trattenimento del richiedente nei centri di permanenza e rimpatrio di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ossia: il richiedente ha commesso gravi reati (contro la pace o l'umanità) che precludono la concessione dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra (articolo 1 paragrafo F); il richiedente si trova nelle condizioni che prevedono l'espulsione: – disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; – disposta dal prefetto per i soggetti destinatari di misure di prevenzione personali antimafia o antiterrorismo; il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 28-*bis* disciplina la procedura accelerata di 9 giorni che prevede entro 7 giorni l'audizione dell'interessato e la decisione entro i due giorni successivi.

Questa disciplina si applica alle seguenti fattispecie già previste dalla normativa previgente: domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in uno *hotspot* a seguito dell'attraversamento irregolare delle frontiere (articolo 10-*ter* testo unico immigrazione) o in un centro di permanenza per i rimpatri (articolo 14 testo unico immigrazione) a meno che non si tratti di persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche non definitiva, per i gravi reati di cui sopra, nel qual caso il termine è ridotto da nove a cinque giorni (articolo 1, comma 2, lettera *a*) dell'articolo 28-*bis* come riformulato dalla disposizione in esame); per questa fattispecie il provvedimento in esame aggiunge che non devono ricorrere le condizioni di cui al comma 1, lettera *b*), sopra illustrate, ossia la domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale o condannato per reati di grave allarme sociale); domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito (comma 2 lettera *b*); domanda presentata da richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro (nella versione previgente il tempo di decisione era di cinque giorni); inoltre, si prevedeva la possibilità – non prevista dal testo in esame – di svolgere la procedura direttamente alla frontiera o nelle zone di transito; domanda manifestamente infondata; domanda presentata dal richiedente dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Sottolinea, inoltre, che il comma 1, lettera *f*) dell'articolo 2 del decreto-legge incide sulla disciplina delle controversie in



materia di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, recata dall'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008. In particolare, il decreto-legge interviene sulle ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Il comma 3 del citato articolo 35-bis prevede che la presentazione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, per il tempo necessario per la pronuncia giurisdizionale, ad eccezione di alcuni casi espressamente indicati. Si tratta dei ricorsi presentati: da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un *hotspot* o un centro di permanenza e rimpatrio; contro il provvedimento di inammissibilità; avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza; avverso un provvedimento adottato nei confronti di un soggetto proveniente da un Paese designato di origine sicuro, o fermato in condizioni di soggiorno irregolare, o che ha presentato domanda direttamente alla frontiera dopo aver eluso i controlli di frontiera. Tuttavia, anche in questi casi (comma 4, decreto legislativo n. 25 del 2008) è possibile sospendere l'efficacia esecutiva in presenza di « gravi e circostanziate ragioni e assunte ove occorra sommarie informazioni ». Il provvedimento di sospensione deve essere adottato entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso e deve essere motivato. La disposizione in esame (comma 1, lettera f), n. 3) specifica che il provvedimento di sospensione per gravi motivi debba essere adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. La norma da ultimo citata prevede che tutte le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali e della commissione nazionale per diritto di asilo, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato

dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione. Ai sensi del comma 5 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sono previsti due casi di mancata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale. Il primo riguarda la reiterazione di identica domanda, dopo una decisione della commissione, senza addurre nuovi elementi. La seconda attiene all'inammissibilità delle domande presentate da soggetti per i quali è in corso un procedimento penale, o è stata emessa sentenza, anche non definitiva, per i gravi reati di allarme sociale (di cui all'articolo 32 comma 1-bis) che precludono l'acquisizione dello status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria. L'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri, riconoscendo, allo straniero trattenuto, alcune facoltà. In particolare, evidenzio che il comma 1, lettera c), numero 2), prevede un ordine di priorità nell'effettuazione di tale trattenimento, per soggetti pericolosi (o cittadini di Paesi con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri). Il citato numero 2) infatti introduce il comma 1.1. all'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione, stabilendo che il trattenimento dello straniero del quale non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera sia disposto con priorità per i seguenti soggetti: coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica; i condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati i cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis, del Testo unico dell'immigrazione; i cittadini di Paesi terzi con i quali siano vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi. La lettera c), numero 3, del comma 1 dispone circa la durata del trattenimento, novellando il comma 5 dell'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione. La disposizione vigente prevede che la convalida del provvedimento di espulsione dello straniero com-

porti la sua permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. La disposizione prevede in ogni caso un termine massimo, per il trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri. Tale termine viene mutato dalla disposizione del decreto – legge in novanta giorni. È così ripristinata la durata massima antecedente al decreto-legge n. 113 del 2018, che aveva elevato la durata a centottanta giorni, rispetto ai novanta giorni stabiliti dalla legge n. 161 del 2014, la quale aveva peraltro diminuito la durata, rispetto ai centottanta giorni previsti dalla legge n. 94 del 2009. Nel corso del tempo si sono dunque susseguiti orientamenti legislativi diversi, per quanto concerne il periodo massimo di trattenimento. La novella ora stabilisce, come detto, una durata massima di novanta giorni, prevedendone però la prorogabilità per altri trenta giorni, qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Le medesime modificazioni – circa la durata massima del periodo di trattenimento, stabilita in novanta giorni, e la prorogabilità per altri trenta giorni per stranieri cittadini di Paesi con cui l'Italia abbia accordi sui rimpatri – sono previste con riguardo al trattenimento degli stranieri presso le strutture carcerarie. Decorso tale periodo, permane la previsione vigente secondo cui lo straniero già trattenuto in strutture carcerarie può essere trattenuto presso il centro di permanenza per i rimpatri per un periodo massimo di trenta giorni (prorogabili in casi di particolare

complessità di ulteriori quindici giorni, previa convalida da parte del giudice di pace). Il comma 2, lettera *b*), dell'articolo 3 modifica l'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015, al fine disciplinare la durata massima del trattenimento pre-espulsivo dello straniero richiedente protezione internazionale, in corso di verifica della sua identità e nazionalità, riducendola da centottanta a novanta giorni. Tale termine è prorogabile per altri trenta giorni, qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Sempre ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015, il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda, mentre può esserlo (sulla base di una valutazione caso per caso) qualora ricorrano alcune condizioni (enumerate dall'articolo 6, comma 2 del medesimo decreto legislativo). Sono condizioni attinenti allo *status* di rifugiato o alla pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o alla sussistenza di un rischio di fuga. Il comma 4, lettera *b*), modifica l'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione relativo all'esecuzione dell'espulsione e al trattenimento in vista di essa. In merito si prevede (mediante l'introduzione di un nuovo comma 2-*bis*) che lo straniero trattenuto (in condizioni che devono essere rispettose della sua dignità di persona) nei centri di permanenza per i rimpatri possa rivolgere istanze o reclami orali o scritti (anche in busta chiusa) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il comma 5 novella il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013 (recante « Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria »), che enumera le attribuzioni del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Già secondo la norma vigente, il Garante verifica il rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti i quali siano trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri (secondo la nuova denominazione stabilita dall'articolo 19,

comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, in precedenza denominati « centri di identificazione ed espulsione » (CIE) o nei locali delle strutture di primo soccorso e accoglienza (cosiddetti *hotspot*, definiti « punti di crisi » dall'articolo 10-ter del testo unico dell'immigrazione, introdotto dal decreto-legge n. 13 del 2017 citato). Si prevede, in aggiunta alla previsione vigente, che il Garante – se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti i quali siano in condizione di trattenimento – formuli specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata. Quest'ultima, in caso di diniego, comunica al Garante il dissenso motivato, nel termine di trenta giorni.

Evidenzia che l'articolo 4 interviene in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione mentre l'articolo 5 dispone il supporto a percorsi di integrazione. Segnala inoltre che l'articolo 6 prevede anche con riguardo ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita. Più nel dettaglio la disposizione aggiunge due ulteriori commi (comma 7-bis e 7-ter) all'articolo 14 del testo unico dell'immigrazione. Il nuovo comma 7-bis stabilisce che, in caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per i rimpatri o nelle strutture di primo soccorso e accoglienza, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale e dell'articolo 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video-fotografica, risulta l'autore del fatto. In questi casi è quindi consentito l'arresto entro le quarantotto ore dal fatto. Il successivo comma 7-ter stabilisce che per i delitti indicati nel comma precedente si procede sempre con

giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

L'articolo 7 modifica l'articolo 131-bis del codice penale, intervenendo sulla preclusione all'applicazione della causa di non punibilità per la « particolare tenuità del fatto » nelle ipotesi di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale « quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni ». La modifica è volta a limitare il campo di applicazione della preclusione ai casi in cui – nelle predette ipotesi – il reato è commesso non più nei confronti di « pubblico ufficiale » ma nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. La disposizione incide sui limiti all'applicazione della suddetta causa di non punibilità, ossia sull'individuazione dei casi in cui l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità (ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale). La disciplina previgente all'entrata in vigore del decreto – legge prevedeva che l'offesa non potesse essere ritenuta tenue, tra l'altro, nei casi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (di cui all'articolo 336 del codice penale); resistenza a pubblico ufficiale (di cui all'articolo 337 del codice penale) e oltraggio a pubblico ufficiale (di cui all'articolo 341 del codice penale), quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. La modifica incide sull'ambito applicativo della preclusione, limitandolo ai casi in cui i predetti reati siano commessi ai danni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. In base a quanto previsto dalla disposizione in esame, viene meno l'impossibilità di ritenere tenue l'offesa a pubblico ufficiale, a meno che non si tratti delle specifiche categorie di ufficiale o agente di pubblica sicurezza; ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Fa presente che la disciplina oggetto di modifica da parte del decreto-legge in esame è stata introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019

(legge n. 77 del 2019). Al riguardo, come già rammentato, in sede di promulgazione di tale legge, il Presidente della Repubblica ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, e al Presidente del Consiglio dei ministri, evidenziando – tra gli altri – alcuni aspetti attinenti alla norma che rende inapplicabile la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale « quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni ». Nella lettera il Presidente sottolineava che, potendosi applicare, secondo la giurisprudenza, la qualifica di « pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni » ad una casistica molto ampia di funzionari pubblici e di soggetti privati « questa scelta legislativa impedisce al giudice di valutare la concreta offensività delle condotte poste in essere, il che, specialmente per l'ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale, solleva dubbi sulla sua conformità al nostro ordinamento e sulla sua ragionevolezza nel perseguire in termini così rigorosi condotte di scarsa rilevanza e che, come ricordato, possono riguardare una casistica assai ampia e tale da non generare "allarme sociale" ». Infine con le modifiche apportate dalla disposizione in esame, la preclusione all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto viene estesa al reato di oltraggio a magistrato in udienza (di cui all'articolo 343 del codice penale). Rammento che l'articolo 343 del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza. La pena è della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato e le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Al riguardo, faccio presente che nella citata lettera, il Presidente della Repubblica notava come l'esimente della tenuità del fatto, in modo non ragionevole, venisse invece mantenuta nel caso di oltraggio a magistrato in udienza. L'articolo 8 modifica il codice penale, intervenendo sul delitto di

cui all'articolo 391-bis, il quale punisce chiunque consente ad un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), di comunicare con altri violando le prescrizioni imposte. In proposito, rammenta che l'articolo 391-bis del codice penale consta di due commi. Il primo punisce chiunque « consente » ad un detenuto sottoposto al regime detentivo di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni imposte. La condotta punita consiste nel « consentire » ad un detenuto di comunicare con altri, in elusione delle prescrizioni del provvedimento impositivo del regime detentivo. Essa, però, non punisce qualsiasi violazione delle restrizioni dettate dal citato articolo 41-bis, ma soltanto l'elusione di quelle finalizzate a limitare la comunicazione, non autorizzata, del detenuto con altri soggetti. Il secondo comma, invece, punisce l'identica condotta, in maniera più grave, qualora sia commessa da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un esercente una professione forense. Essa punisce – con la reclusione da due a cinque anni piuttosto che con quella da uno a quattro anni dell'ipotesi base – il caso in cui la condotta sia posta in essere da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o da chi esercita la professione forense. La *ratio* dell'aggravante, da considerarsi speciale rispetto a quella prevista dall'articolo 61, n. 9, del codice penale, è individuabile nella maggiore gravità del fatto in quanto posto in essere da soggetti che, nello svolgimento di attività o professioni, abbiano contatti con i detenuti senza le limitazioni previste per altre tipologie di colloqui, quali ad esempio quelli con i familiari. Evidenzia che le modifiche apportate dal decreto-legge, in primo luogo, inaspriscono le pene previste, sia quella base sia quella relativa alla fattispecie aggravata che si verifica ove il medesimo fatto sia commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense. In particolare: la pena base diventa la reclusione da 2 a 6 anni in luogo di quella previgente

consistente nella reclusione da 1 a 4 anni; la pena per la fattispecie aggravata diventa la reclusione da 3 a 7 anni in luogo di quella previgente consistente nella reclusione da 2 a 5 anni. Il decreto-legge estende inoltre il perimetro di applicazione del delitto anche al detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, che comunica con altri in elusione delle prescrizioni specificamente imposte. Attualmente la violazione delle suddette prescrizioni integra solo un illecito disciplinare. L'articolo 8 modifica, inoltre, la rubrica dell'articolo 391-*bis* del codice penale, in conseguenza delle nuove disposizioni introdotte. L'articolo 9 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 391-*ter* per punire con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque mette a disposizione di un detenuto un apparecchio telefonico. La fattispecie si applica anche al detenuto che usufruisce del telefono e specifiche aggravanti sono previste quanto il reato è commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un avvocato. A tal fine il decreto-legge interviene sul codice penale per inserirvi, subito dopo il delitto di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al 41-*bis*, di cui all'articolo 391-*bis*, l'articolo 391-*ter*, rubricato *Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti*. Questa fattispecie, infatti, diversamente dalla precedente, può essere applicata in relazione a qualsiasi detenuto, e non solo a quelli sottoposti al regime speciale di detenzione: il rapporto tra le due norme è costruito in termini di specialità, potendosi applicare l'articolo 391-*ter* solo fuori dai casi previsti dall'articolo 391-*bis*, che sono più severamente puniti. Nel dettaglio, il nuovo articolo 391-*ter* del codice penale si compone di tre commi mediante i quali prevede la reclusione da 1 a 4 anni per chiunque (si tratta dunque di un reato comune): indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o un altro dispositivo comunque idoneo a effettuare comunicazioni; consente a un detenuto l'uso indebito di tali strumenti; introduce in carcere uno dei predetti strumenti per renderlo disponibile a un dete-

nuto. Il primo comma copre dunque sia l'ipotesi della materiale consegna del telefono al detenuto, che quella dell'abbandono del telefono in carcere affinché un detenuto possa appropriarsene, sia infine quella della cessione momentanea dell'apparecchio per consentirne al detenuto l'uso. Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, per colui che avesse agevolato le comunicazioni del detenuto con l'esterno mediante la messa a disposizione di un telefono cellulare poteva configurarsi il delitto di favoreggiamento personale. L'articolo 378 del codice penale, infatti, punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti. Quando il delitto commesso è quello di associazione mafiosa, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Rispetto al favoreggiamento personale, il reato introdotto dal decreto-legge circoscrive la condotta, rendendo più agevole l'applicazione della fattispecie penale, e presenta una pena più severa, avendo determinato in un anno la misura minima della reclusione. Il secondo comma dell'articolo 391-*ter* prevede un'aggravante – pena da 2 a 5 anni – quando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio o da un avvocato (« soggetto che esercita la professione forense »). L'aggravante ricalca la formulazione dell'analoga aggravante prevista dall'articolo 391-*bis*, secondo comma. La pena aggravata è dunque destinata a trovare applicazione sia in riferimento al personale che opera in carcere – dal direttore del carcere, al corpo di polizia penitenziaria, al cappellano del carcere – sia in riferimento a coloro che esercitano la professione forense. In proposito, rammento infatti che, in base all'articolo 359 del codice penale, l'avvocato non rientra nella categoria degli incaricati di pubblico servizio, essendo egli invece un privato che esercita un servizio di pubblica necessità il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello



Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi. Con particolare riferimento agli avvocati, peraltro, la formulazione del secondo comma dell'articolo 391-ter fa sì che l'aggravante possa trovare applicazione in relazione a qualsiasi avvocato, non necessariamente quando l'agevolazione delle comunicazioni riguardi il proprio assistito. Infine, il terzo comma prevede che la pena si applichi anche al detenuto che riceve o utilizza l'apparecchio telefonico, sempre che il fatto non costituisca più grave reato. Prima dell'introduzione di questa fattispecie, il possesso da parte dei detenuti di telefoni cellulari era qualificato come mero illecito disciplinare essendo il cellulare semplicemente un oggetto di cui non è consentito il possesso da parte dei detenuti.

Segnala che l'articolo 10 modifica l'articolo 588 del codice penale, che punisce il reato di rissa, inasprendone le pene. In particolare, l'articolo interviene su entrambe le fattispecie previste dall'articolo 588 del codice penale, ossia sulla fattispecie base consistente nella partecipazione ad una rissa e su quella aggravata che si applica quando in conseguenza della rissa taluno rimanga ucciso o riporti lesione personale. Nel dettaglio, la lettera *a*) del comma 1, modificando il primo comma dell'articolo 588 del codice penale che prevede la fattispecie base, ovvero la semplice partecipazione ad una rissa, stabilisce un innalzamento della multa prevista per la partecipazione ad una rissa, portandola da 309 a 2.000 euro. La lettera *b*) del comma 1 modifica invece il secondo comma del medesimo articolo 588, nel quale è previsto che se dalla rissa scaturisce la morte o la lesione personale di qualcuno si applica la pena della reclusione per il solo fatto di aver partecipato alla rissa. Anche in questo caso l'articolo in esame innalza la pena precedentemente prevista, ovvero la reclusione da tre mesi a cinque anni, prevedendo la reclusione da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei anni. La stessa pena, aumentata ai sensi della lettera *b*), si applica anche qualora la morte o la lesione personale si verificano immediatamente dopo la rissa ed in conseguenza di essa.

Segnala che l'articolo 11 modifica gli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge n. 14 del 2017 per ampliare l'ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattamento, che possono essere disposte dal questore, autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di coloro che siano stati denunciati per specifici reati, e per inasprire le sanzioni in caso di violazione dei suddetti divieti. Al riguardo, il comma 1, lettera *a*), interviene sull'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, che prevede – con finalità di prevenzione dello spaccio di stupefacenti – un divieto di accesso temporaneo, disposto dal questore, ai locali pubblici, aperti al pubblico ed ai pubblici esercizi, nonché a strutture scolastiche e universitarie. Il decreto-legge: estende l'ambito soggettivo di applicazione della misura, anticipandola in una fase precedente all'accertamento, ancorché non definitivo, della responsabilità penale; qualifica come illecito penale la violazione della misura disposta dal questore, sinora sanzionata a livello amministrativo. In proposito, ricorda che in base all'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, il questore poteva disporre, per motivi di sicurezza – nei confronti di coloro che abbiano riportato nei tre anni precedenti una condanna definitiva o una condanna confermata in appello per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 – il divieto di accesso nei locali pubblici (o aperti al pubblico), nelle scuole, nei plessi scolastici, nelle sede universitarie o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti. Tale divieto – di durata da 1 a 5 anni – può riguardare anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali. Il divieto d'accesso deve essere disposto comunque individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario del divieto. Le seguenti ulteriori misure, per la durata massima di 2 anni, possono essere applicate dal questore esclusivamente ai condannati con



sentenza definitiva per i predetti reati in materia di stupefacenti: obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia o dei carabinieri; obbligo di rientro nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di una determinata ora; divieto di allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di presentazione alla polizia negli orari di entrata ed uscita degli istituti scolastici. Rinviando per l'applicazione di queste ultime misure alla disciplina relativa al cosiddetto « Daspo » per le manifestazioni sportive (articolo 6, commi 2-*bis*, 3 e 4 della legge n. 401 del 1989), il comma 4 dell'articolo 13 richiede, solo in questi casi, la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, che invece non è richiesta per il mero divieto di accesso ai locali pubblici o aperti al pubblico, nonostante tale divieto abbia potenzialmente una durata più lunga. Ai sensi del comma 5 i divieti e le misure sono adottabili anche nei confronti di minori ultraquattordicenni con notifica del provvedimento ai genitori o a chi esercita la relativa potestà. Il comma 6 punisce – salvo che il fatto costituisca reato – con la sanzione pecuniaria amministrativa da 10.000 a 40.000 euro e la sospensione della patente (da sei mesi a un anno) la violazione delle misure adottate dal questore. Spetta al prefetto adottare i relativi provvedimenti. Il comma 7 prevede la possibilità che la concessione della sospensione condizionale della pena per i reati in materia di stupefacenti di cui al comma 1 sia subordinata alla imposizione del divieto di accesso a locali pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati.

Sottolinea inoltre che il decreto-legge, modificando il comma 1 del citato articolo 13, anticipa l'applicabilità della misura e dunque ne estende l'ambito soggettivo, stabilendo che il questore possa disporre il divieto di accesso ai locali pubblici anche ai soggetti che, nei tre anni precedenti, « abbiano riportato una o più denunce » per i reati connessi allo spaccio di stupefacenti. Per l'applicazione della misura di prevenzione, dunque, l'articolo 13, come novellato, non richiede più una condanna penale, quantomeno confermata in grado d'ap-

pello; in base al nuovo comma 1 il divieto di accesso ai locali pubblici, la cui durata potrà essere compresa da 1 a 5 anni, potrà essere imposto dal questore anche a colui che abbia riportato una sola denuncia per i reati di cui all'articolo 73 del citato testo unico in materia di stupefacenti. A tale ipotesi viene accomunata quella del soggetto che abbia riportato, per tali reati, una condanna, anche non definitiva. Oltre ad estendere l'ambito di applicazione della misura del divieto di accesso, la nuova formulazione del comma 1 individua gli elementi che dovranno essere presi in considerazione dal questore per decidere in ordine all'applicazione del divieto. Egli dovrà infatti necessariamente: valutare gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria; fondare la decisione sugli accertamenti di polizia. Dalla formulazione del testo, che richiede entrambi questi presupposti – provvedimenti dell'autorità giudiziaria e accertamenti di polizia – si ricava che in realtà la mera denuncia non è sufficiente a fondare la misura del divieto di accesso, essendo necessario che alla denuncia abbiano fatto seguito accertamenti di polizia e che il soggetto sia in qualche modo « pregiudicato » essendo già intervenuti, anche non in relazione a quella specifica denuncia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il decreto-legge non interviene invece sul comma 3 dell'articolo 13 citato; conseguentemente le misure più limitative della libertà personale (obbligo di firma, divieto di allontanamento) continueranno a trovare applicazione solo nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva e previa conferma della misura da parte dell'autorità giudiziaria. Anche la violazione di queste misure, però, al pari della violazione del divieto di accesso ai locali pubblici di cui al comma 1, è ora qualificata come illecito penale. Il decreto-legge, infatti, sostituendo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro colui che viola i divieti e le prescrizioni di cui ai commi 1 e 3. Prima del decreto-legge in esame, invece, tale violazione comportava, salvo che il fatto costi-

tuisse reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 a 40.000 euro e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno.

Evidenza, peraltro, che anche prima della novella in esame l'illecito amministrativo del comma 6 era preceduto dalla clausola di salvezza penale (« salvo che il fatto costituisca reato »). Ciò valeva a consentire comunque l'applicabilità dell'articolo 650 del codice penale, che punisce con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a euro 206 l'inosservanza di un provvedimento dell'autorità dato per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica. Il decreto-legge in esame, dunque, più che attribuire rilievo penale alla violazione del provvedimento del questore, ha inasprito la repressione trasformando l'originaria contravvenzione (punita con la pena alternativa dell'arresto o ammenda) in un delitto (punito con la pena congiunta di reclusione e multa). Il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 11 interviene sull'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, che consente al questore l'applicazione del divieto di accesso a locali pubblici, pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva, o anche solo confermata in appello, nell'ultimo triennio: per reati commessi nel corso di gravi disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento; per reati contro la persona e il patrimonio (esclusi quelli colposi); per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Anche in questo caso il decreto-legge anticipa l'applicabilità della misura, ne estende l'ambito e inasprisce la repressione penale in caso di violazione dei divieti imposti dal questore. In particolare, sostituendo il comma 1 dell'articolo 13-*bis*, il decreto-legge amplia l'ambito soggettivo di applicazione del divieto di accesso ai pubblici esercizi ovvero ai locali di pubblico trattenimento, prevedendo: il divieto di accesso si possa applicare anche a coloro che, negli ultimi 3 anni, abbiano riportato anche solo una denuncia; in precedenza, come detto, la norma richiedeva una condanna definitiva o comunque confermata in grado d'appello; peraltro, in caso di condanna,

ancorché non definitiva, il questore può applicare la misura senza avere riguardo al termine triennale; in merito rammento che, diversamente da quanto previsto all'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017 per i reati connessi agli stupefacenti, non sono qui individuati ulteriori presupposti per l'adozione del provvedimento di divieto, essendo sufficiente la presentazione di una denuncia: la disposizione non fa riferimento né ad accertamenti di polizia né a provvedimenti dell'autorità giudiziaria; che la denuncia per quei reati possa riguardare anche fatti commessi nelle immediate vicinanze dei locali pubblici; che i delitti presupposto siano anche tutti quelli aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, e dunque commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità; viene contestualmente espunto dal catalogo dei reati presupposto il riferimento all'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti, per evitare sovrapposizioni con la misura di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017. Il decreto-legge interviene inoltre per ampliare l'ambito oggettivo di applicazione della misura, cioè i luoghi rispetto ai quali il questore può prevedere il divieto di accesso. Se originariamente l'articolo 13-*bis* prevedeva il divieto di accesso e di stazionamento nei pressi dei pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nei quali fossero stati commessi i reati, o in luoghi analoghi, che il questore doveva specificamente indicare, il decreto-legge aggiunge la possibilità di prevedere il divieto di accesso anche a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati « in ragione delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati ». Un ulteriore ampliamento del campo d'applicazione del divieto d'accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento è previsto dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis*, in base al quale il questore può disporre la misura rispetto a tutti i locali presenti nel territorio dell'intera provincia. In questo caso, però, presuppo-

sto per l'applicazione del divieto è che il soggetto interessato: sia stato condannato per uno dei reati previsti dal comma 1, ancorché con sentenza non definitiva; sia stato posto in arresto o fermo, con provvedimento convalidato dall'autorità giudiziaria. In tal caso, dunque, non è sufficiente la semplice denuncia, ma occorre che l'autorità giudiziaria si sia pronunciata, anche soltanto convalidando la misura restrittiva della libertà personale. Tanto la condanna, quanto la convalida di fermo e arresto, potrebbero essere anche molto risalenti nel tempo, posto che, diversamente dal comma 1 dell'articolo 13-*bis*, il nuovo comma 1-*bis* non circoscrive all'ultimo triennio la valutazione dei presupposti per l'applicazione della misura. Il nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 13-*bis* precisa che al divieto di accesso si accompagna il divieto di stazionamento nei pressi dei locali oggetto di divieto di accesso. Ulteriori modifiche apportate ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13-*bis* hanno funzione di coordinamento, estendendo al divieto su base provinciale del comma 1-*bis* l'applicazione delle disposizioni relative alla durata dei divieti, all'applicabilità a minorenni ultraquattordicenni e alla possibile applicazione dell'ulteriore misura dell'obbligo periodico di comparizione presso l'ufficio di polizia, previa convalida della misura da parte dell'autorità giudiziaria. Il decreto-legge modifica altresì il comma 6 dell'articolo 13-*bis*, per inasprire la pena in caso di violazione dei divieti. Analogamente a quanto stabilito per la violazione del divieto di accesso previsto per contrastare lo spaccio di stupefacenti, anche in questo caso per la violazione della misura imposta dal questore sono previste la reclusione da 6 mesi a 2 anni (in luogo della precedente reclusione da 6 mesi a un anno) e la multa da 8.000 a 20.000 euro (in luogo della multa da 5.000 a 20.000 euro). L'articolo 12 reca disposizioni in materia di contrasto al traffico di stupefacenti via *internet*. In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione, ad opera dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di un elenco, da aggiornare costantemente, dei siti *web* che, sulla

base di elementi oggettivi, si debba ritenere che siano utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o più reati in materia di stupefacenti, commessi mediante l'impiego di mezzi informatici o di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, su richiesta della direzione centrale del servizio antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza l'organo per la sicurezza dei servizi di telecomunicazione provvede ad inserire nell'elenco i siti utilizzati per la commissione di uno o più dei reati in materia di stupefacenti, notificando tale inserimento ai *provider* così da impedire l'accesso ai siti indicati. I *provider* sono chiamati, ai sensi del comma 2, entro sette giorni, ad inibire l'accesso ai siti *web* segnalati attraverso l'utilizzo degli strumenti di filtraggio già operanti con riguardo al contrasto ai reati di pedopornografia e pedofilia. A garanzia dell'osservanza dell'obbligo di inibizione gravante sui *provider* il comma 3 dell'articolo 10 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'accertamento della violazione provvede l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni; mentre la effettiva irrogazione delle sanzioni spetta agli Ispettorati territoriali del Ministero per lo sviluppo economico. La disposizione esclude la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981. Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, la devoluzione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie. Le risorse devono essere destinate al Ministero dell'interno per il potenziamento ordinario e straordinario delle attività volte a rafforzare le azioni di controllo e di accertamento delle violazioni previste dalla disposizione in esame e al Ministero dello sviluppo economico per il rafforzamento dei servizi connessi alle attività di irrogazione delle sanzioni.

Ricorda che l'articolo 13 reca alcune modifiche alla disciplina sul Garante nazionale delle persone private della libertà personale, rimodulandone la denominazione e ridefinendone il ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La disposizione, inoltre, proroga di due anni del mandato dell'attuale Garante nazionale. Più nel dettaglio il comma 1, lettera *a*) interviene sull'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013 modificandone la rubrica al fine di espungere, dalla denominazione del Garante nazionale, il riferimento alle persone detenute. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo inserisce poi dopo il comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge del 2013, una ulteriore disposizione. Il nuovo comma 1-*bis* sancisce l'operatività del Garante nazionale come meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in coerenza con l'obbligo previsto dalla legge 9 novembre 2012 n. 195 di ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. Anche la lettera *c*) del comma 1 aggiunge una ulteriore disposizione all'articolo 7 del decreto-legge n. 146, la quale consente al Garante nazionale di delegare i garanti territoriali per lo svolgimento di specifici compiti nelle materie di propria competenza, quando ricorrono particolari circostanze. Non sono delegabili i compiti di relazione previsti dalla lettera *g*) del comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 146. L'articolo da ultimo prevede una proroga di due anni del mandato dell'attuale Garante nazionale (comma 2).

Segnala che l'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che esso non debba comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Fa presente che l'articolo 15 introduce alcune disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, nella fase

sia amministrativa sia giurisdizionale. In particolare, il comma 1 stabilisce l'applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2020) delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, di cui alla: lettera *a*), che prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possano essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato; lettera *e*), che estende l'ambito di applicazione del divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico in materia di immigrazione; lettera *f*), che riformula le previsioni in materia di permesso di soggiorno per calamità. L'applicabilità immediata riguarda i procedimenti in corso di natura amministrativa, ossia dinanzi alle commissioni territoriali e al questore, nonché di natura giurisdizionale, ossia i procedimenti dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali. Al contempo, è esclusa esplicitamente l'applicabilità immediata delle disposizioni richiamate con riferimento ai procedimenti giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nei quali si stia svolgendo il giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 384, comma secondo, del codice di procedura civile. Il comma 2 dispone in ordine all'applicazione delle disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, anche ai procedimenti pendenti davanti alle commissioni territoriali alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia al 22 ottobre 2020.

Ricorda, infine, che l'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pierantonio ZANETTIN (FI) desidera svolgere alcune considerazioni preliminari sul decreto-legge in esame, che ritiene non disporre degli indispensabili requisiti di necessità e urgenza. Sottolinea, infatti, che la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento precede solo di pochi giorni

l'attentato di Nizza, il cui responsabile è giunto in Francia attraverso l'Italia, sbarcando a Lampedusa. Evidenziando il grave imbarazzo istituzionale per la vicenda, ritiene che tale episodio sia la dimostrazione che il provvedimento in discussione non sia necessario né urgente, ma che anzi vada in una direzione opposta a quella che si dovrebbe adottare nei confronti delle politiche in materia di immigrazione. Rileva, inoltre, per quanto attiene al merito del decreto-legge, che l'articolo 2, disponendo in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, prevede che il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva per gravi motivi debba essere adottato dal tribunale in composizione collegiale. In proposito sottolinea che il disegno di legge delega sulla riforma del processo penale all'esame della Commissione Giustizia prevede che il giudizio di appello possa svolgersi davanti a un giudice monocratico, come peraltro criticamente rilevato da illustri auditi, quale il professor Spangher durante l'indagine conoscitiva in corso. A suo avviso, pertanto, la citata disposizione del decreto-legge, che costituirà un aggravio per gli uffici giudiziari, rappresenta una discrasia, prevedendo il rito collegiale per le decisioni in merito alle domanda dei richiedenti asilo, la cui garanzia viene invece tolta al cittadino ricorrente in appello.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel dare la parola al collega Turri, lo invita a tenere conto del limitato tempo a disposizione, considerato che a breve è previsto lo svolgimento di una seduta delle Commissioni riunite II e III, rammentando inoltre che alla discussione preliminare sul provvedimento in oggetto sarà dedicata la seduta fissata per domani.

Roberto TURRI (LEGA) fa preliminarmente presente che il suo intervento, per quanto vertente piuttosto sull'ordine dei lavori, è stato stimolato dai contenuti della relazione del collega Bordo, che ha evidenziato l'ampiezza dei profili di competenza della Commissione Giustizia contenuti nel decreto-legge in esame. Sottolinea di essere

tuttora in attesa degli intendimenti del Presidente della Camera con riguardo alla richiesta avanzata dalle forze di opposizione, sull'esito della quale non nutre molte speranze, di riassegnare il provvedimento in sede referente alle Commissioni riunite I e II. Preannuncia pertanto l'intenzione di riproporre la questione in sede di Ufficio di presidenza, chiedendo che quantomeno venga consentito alla Commissione Giustizia di esprimere un parere rinforzato, prevedendo inoltre lo svolgimento di un ciclo di audizioni concentrato sulle parti di competenza.

Mario PERANTONI, *presidente*, rinviando alle determinazioni dell'Ufficio di presidenza svoltosi nella giornata di ieri, nel confermare che tutti i colleghi potranno seguire le audizioni previste dalla Commissione Affari costituzionali, avanza la proposta di acquisire anche osservazioni scritte da parte di soggetti competenti per i profili relativi alla giustizia. Assicura che la proposta di parere verrà comunque predisposta dopo la conclusione del ciclo di audizioni presso la Commissione Affari costituzionali, al fine di consentire a tutti di esaminare le questioni poste in quella sede e di sottoporre al relatore le proprie osservazioni. Ritiene che in tal modo si possa raggiungere l'obiettivo di esprimere un parere – che, ricorda, ha natura rinforzata – adeguato all'importanza della materia oggetto del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30 e dalle 14.45 alle 14.55.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.*

**La seduta comincia alle 15.10.**



Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Audizione di Francesco Caprioli, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Torino (in videoconferenza), di Agostino De Caro, professore di Diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise e di Mauro Ronco, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova (in videoconferenza).

(Svolgimento e rinvio).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione, Francesco CAPRIOLI, *professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Torino* (in videoconferenza), Agostino DE CARO, *professore*

*di diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise e Mauro RONCO, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova* (in videoconferenza).

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, l'onorevole Giulia SARTI (M5S).

Catello VITIELLO (IV), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di poter rinviare il seguito dell'audizione, e quindi la formulazione dei quesiti da parte dei deputati agli auditi, ad altra seduta, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Mario PERANTONI, *presidente*, preso atto della disponibilità degli auditi a proseguire in altra data l'audizione, li ringrazia per il loro intervento e rinvia l'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente della Camera di Commercio italiana in Cina, Paolo Bazzoni (*Svolgimento e conclusione*) ..... 55

#### COMITATO DEI NOVE:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 223-A e abb ..... 56

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento del Ministero dell'Interno per le Libertà civili e l'Immigrazione per i Rifugiati, Dottor Michele Di Bari (*Svolgimento e conclusione*) ..... 56

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Pino CABRAS.*

#### La seduta comincia alle 8.45.

**Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.**

**Audizione, in videoconferenza, del Presidente della Camera di Commercio italiana in Cina, Paolo Bazzoni.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pino CABRAS, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo BAZZONI, *Presidente della Camera di Commercio italiana in Cina*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Simona SURIANO (M5S), Paolo FORMENTINI (LEGA), Vito COMENCINI (LEGA), Yana Chiara EHM (M5S) e Pino CABRAS, *presidente*.

Paolo BAZZONI, *Presidente della Camera di Commercio italiana in Cina*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Pino CABRAS, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**COMITATO DEI NOVE**

*Mercoledì 4 novembre 2020.*

**Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.**

**C. 223-A e abb.**

Il Comitato si è riunito dalle 15 alle 15.15.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.**

**Audizione, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento del Ministero dell'Interno per le Libertà civili e l'Immigrazione per i Rifugiati, Dottor Michele Di Bari.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Michele DI BARI, *Capo del Dipartimento del Ministero dell'Interno per le Libertà civili e l'Immigrazione per i Rifugiati*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Laura BOLDRINI (PD), a più riprese, e Yana Chiara EHM (M5S).

Michele DI BARI, *Capo del Dipartimento del Ministero dell'Interno per le Libertà civili e l'Immigrazione per i Rifugiati*, risponde ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla Giornata delle Forze armate e dell'Unità nazionale .....	57
Sulla pubblicità dei lavori .....	57
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole) .....	57
ALLEGATO (Relazione approvata) .....	63
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) .....	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2020. – Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

#### La seduta comincia alle 14.30.

#### Sulla Giornata delle Forze armate e dell'Unità nazionale.

Gianluca RIZZO, *presidente*, rammenta che oggi, 4 novembre, ricorre la Giornata delle Forze armate e dell'Unità nazionale. Anche a nome della Commissione, esprime sentimenti di profonda gratitudine e apprezzamento nei confronti di tutti i militari italiani, donne e uomini, impegnati in Italia e all'estero, per la dedizione con cui ogni

giorno svolgono il loro lavoro a servizio del Paese.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

#### Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

#### C. 2670 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 ottobre, il relatore, onorevole Losacco, ha illustrato, per le parti di competenza della IV Commissione, i contenuti del disegno di legge e che non sono state presentate proposte emendative entro il termine previsto.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, espone la sua relazione (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Angelo TOFALO esprime condivisione e si associa alle parole di ringraziamento espresse dal presidente, in occasione della Giornata nazionale delle Forze armate.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) rammenta come, sul tema del trasferimento delle competenze in materia di beni a duplice uso dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Lega si sia espressa contrariamente già in occasione dell'esame del decreto-legge n. 104 del 2019, che ha per l'appunto introdotto tale modifica. Si tratta, a suo avviso, di un'innovazione della disciplina dettata non da effettive esigenze di funzionalità, bensì da un « vezzo » politico relativo ad avvicendamenti verificatisi nei vertici dei dicasteri durante la successione dei Governi di questa legislatura. Anche a nome del proprio gruppo, preannuncia, dunque, un voto contrario.

Salvatore DEIDDA (FDI) manifesta stupore per l'atteggiamento della maggioranza e del Governo, volto ad evitare la discussione su temi strategici e di importanza vitale in un momento così difficile per il Paese. Avrebbe voluto che il provvedimento si fosse soffermato sulle cause che hanno permesso la diffusione della pandemia da Covid-19 all'interno dei confini dell'Unione europea, oppure che si fosse affrontato il tema della difesa dei confini meridionali attraverso la creazione di un blocco navale nel Mediterraneo di controllo del flusso migratorio. Ritiene che l'Italia dovrebbe fare sentire le sue ragioni all'interno delle istituzioni europee ed invita i gruppi che

sostengono l'attuale maggioranza a non rimanere inerti.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) apprezza la proposta di relazione avanzata dal collega Losacco ed osserva che le modifiche apportate alla disciplina in materia di beni a duplice uso rispondono all'esigenza di armonizzare la nostra disciplina a quella vigente negli altri Paesi europei, dando seguito all'intensa attività diplomatica intercorsa a livello europeo. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo del M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.**

**C. 2727 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, introduce l'esame del decreto-legge n. 130 del 2020, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 ottobre, rilevando che esso apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 53 del 2019, in materia di immigrazione e protezione internazionale. Evidenzia, quindi, che il decreto si compone di 16 articoli ed interessa i profili di competenza della Commissione Difesa con riguardo ad alcune disposizioni dettate all'articolo 1, che apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).

In particolare, la lettera c) del comma 1 sopprime una disposizione introdotta dal cosiddetto decreto sicurezza-bis (decreto-

legge n. 53 del 2019) all'articolo 11, comma 1-ter del Testo unico dell'immigrazione sul procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendola con la disciplina recata dal comma successivo (articolo 1, comma 2). Osserva che la disposizione soppressa prevedeva che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri, potesse – nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia – limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale (salvo che si trattasse di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale), sia per motivi di ordine e sicurezza pubblica, sia quando si concretizzassero – limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti – le condizioni previste all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nella quale si considera come pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero il passaggio di una nave straniera se, nel mare territoriale, la nave sia impegnata, tra le altre, in un'attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero.

Sottolinea, quindi, che la lettera d) del comma 1, a sua volta, sopprime i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell'articolo 12 del Testo unico dell'immigrazione introdotte sempre dal decreto-legge n. 53 del 2019, recanti le disposizioni sulla multa a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione. Anche su tale materia interviene il successivo comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame, modificando il Codice della navigazione. Al riguardo, ricorda che il comma 6-bis dell'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione prevedeva che, in caso di viola-

zione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, e salve le sanzioni penali quando il fatto costituisca reato, si applicasse al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000 (con estensione della responsabilità solidale all'armatore della nave). Esso prevedeva, inoltre, che fosse disposta anche la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione. Il comma 6-ter disponeva circa la custodia delle navi sequestrate nonché gli oneri relativi alla gestione, mentre il comma 6-quater stabiliva che, quando il provvedimento di confisca fosse divenuto inoppugnabile, la nave fosse acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne avesse avuto l'uso. La nave per la quale non fosse stata presentata istanza di affidamento o richiesta in assegnazione sarebbe stata, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sarebbero state destinate alla distruzione.

La nuova disciplina, ora recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni della Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno – di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri – possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Ricorda che l'articolo 83 del codice della navigazione dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di

concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino. È altresì previsto un potere di intervento posto in capo al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per motivi di ordine pubblico, nonché per motivi di sicurezza pubblica e per motivi dovuti al concretizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione di Montego Bay, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.

Diversamente, dunque, dalla disposizione abrogata, il provvedimento di limitazione o divieto previsto dalla nuova disciplina può ora riguardare il transito e la sosta delle navi, anziché il transito o la sosta, e non fa più riferimento all'ingresso delle medesime.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame aggiunge che tale previsione non trova applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, nonché dello statuto dei rifugiati. Resta espressamente fermo quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria del 2000, entrato in vigore il 1° gennaio 2004. Si interviene, quindi, sulle sanzioni da applicare in caso di navigazione in zone vietate, disponendo che nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica la pena della multa va da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000. Tale previsione si aggiunge a quanto stabilito dall'articolo 1102 del codice della navigazione che dispone la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 516 euro per il comandante della nave che non osservi il divieto o il limite di

navigazione stabiliti ai sensi dall'articolo 83 del medesimo codice.

Segnala, poi, che gli articoli da 2 a 5 del decreto-legge recano disposizioni che intervengono in materia di procedura di esame delle domande di protezione internazionale, di trattenimento degli stranieri, o sulla platea dei beneficiari dei servizi di accoglienza sul territorio per i migranti prestati dagli enti locali e sui percorsi di integrazione, mentre gli articoli da 6 a 10 prevedono modifiche di norme penali in materia di immigrazione.

Infine, le rimanenti disposizioni recano misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere a conclusione del dibattito.

Salvatore DEIDDA (FDI) rileva come, anche in questo provvedimento, il Governo e la maggioranza attribuiscono priorità a temi del tutto distanti da quelle che sono le necessità impellenti del Paese. Non si affrontano le questioni legate all'emergenza epidemiologica, né tantomeno si focalizza l'attenzione sui problemi del terrorismo e della sicurezza internazionale. Lamenta l'inerzia del Governo e della Ministra degli interni di fronte all'invasione di migranti che stanno sbarcando sulle coste italiane ed anche nella sua isola, la Sardegna, senza alcun controllo e senza tracciare i loro successivi spostamenti. Ritiene profondamente errate alcune novità introdotte dal decreto-legge come, ad esempio, la disposizione che ammette le calamità tra le cause che possano consentire l'ottenimento del permesso di soggiorno. Al contrario sarebbe opportuno aumentare gli sforzi per arrestare i criminali che lucrano sul traffico di esseri umani finanziando il terrorismo internazionale con i proventi della loro attività illecita.

Invita, dunque, i colleghi della maggioranza a riflettere sulle vere priorità del Paese e a rinunciare a supportare provvedimenti la cui unica finalità è di permettere



la prosecuzione, a tutti i costi, dell'azione del Governo.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) rammenta che il quadro normativo delineato dai cosiddetti decreti sicurezza era frutto della maggioranza che sosteneva il Governo formatosi ad inizio legislatura e che i provvedimenti emanati d'urgenza dall'Esecutivo erano stati ampiamente modificati in sede di conversione dai due rami del Parlamento. Proprio sulle modifiche introdotte dalle Camere al Testo unico sull'immigrazione si venne a concentrare l'attenzione del Capo dello Stato, che formulò alcune osservazioni riferite, in particolare, a due soli aspetti: le dimensioni delle sanzioni comminate per la violazione delle leggi in materia di immigrazione e l'ampliamento delle fattispecie del reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Fa presente, quindi, che a fronte di alcuni specifici rilievi sollevati dal Presidente della Repubblica, il decreto-legge n. 130 interviene in maniera molto più estesa sulla materia, superando quasi completamente la precedente disciplina.

Evidenzia, quindi, che quasi il 90 per cento di coloro che raggiungono l'Italia attraverso i canali d'immigrazione non ufficiali non appartengono alle categorie di soggetti meritevoli della protezione internazionale e che le norme restrittive adottate con i precedenti decreti sicurezza avevano consentito di ridurre notevolmente i costi legati alla gestione dei centri accoglienza per richiedenti asilo, con risparmio di risorse pubbliche. Viceversa, le nuove disposizioni introdotte non appaiono condivisibili. Preoccupa la possibilità di entrare illegalmente nel nostro Paese e di poter richiedere il ricongiungimento familiare, l'abolizione dell'obbligo di assicurazione sanitaria, la mancata previsione di applicare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale nei confronti degli operatori che effettuano i controlli, riservandolo alle sole Forze di polizia. Infine, manifesta perplessità sulla proroga, disposta all'articolo 13, del mandato del collegio attualmente in carica del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Nel ribadire, quindi, l'inopportunità di una simile riforma, auspica che il provvedimento possa essere rivisto in sede di esame parlamentare.

Fabio Massimo BONIARDI (LEGA) riferisce la sua esperienza, in qualità di membro della Commissione affari costituzionali, durante l'esame in sede referente dei decreti-legge sicurezza, al fine di sottolineare l'ottimo lavoro che fu fatto dalla Commissione, confermato dai dati che il dicastero degli interni ha fornito in questi anni. Rafforza, quindi, le considerazioni del collega Ferrari e ricorda che i provvedimenti adottati dal Governo Lega Cinque Stelle furono frutto di una scelta politica, mentre il nuovo corso inaugurato dalla Ministra Lamorgese sta producendo un incremento esponenziale degli sbarchi clandestini ed un aumento delle spese per le esigenze di immigrati, che provengono, per la maggior parte, da Paesi dove non vi sono guerre.

Luca FRUSONE (M5S) ringrazia la relatrice per avere sintetizzato un provvedimento così importante, senza trascurare alcun elemento di rilievo. Considera quello dell'immigrazione un tema sicuramente prioritario, se non altro perché se ne discute da lungo tempo e le relative problematiche sono diventate oramai croniche. Rileva, poi, che alcuni aspetti della previgente disciplina meriterebbero di essere approfonditi. In particolare, sarebbe utile capire quale effetto deterrente potrebbe avere il sequestro delle navi utilizzate per gli sbarchi clandestini. Anche alcune nuove disposizioni dovrebbero essere oggetto di un'analisi più accurata. Si domanda, ad esempio, se la comunicazione al Centro di soccorso possa essere utilizzata dalle navi per derogare alla disciplina sul divieto di transito nelle acque costiere. Fa presente, inoltre, che le calamità naturali che consentono l'ottenimento del permesso di soggiorno sono esclusivamente quelle previste dalle risoluzioni dell'ONU. Infine, condivide pienamente le modifiche che il provvedimento introduce a seguito dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La IV Commissione (Difesa), esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 » (C. 2670 – Governo);

considerato che nel disegno di legge europea vengono di norma inserite norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso EU Pilot;

evidenziato che il disegno di legge europea 2019-2020 contiene 34 articoli, suddivisi in 9 capi, che intervengono in diversi settori, dalla libera circolazione di persone, beni e servizi e merci allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dagli affari economici e monetari alla sanità, dalla protezione dei consumatori all'ambiente e all'energia;

sottolineato che in tali ambiti il disegno di legge in esame è volto ad agevolare la chiusura di dieci procedure d'infrazione, attuare dodici regolamenti europei e a garantire la corretta attuazione di cinque direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;

rilevato che l'articolo 10 reca disposizioni per l'attuazione al regolamento (CE) n. 428/2009 attraverso una modifica al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221,

considerato che il regolamento (CE) n. 428/2009 prevede un regime europeo di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al fine di creare

un sistema uniforme europeo per controllare l'esportazione, il trasferimento, il transito e l'intermediazione di tali prodotti;

preso atto che la modifica inserita chiarisce che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia l'autorità deputata a individuare i Paesi e i prodotti per i quali attivare lo strumento delle autorizzazioni nazionali di esportazioni dei prodotti a duplice uso, nonché ad emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni, relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica;

rilevato che il decreto-legge n. 104 del 2019, oltre a trasferire dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso e della cooperazione internazionale, ha, altresì, previsto che il comitato consultivo venga nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e che di questo faccia parte il direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento-UAMA del MAECI, che svolge le funzioni di presidente e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché uno dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	64
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	64
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	72
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	74
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	65
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	71

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Luigi MARATTIN, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione la

deputata Lucia Albano, alla quale porge i migliori auguri di buon lavoro.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 ottobre scorso il relatore Scerra ha illustrato i contenuti del provvedimento e che sono state successivamente presentate, limitatamente alle parti di competenza della Commissione Finanze, due proposte emendative: gli articoli aggiuntivi Baratto 18.01 e 18.02 (*vedi allegato 1*). Avverte quindi che l'articolo aggiuntivo Baratto 18.02, che reca le modalità di rimborso della addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica a seguito della sua abrogazione ad opera dell'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 16 del 2012, in recepimento delle previsioni della direttiva 2008/118/CE, deve ritenersi inammissibile. Ciò in quanto detto articolo aggiuntivo reca una mera disciplina interna, applicativa del citato articolo 4, con il quale è già stata recepita la corrispondente disposizione europea, e non appare pertanto direttamente volto a superare una mancata conformità dell'ordinamento nazionale a quello europeo.

Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sull'articolo aggiuntivo Baratto 18.01.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Baratto 18.01.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Baratto 18.01.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione predisposta dal relatore e nomina il

deputato Scerra quale relatore presso la XIV Commissione.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.**

**C. 2413 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SANI (PD), *relatore*, avverte che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2413 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

L'Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra le due Parti ed è integrato da *memorandum* d'intesa che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.

Passando ad illustrare il contenuto dell'Accordo, segnala che gli articoli da 1 a 5 definiscono la terminologia utilizzata nell'Accordo; richiamano le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944; individuano i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, quali il diritto di sorvolo, il diritto di scalo tecnico e il diritto di svolgere attività commerciali e prevedono i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione d'esercizio.

Le norme contenute negli articoli da 6 a 10 stabiliscono l'applicabilità delle leggi e dei regolamenti di una Parte contraente, relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali, anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente; pre-

vedono il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità degli aeromobili e delle licenze e qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente, riservando comunque alle Parti il diritto di rifiutare detto riconoscimento; stabiliscono le condizioni in base alle quali le Parti si conformano alla legislazione in materia di sicurezza aerea (*safety*) e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (*security*), nonché le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso.

Di specifico interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 11, che regola gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo. Tuttavia, viene esplicitato che nulla impedisce all'Italia di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel territorio nazionale per essere utilizzato da un vettore del Ruanda che operi per viaggi interni al territorio italiano o dall'Italia in un altro Stato dell'Unione europea.

I successivi articoli da 12 a 23 si occupano della concorrenza leale in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare; delle tariffe, da improntare ai principi di libera concorrenza e non discriminazione; del trasferimento dei proventi, in valuta locale o convertibile, derivanti dal trasporto di persone e cose; dei principi e delle modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso; della rappresentanza dei vettori aerei; dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, mediante utilizzo delle infrastrutture aeroportuali; dei sistemi di prenotazione computerizzati; degli accordi di cooperazione; delle statistiche; delle consultazioni finalizzate a garantire il rispetto dell'Accordo ed eventuali procedure di emendamento da attuare sulla base del mutuo consenso; della composizione delle controversie sull'applicazione o sull'interpretazione dell'Accordo e della facoltà di adesione delle Parti contraenti ad accordi multilaterali che investano argomenti trattati dall'Accordo.

Infine gli articoli da 24 a 26 regolamentano il diritto di recesso unilaterale; pongono l'obbligo di registrazione dell'Accordo

presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile – ICAO e subordinano l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo al perfezionamento delle rispettive procedure interne.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 al comma 1 contiene una clausola di invarianza finanziaria, mentre il comma 2 prevede che ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 19 e 21 dell'Accordo – relativi agli accordi di cooperazione, alle consultazioni tra le Parti e alle procedure emendative dell'Accordo – si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.**

**C. 2414 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco LACARRA (PD), *relatore*, evidenzia che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2414 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.



L'Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi ed è integrato da *memorandum* d'intesa che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.

Passando ad illustrare il contenuto dell'Accordo, evidenzia che gli articoli da 1 a 6 definiscono la terminologia utilizzata nell'Accordo; tutelano la concorrenza, precisando che nessuna disposizione dell'Accordo è volta a favorire distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza; richiamano le norme della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale del 1944; individuano i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, quali il diritto di sorvolo, il diritto di scalo tecnico e il diritto di attività commerciale; definiscono i principi generali da applicare in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare e prevedono l'applicabilità delle leggi e dei regolamenti di una Parte contraente, relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali, anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente.

Gli articoli da 7 a 11 riguardano designazione e autorizzazioni di esercizio, stabilendo i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate; stabiliscono i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio; richiamano il rispetto degli obblighi internazionali relativi alla protezione della navigazione aerea da atti illeciti (*aviation security*); prevedono il riconoscimento dei certificati e delle licenze degli aeromobili e delle qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente e stabiliscono le condizioni di base per conformarsi alla legislazione in materia di sicurezza aerea (*aviation safety*).

Segnala quindi in particolare l'articolo 12, di specifico interesse per la Commissione Finanze, che regola gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo. Tuttavia, viene espli-

citato che nulla impedisce all'Italia di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel territorio nazionale per essere utilizzato da un vettore delle Filippine che operi per viaggi interni al territorio italiano o dall'Italia in un altro Stato dell'Unione europea.

I successivi articoli da 13 a 18 definiscono le modalità per l'imposizione di oneri e diritti aeroportuali, nel rispetto del principio di non discriminazione; disciplinano le opportunità commerciali delle Parti; riconoscono la possibilità di intese di cooperazione, come *code sharing*, *block space* e *leasing* di aeromobili; consentono a ciascun vettore autorizzato di organizzare autonomamente i servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte; disciplinano il cambio e il trasferimento delle entrate, consentendo, su base reciproca, il trasferimento dei proventi, e definiscono il regime di predisposizione e applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati.

Gli articoli da 19 a 22 prevedono lo scambio dei dati di traffico e dei dati statistici; la possibilità di richiedere consultazioni e la procedura di emendamento dell'Accordo; la modifica dell'Accordo in conseguenza dell'entrata in vigore di convenzioni o accordi multilaterali sul trasporto aereo ai quali aderiscono entrambe le Parti e disciplina la composizione delle controversie, da effettuare in primo luogo tramite negoziato e, in caso di esito negativo, attraverso i canali diplomatici.

Infine gli articoli da 23 a 25 regolamentano il diritto di recesso unilaterale; pongono l'obbligo di registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile – ICAO e subordinano l'entrata in vigore dell'Accordo stesso al perfezionamento delle rispettive procedure interne.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, osserva che questo consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 al comma 1 contiene una clausola di invarianza finanziaria, mentre il comma 2 prevede che ad

eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo – relativi agli accordi di cooperazione, alle consultazioni tra le Parti e alle procedure emendative dell'Accordo – si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.**

**C. 2416 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), *relatrice*, avverte che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2416 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

L'Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi ed è integrato da *memorandum* d'intesa che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.

Passando ad illustrare il contenuto dell'Accordo, fa presente che gli articoli da 1 a 5 definiscono la terminologia utilizzata nell'Accordo; stabiliscono le regole sulla competizione e il divieto di pratiche anti-competitive; richiamano le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944; individuano i diritti che le

Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, quali il diritto di sorvolo, il diritto di scalo tecnico e il diritto di svolgere attività commerciali e definiscono i principi generali da applicare in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare.

Si prevede quindi l'applicabilità delle leggi e dei regolamenti di una Parte contraente, relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali, anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente (articolo 6).

Gli articoli da 7 a 11 riguardano designazione e autorizzazioni di esercizio, stabilendo i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate; stabiliscono i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio; richiamano il rispetto degli obblighi internazionali relativi alla protezione della navigazione aerea da atti illeciti (*aviation security*); prevedono il riconoscimento dei certificati e delle licenze degli aeromobili e delle qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente e stabiliscono le condizioni di base per conformarsi alla legislazione in materia di sicurezza aerea (*aviation safety*).

Sottolinea poi che è di specifico interesse per la Commissione Finanze l'articolo 12, che regola gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo. Tuttavia, viene esplicitato che nulla impedisce all'Italia di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel territorio nazionale per essere utilizzato da un vettore delle Seychelles che operi per viaggi interni al territorio italiano o dall'Italia in un altro Stato dell'Unione europea.

I successivi articoli da 13 a 18 definiscono le modalità per l'imposizione di oneri e diritti aeroportuali, nel rispetto del principio di non discriminazione; disciplinano le opportunità commerciali delle Parti; riconoscono la possibilità di intese di coope-

razione, come il *code sharing* e il *block space*; consentono a ciascun vettore autorizzato di organizzare autonomamente i servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte, utilizzando le infrastrutture aeroportuali; disciplinano la conversione e il trasferimento delle entrate, consentendo, su base reciproca, il trasferimento dei proventi, e definiscono il regime di predisposizione e applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati.

Gli articoli da 19 a 22 prevedono lo scambio dei dati di traffico e dei dati statistici; la possibilità di richiedere consultazioni e la procedura di emendamento dell'Accordo; la modifica dell'Accordo in conseguenza dell'entrata in vigore di convenzioni o accordi multilaterali sul trasporto aereo ai quali aderiscono entrambe le Parti e disciplina la composizione delle controversie, da effettuare in primo luogo tramite negoziato e, in caso di esito negativo, attraverso i canali diplomatici.

Infine gli articoli da 23 a 25 regolamentano il diritto di recesso unilaterale; pongono l'obbligo di registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile – ICAO e subordinano l'entrata in vigore dell'Accordo stesso al perfezionamento delle rispettive procedure interne.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, segnala che esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 al comma 1 contiene una clausola di invarianza finanziaria, mentre il comma 2 prevede che ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo – relativi agli accordi di cooperazione, alle consultazioni tra le Parti e alle procedure emendative dell'Accordo – si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.**

**C. 2580 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca MIGLIORINO (M5S), *relatore*, avverte che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2580, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

L'Accordo si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni stipulate dall'Italia per evitare le doppie imposizioni e si propone di realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti, nonché di costituire un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani che intraprendono un interscambio commerciale e finanziario con la Cina.

Ricorda che tra Italia e Cina è già in vigore, dal 1990, un Accordo per evitare le doppie imposizioni, mentre un analogo Accordo è stato stipulato nel 2013 con la Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong. L'Accordo oggetto della ratifica in esame, che si compone di 30 articoli e un Protocollo, costituisce un aggiornamento dei precedenti Accordi alla luce dell'evoluzione degli standard internazionali e si conforma allo schema-base dell'OCSE, con

l'accoglimento di alcune disposizioni contenute nel modello ONU sulla materia.

Ai sensi dell'articolo 1, l'Accordo si applica alle persone, fisiche e giuridiche, residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti e, sotto il profilo oggettivo, è limitata all'imposizione sui redditi, costituita – per la parte italiana – dall'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, dall'imposta sul reddito delle società – IRES e dall'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP (articolo 2). Gli articoli da 3 a 5 recano definizioni, con particolare riguardo a quella di residente e di stabile organizzazione.

Gli articoli da 6 a 9 individuano lo Stato nel quale sono sottoposte a tassazione alcune tipologie di reddito.

Nello specifico:

i redditi immobiliari sono sottoposti a tassazione nello Stato nel quale sono situati gli immobili;

gli utili delle imprese sono tassati nello Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata: in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio, ma solo nella misura imputabile a tale stabile organizzazione;

gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione;

per gli utili di imprese associate, si prevede che gli Stati contraenti possano effettuare rettifiche dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali, procedendo ai conseguenti aggiustamenti in conformità alla procedura amichevole prevista dall'articolo 26 dell'Accordo.

Gli articoli da 10 a 12 disciplinano la tassazione dei redditi di capitale (dividendi,

interessi e *royalties*), individuando un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte e fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo nella misura del 10 per cento. Al riguardo, la relazione introduttiva chiarisce come le aliquote massime di prelievo che la Cina potrà applicare appaiano in linea con quelle concordate nelle convenzioni stipulate da Pechino con i maggiori Stati europei, conferendo perciò agli investitori italiani la possibilità di una operatività paritaria rispetto ai maggiori concorrenti europei.

Quanto alle plusvalenze, l'articolo 13, con alcune eccezioni, prevede l'imposizione nello Stato di residenza del cedente.

Le eccezioni a tale principio riguardano le plusvalenze derivanti da:

cessioni di beni immobili, che sono tassate nello Stato in cui si trova l'immobile;

cessioni di beni mobili appartenenti a una stabile organizzazione o a una base fissa, che sono tassate nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa;

cessioni di navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale, che sono tassate nel Paese in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

Al trattamento fiscale sui redditi derivanti da professioni indipendenti è dedicato l'articolo 14, a quello sui redditi da lavoro subordinato l'articolo 15, ai gettoni di presenza l'articolo 16, mentre l'articolo 17 riguarda il trattamento fiscale dei redditi da attività di artisti e sportivi.

L'articolo 18 disciplina le pensioni, prevedendone la tassazione nello Stato di residenza del beneficiario, salvo che per i pagamenti erogati per mezzo di un sistema previdenziale pubblico, che sono imponibili nello Stato dove è effettuata l'erogazione, mentre l'articolo 19, dedicato alle remunerazioni e alle pensioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte.

Per studenti e apprendisti (articolo 20) viene prevista un'esenzione dalla tassazione nello Stato in cui questi sono temporaneamente soggiornanti, a condizione che i redditi provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato. Per i redditi di insegnanti e ricercatori temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti, l'articolo 21 dispone una esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgono attività di ricerca o insegnamento.

Per quanto riguarda il trattamento dei redditi diversi da quelli trattati negli articoli precedenti, l'articolo 22 prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'articolo 23 prevede, per quanto concerne l'Italia, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria, in armonia con la scelta adottata in tutte le convenzioni già concluse dal nostro Paese.

L'articolo 24, volto a prevenire abusi sull'Accordo, prevede che nessun beneficio sarà concesso in relazione a un elemento di reddito, qualora vi sia la ragionevole presunzione che l'ottenimento di tale beneficio abbia motivato essenzialmente un'intesa o una transazione che ha prodotto quell'elemento di reddito.

I successivi articoli dispongono quindi: un principio di non discriminazione (articolo 25); una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi all'Accordo (articolo 26); lo scambio di informazioni fra le Autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo (articolo 27); l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per i membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari (articolo 28).

L'articolo 29 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo e l'applicabilità temporale delle sue disposizioni. Prevede inoltre

che dalla data di applicabilità delle disposizioni dell'Accordo in esame cesserà di avere effetto il precedente Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese sulle doppie imposizioni.

L'articolo 30, infine, prevede la durata indeterminata dell'Accordo e ne individua le modalità di denuncia.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, segnala che esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 provvede, al comma 1, alla copertura dell'onere derivate dal provvedimento, valutato in 10,353 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mentre il comma 3 evidenzia che all'attuazione dell'articolo 27 dell'Accordo, relativo allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti degli Stati contraenti, si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 stabilisce infine che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In considerazione di quanto testé esposto, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.30.



## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 18.

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Disposizioni in materia di nota di variazione IVA. Corretta attuazione della direttiva 2006/112/CE. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-246/16)*

1. L'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che nei casi in cui vengano meno, anche parzialmente, le operazioni rispetto alle quali sia emessa fattura dopo la registrazione, con conseguente riduzione dell'ammontare imponibile, è sempre riconosciuto il diritto del creditore di emettere la nota di variazione in diminuzione in presenza di una ragionevole probabilità che il credito non sia onorato, salvo poi rivalutare la base imponibile nell'ipotesi in cui il debitore effettui il pagamento inizialmente ritenuto improbabile e, come tale, escluso dalla base imponibile.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in tutti i casi in cui la riduzione dell'ammontare imponibile è dovuta a nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione del contratto oppure nei casi di mancato pagamento derivante dall'apertura di una procedura concorsuale o esecutiva individuale rimasta infruttuosa, oppure infine a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di un piano attestato

ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.

**18. 01.** Baratto, Giacometto, Martino, Porcietto, Cattaneo, Giacomoni.

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Adeguamento alla direttiva 2008/118/CE in materia di addizionali provinciali sull'energia elettrica. Attuazione delle sentenze della Cassazione civile n. 15198/2019 e n. 27099/2019 in materia di addizionali provinciali sull'energia elettrica)*

1. L'addizionale sull'accisa dell'energia elettrica versata ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e nei limiti dalla stessa disposizione stabiliti è rimborsata ai soggetti sostituiti d'imposta dai rispettivi contribuenti finali, fornitori o venditori di energia elettrica, in possesso, per i periodi di imposta 2010 e 2011, dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione. La richiesta di rimborso è soggetta alla presentazione di richiesta inoltrata a mezzo PEC al fornitore o venditore di energia elettrica indicante almeno:

*i)* il riferimento al contratto stipulato e alla sua durata;

*ii)* i consumi in Kwh annui maturati dal consumatore per le annualità 2010-2011.



2. I contribuenti finali, fornitori o venditori di energia elettrica, in possesso, per i periodi d'imposta 2010-2011, dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione, che rimborsino o abbiano rimborsato le somme di cui al comma 1 nei periodi di imposta 2019-2020-2021, hanno

diritto di portare in deduzione i rispettivi versamenti.

**18. 02.** Baratto, Giacometto, Martino, Porcietto, Cattaneo, Giacomoni.

*(Inammissibile)*

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2670, recante « *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020* »;

preso atto che il capo III reca disposizioni in materia di fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni e che il Capo IV reca disposizioni in materia di affari economici e monetari;

visto, in particolare, il contenuto dell'articolo 16, volto ad attuare nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2018/1910, con la quale sono armonizzate alcune norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070;

considerato altresì il disposto dell'articolo 18 che – in attuazione della direttiva 2014/17/UE – propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti

in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, al fine di integrare nella normativa nazionale le regole in materia di « passaporto europeo » di tali soggetti, ovvero le disposizioni che consentono loro operare su tutto il territorio dell'Unione ove già autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri;

osservati inoltre i contenuti dell'articolo 19 – volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese – e dell'articolo 20, che introduce nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) misure finalizzate a garantire l'attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04928 Butti: Tempi di realizzazione della variante alla SS n. 342 briantea nel territorio di Olgiate Comasco (CO) .....	76
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	81
5-04929 Gagliardi: Ripristino della viabilità e rimozione dei detriti dall'alveo del fiume Magra a seguito della caduta del ponte di Albiano.	
5-04930 Mazzetti: Tempi e modalità per il ripristino della viabilità e la ricostruzione del ponte di Albiano Magra, anche alla luce dei dubbi interpretativi sul ruolo del commissario straordinario .....	76
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	82
5-04931 Pezzopane: Tempi di nomina del commissario straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 Roma-L'Aquila e A25 Roma-Pescara .....	77
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	84
5-04932 Deiana: Realizzazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici sulla rete autostradale .....	78
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	85
5-04933 Lucchini: Ritardi nella costituzione della società pubblica «infrastrutture Milano Cortina 2020-2026» .....	78
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	86
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00555 Braga: Rafforzamento dell'istituto dei contratti di fiume ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> ) .....	79
Sull'ordine dei lavori .....	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	80

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Roberto Travasi.

**La seduta comincia alle 14.35.**

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata —

ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 — anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento,

aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

**5-04928 Butti: Tempi di realizzazione della variante alla SS n. 342 briantea nel territorio di Olgiate Comasco (CO).**

Alessio BUTTI (FDI), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, sottolinea in particolare che Olgiate Comasco è un grosso centro della provincia di Como, circondato da altri importanti comuni, che insiste sulla strada statale 342, oggetto dell'interrogazione, che registra importanti volumi di traffico. Della variante alla citata strada statale si discute da molto tempo, allorché nel 2001 la sindaca di Olgiate cambiò il tracciato a favore di un progetto che presenta problemi di natura ambientale. Il progetto esecutivo è ora all'attenzione di Anas, della quale sarebbe importante conoscere le intenzioni – anche rispetto al sopravvenuto problema di carattere ambientale – per valutare i tempi di esecuzione dell'opera.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessio BUTTI (FDI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario. Il quesito era chiaro e riguardava i tempi che Anas stimava di impiegare per la realizzazione dell'opera. Osserva che gli obiettivi ricordati dal sottosegretario nella risposta sono noti, e malgrado i molteplici benefici che la variante andrebbe a portare sul territorio, di fatto ad oggi ancora non è dato sapere se e quando inizieranno i lavori.

**5-04929 Gagliardi: Ripristino della viabilità e rimozione dei detriti dall'alveo del fiume Magra a seguito della caduta del ponte di Albiano.**

**5-04930 Mazzetti: Tempi e modalità per il ripristino della viabilità e la ricostruzione del ponte di Albiano Magra, anche alla luce dei dubbi interpretativi sul ruolo del commissario straordinario.**

Alessia ROTTA, *presidente*, fa presente che le interrogazioni 5-04929 Gagliardi e 5-04930 Mazzetti, vertendo su analogo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-CI-AC) osserva di non ritenere necessario procedere ad una ulteriore illustrazione di una interrogazione avente ad oggetto un tema noto e oggetto di altre precedenti interrogazioni presentate da ultimo non più di un mese fa. Non solo non sono state poste in essere azioni né per la rimozione dei detriti né per la ricostruzione del ponte, ma si pone un problema anche in ordine al soggetto competente, avendo da ultimo i sindaci del territorio appreso che ci sono dubbi sul ruolo del presidente Rossi in qualità di commissario. Chiede pertanto di chiarire in via definitiva se la nomina di Enrico Rossi a commissario sia connessa o meno al suo ruolo di presidente di regione e auspica che venga presa in considerazione dal Governo l'ipotesi di un provvedimento d'urgenza che dia al commissario i poteri che sono stati attribuiti al sindaco di Genova per la ricostruzione del ponte Morandi.

Erica MAZZETTI (FI), nel ribadire le considerazioni dalla collega Gagliardi, osserva che da mesi i deputati fanno interventi su questo evento, prodottosi ad aprile, e più volte ha richiesto in prima persona l'audizione della ministra De Micheli per avere chiarimenti su come intendeva intervenire per il ripristino della viabilità e per la ricostruzione del ponte. Era a suo avviso necessario un commissario straordinario con deleghe comparabili a quelle che il sindaco di Genova ha avuto per la ricostruzione del ponte Morandi. Ricorda che è

stato indicato l'allora presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, malgrado l'opposizione del proprio gruppo, ascrivibile sia alle incapacità già dimostrate ai tempi dell'alluvione sia per la situazione di incertezza che si sarebbe creata alla scadenza del mandato regionale. Ricorda che la stessa Ministra De Micheli, intervenuta in audizione all'indomani del crollo del ponte di Albiano Magra, aveva chiarito che la nomina di Enrico Rossi a commissario era svincolata dal suo incarico di presidente di regione e chiede pertanto che vengano dati definitivi chiarimenti sulla questione, avendo lo stesso Rossi negato di essere lui il commissario straordinario.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC), replicando, si dichiara insoddisfatta e soprattutto lamenta sentito sconforto per la risposta resa dal sottosegretario. Osserva che non si tratta di una questione politica o partitica. Il sottosegretario ha partecipato in prima persona ad un tavolo con i sindaci sulla questione oggetto delle interrogazioni, cui però non è seguito nulla. Trova assurdo che ad oggi ancora non si sappia chi riveste il ruolo di commissario straordinario, dal momento che quello designato dal Governo è scomparso dai radar, mettendo in campo un atteggiamento a suo giudizio gravissimo. I sindaci vogliono riconsegnare le loro fasce tricolori e più di 4000 residenti si trovano di fatto isolati, registrandosi grandissime difficoltà per raggiungere i territori circostanti. In ultimo fa presente che l'esenzione dai pedaggi cui faceva riferimento il rappresentante del Governo nella sua risposta riguarda solo i cittadini della Lunigiana perché per quelli della Liguria è stata già sospesa, fatto questo che giudica grave, considerandosi diversamente i cittadini di due regioni diverse. Dal momento che sono trascorsi sette mesi e ancora non si ha il progetto del ponte definitivo, nella prospettiva che la situazione non si sbloccherà prima di due anni, invita il Governo a riflettere sull'ipotesi di un decreto-legge

che certamente troverebbe l'appoggio delle forze anche di opposizione, per risolvere un problema che può considerarsi a tutti gli effetti una emergenza.

Erica MAZZETTI (FI), replicando, si dichiara insoddisfatta e sbalordita della risposta del sottosegretario. Osserva che da tempo si parla della questione oggetto delle interrogazioni, e ricorda nuovamente di aver sollecitato l'audizione della ministra De Micheli, che ancora attende, per avere elementi che neanche la risposta del sottosegretario ha fornito oggi. Fa presente che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha testé bocciato il progetto delle rampe e che esponenti locali del Partito democratico insistono per la realizzazione di un ponte temporaneo, sulla quale il proprio gruppo e i cittadini dei territori non concordano, essendo i tempi di realizzazione e i costi simili a quelli necessari per la costruzione di un ponte definitivo.

Ad oggi non si hanno certezze sui tempi di esecuzione delle opere, sul ruolo del Commissario straordinario, che non si capisce se sia o no Enrico Rossi, e il Governo non è in grado di dare una risposta ai cittadini di quei territori, isolati dal punto di vista lavorativo ma anche sanitario, circostanza assai grave soprattutto alla luce della pandemia.

Chiede nuovamente che la Commissione possa svolgere un'audizione della Ministra sulla questione oggetto dell'interrogazione, ritenendo inaccettabile che si riescano a dare risposte certe ai cittadini.

**5-04931 Pezzopane: Tempi di nomina del commissario straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 Roma-L'Aquila e A25 Roma-Pescara.**

Stefania PEZZOPANE (PD), illustra l'interrogazione in titolo, aventi ad oggetto la strada dei parchi, che, per diverse vicende, si trovano ad avere tre commissari, il commissario Gisonni, che si occupa delle falde acquifere del Gran sasso, un commissario che si occupa del piano economico finanziario della società concessionaria e un commissario, la cui nomina è *in itinere*, che

dovrà occuparsi della messa in sicurezza antisismica delle autostrade in oggetto.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefania PEZZOPANE (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, che invita a mettere in campo tutte le iniziative di propria competenza affinché la procedura di nomina del commissario si concluda nel più breve tempo possibile. Fa presente che l'aspettativa dei territori è molto forte, proprio perché l'opera è stata commissariata e riveste carattere di urgenza, e i lunghi tempi di nomina appaiono all'opinione pubblica del tutto incomprensibili.

Auspica che il Governo possa monitorare la situazione esposta e in particolare che si possa comprendere come sta operando il commissario incaricato del piano economico finanziario della società concessionaria, questione che anch'essa riveste una certa urgenza, come il Governo ben sa, essendo l'approvazione originariamente prevista per il mese di ottobre 2019.

Auspica in conclusione che la presentazione dell'interrogazione possa costituire un elemento di impulso per la rapida definizione delle procedure necessarie per la soluzione della questione posta.

**5-04932 Deiana: Realizzazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici sulla rete autostradale.**

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), illustra l'interrogazione in titolo, precisando che laddove si fa riferimento ad un numero adeguato di colonnine, si intende una ogni 50 km con una potenza di 50 kilowatt.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal sottosegretario. Pur apprezzando lo sforzo del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti di accelerare, prevedere che entro il 2020 siano realizzati i 107 punti di ricarica gli appare un impegno ormai di assai difficile attuazione. Si rammarica del fatto che gli italiani siano stati capaci di ritardi incomprensibili rispetto ad altri paesi europei, malgrado si tratti di una infrastruttura leggera e di semplice realizzazione per la quale i sei anni trascorsi sarebbero stati ampiamente sufficienti.

Riporta un dato che a suo giudizio ricalda una anomalia tutta italiana ossia che nel mese di ottobre dell'anno in corso sono state vendute più auto ibride che elettriche, motivata comprensibilmente dalla paura di non poter disporre di una infrastruttura di ricarica adeguata su tutta la rete autostradale, a partire dall'Autostrada del sole. Pur comprendendo le numerose problematiche dovute anche alla concessione con Aspi, sottolinea la necessità di accelerare sulla mobilità elettrica, e a tal fine ritiene imprescindibile disporre di una adeguata infrastruttura di supporto.

**5-04933 Lucchini: Ritardi nella costituzione della società pubblica «infrastrutture Milano Cortina 2020-2026».**

Edoardo RIXI (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Edoardo RIXI (LEGA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, auspicando che, essendo il decreto di costituzione della società alla firma del ministro Gualtieri, nei prossimi giorni esso possa vedere la luce. Osserva che le intese regionali che erano state richieste sono state prontamente trovate e paventa che, se la società non dovesse essere operativa entro la fine dell'anno, si perda l'occasione dei giochi invernali, pregiudicando regioni che vedono a rischio anche la stagione invernale a causa della pandemia. Auspica quindi che il Governo faccia quanto in suo potere per arrivare prima della fine dell'anno alla



costituzione della società che auspica immediatamente operativa.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Roberto Morassut.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**7-00555 Braga: Rafforzamento dell'istituto dei contratti di fiume.**

*(Seguito discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame della discussione della risoluzione rinviato nella seduta del 28 ottobre 2020.

Paola DEIANA (M5S), come preannunciato nella scorsa seduta, ritiene che la risoluzione dovrebbe essere estesa a tutti i bacini acquatici e in tal senso presenterà delle proposte di integrazione alla presentatrice, che auspica possano essere accolte.

Erica MAZZETTI (FI) avverte di aver presentato una risoluzione avente ad oggetto lo stanziamento di risorse finanziarie per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua e la mappatura di quelli più soggetti a rischio di esondazione. Chiede pertanto alla presidenza e ai colleghi di valutare se vi siano le condizioni per una discussione congiunta con la risoluzione in esame.

Alessio BUTTI (FDI), come preannunciato nella precedente seduta, ritiene opportuna una estensione dell'oggetto della risoluzione anche ai bacini lacuali e in tal senso avanza alcune proposte emendative

al testo, svolgendo contestualmente qualche riflessione.

La risoluzione nasce dal lavoro del comitato di pilotaggio del tavolo nazionale del consiglio di fiume che nel 2019 ha promosso e pubblicato una proposta da distribuire agli enti territoriali, affinché questi ultimi potessero offrire propri contributi che a suo giudizio è opportuno tenere in considerazione.

Fa presente di aver già anticipato alla collega Braga alcune considerazioni basate sull'imprescindibilità del coinvolgimento dei bacini lacuali, avendo l'atto di sindacato ispettivo l'obiettivo di inquadrare lo strumento dei contratti di fiume nel più ampio contesto che vede coinvolte le autorità di distretto idrografico e gli altri enti che si occupano della gestione della risorsa idrica.

Il lago, come il mare, promuove ricchezza, turismo, cultura, gastronomia e tutela le figure dei professionisti della pesca; nei periodi di siccità – ormai sempre più frequenti – si ricorre ai laghi e non ai fiumi per soddisfare la sete dell'agricoltura o le esigenze idroelettriche della nazione.

Fa presente di essersi fatto promotore sul Lario e sul lago di Como di una iniziativa, poi finanziata dalla regione Lombardia, per realizzare con il Politecnico di Milano una piattaforma che raccolga dati utili alla gestione della risorsa idrica. Tutti i laghi soffrono infatti dell'innalzamento o abbassamento dei livelli che distrugge le sponde, con costi inimmaginabili a carico delle amministrazioni locali.

Invita pertanto la presentatrice ad accogliere le integrazioni che si accinge ad illustrare, anche al fine di condividere le istanze promosse a livello locale con azioni che intendono tutelare sulle risorse acquifere del Paese.

In particolare, al sesto capoverso della premessa, e nella parte dispositiva, al quarto impegno, dopo le parole « contratti di fiume » propone di aggiungere le seguenti « e di lago, intesi anche nelle forme di contratti di laguna, area umida, falda e costa »; nella parte dispositiva, al primo impegno, propone di sostituire le parole « di produrre programmi d'azione partecipati nei territori » con le seguenti « , consentendo il

necessario supporto alla qualità dei processi di Cdf e il sostegno a Partenariati Pubblico Privati (PPP), stabili e costituiti, in grado di produrre programmi d'azione partecipati con concrete ricadute territoriali ».

Chiara BRAGA (PD) ringrazia i colleghi che hanno dato conto di alcune proposte integrative di miglioramento e approfondimento del testo della risoluzione, rispetto alle quali ribadisce la massima disponibilità per pervenire ad un testo che sia ampiamente condiviso. Tali integrazioni sottolineano correttamente l'esigenza di definire una accezione ampia dei contratti di fiume e la necessità di una sua integrazione con altri strumenti.

Ringrazia in particolare il collega Butti per aver allargato lo sguardo alla regolazione dei laghi, all'utilizzo della risorsa idrica e al suo impatto economico oltre che ambientale.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT ritiene la risoluzione presentata dalla collega Braga quanto mai opportuna in un momento in cui il Governo è impegnato nell'elaborazione di un decreto-legge sul dissesto idrogeologico, attraverso un lavoro preliminare di confronto con tutti gli enti territoriali e con le autorità di distretto, volto a definire un testo che promuova le necessarie semplificazioni e un sistema regolatorio più favorevole.

L'esame parlamentare del testo costituirà un ulteriore momento di confronto sul tema della difesa del suolo con la Commissione, che da parte sua sta svolgendo un ampio ciclo di audizioni.

I contratti di fiume sono a suo giudizio uno strumento fondamentale nel momento partecipativo, dal momento che le opere spesso si bloccano in quanto osteggiate dalle comunità locali. L'istituto dei contratti di fiume può inoltre rappresentare

un'istanza per definire ancor meglio le funzioni delle autorità distrettuali e per pervenire ad una gestione migliore della risorsa idrica, anche al fine di evitare i disastri idrogeologici ai quali purtroppo ci stiamo sempre più spesso abituando.

Alessia ROTTA, *presidente*, prende atto della richiesta della collega Mazzetti ad abbinare la risoluzione a sua firma a quella proposta dalla collega Braga, di cui registra la disponibilità a sviluppare una interlocuzione con le altre forze politiche per pervenire ad un testo condiviso. Auspica che il lavoro di costruzione del provvedimento di urgenza anticipato dal rappresentante del Governo sul contrasto al dissesto idrogeologico giunga a conclusione il prima possibile.

Non essendoci altri interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Alessia ROTTA, *presidente*, propone di anticipare la seduta in sede di discussione di risoluzioni programmata con la Commissione Trasporti, per procedere successivamente all'ufficio di presidenza della Commissione.

La Commissione concorda.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 novembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

## ALLEGATO 1

**5-04928 Butti: Tempi di realizzazione della variante alla SS n. 342 briantea nel territorio di Olgiate Comasco (CO).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla base degli elementi forniti dalla società ANAS, rappresento che il tracciato di progetto della variante di Olgiate Comasco presuppone la realizzazione di un nuovo tratto di collegamento tra la rotatoria esistente su via della Repubblica nel comune di Olgiate e la SP 23 per Lomazzo, nonché l'adeguamento plano-altimetrico della suddetta provinciale fino a circa 200 metri a sud dell'intersezione con la SS 342, dove è prevista la realizzazione di una rotatoria.

L'intervento in variante nell'abitato di Olgiate ha come obiettivi: la separazione del traffico in attraversamento da quello locale, l'aumento del livello di servizio della rete stradale extraurbana, la diminuzione del tasso di congestione della rete urbana e del traffico d'attraversamento nel centro urbano di Olgiate nonché la mitigazione del livello di pressione acustica e di inquinamento atmosferico nell'area urbana.

Il costo complessivo dell'intervento è pari a circa 7,75 milioni di euro ed è finanziato.

Con decreto n. 4669 del 3 giugno 2014, la regione Lombardia ha emesso giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul progetto definitivo redatto dalla provincia di Como ed approvato dalla stessa ANAS.

Nel marzo 2016, la Soprintendenza Archeologica della Lombardia ha espresso parere positivo con prescrizioni e il 31 maggio 2017 la regione Lombardia ha rilasciato la relativa autorizzazione paesaggistica.

Il progetto esecutivo è stato completato dalla provincia di Como e consegnato ad ANAS il 15 maggio 2020.

In considerazione dell'evidenziazione di alcune criticità relative all'inquinamento ambientale di alcuni terreni attraversati ed oggetto di riqualificazione da parte del comune di Olgiate, non segnalate durante la procedura di VIA, in data 7 luglio 2020 il progetto esecutivo è stato inviato da ANAS alla regione Lombardia per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni VIA.

In data 1° ottobre 2020, la Direzione generale ambiente e clima della regione Lombardia ha trasmesso l'esito di tale verifica di ottemperanza, rappresentando la necessità di procedere ad una verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale regionale.

Alla luce della richiesta della regione Lombardia, sono in corso le attività necessarie allo svolgimento della citata procedura ambientale.

## ALLEGATO 2

**5-04929 Gagliardi: Ripristino della viabilità e rimozione dei detriti dall'alveo del fiume Magra a seguito della caduta del ponte di Albiano.**

**5-04930 Mazzetti: Tempi e modalità per il ripristino della viabilità e la ricostruzione del ponte di Albiano Magra, anche alla luce dei dubbi interpretativi sul ruolo del commissario straordinario.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente agli atti degli onorevoli Gagliardi e Mazzetti in quanto vertono su analogo argomento.

Il crollo del viadotto che collega Albiano Magra, nel comune di Aulla in Toscana, con il territorio della provincia di La Spezia è da subito stato affrontato dal Governo attraverso l'individuazione di un commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto sblocca cantieri), nella persona dell'allora presidente della regione Toscana Enrico Rossi.

A seguito del crollo è intervenuta, come è noto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa che disposto il sequestro dell'area e del manufatto.

La perdurante esigenza di intervenire al fine del ripristino della viabilità locale, da coordinare con quelle di indagine dell'Autorità Giudiziaria, è ben presente al Governo, che ha richiesto anche l'intervento dell'Avvocatura dello Stato al fine di individuare le modalità attraverso cui consentire l'avvio delle attività propedeutiche alla ricostruzione senza pregiudicare le indagini nonché l'incidente probatorio in corso.

Quanto alla rimozione dei detriti dal fiume, rappresento che, con provvedimento del 5 ottobre 2020, la Procura della Repubblica ha autorizzato ANAS s.p.a. ad effettuare interventi diretti a liberare l'alveo del fiume e ad effettuare gli interventi di messa in sicurezza del sito nei modi e

nei tempi indicati dal collegio peritale nominato dal Giudice per le Indagini Preliminari nell'incidente probatorio.

In attuazione di detto provvedimento, ANAS, acquisite le indicazioni del Collegio dei consulenti tecnici (CTU) nominati dal GIP e i pareri degli enti interessati, ha predisposto un progetto che prevede la rimozione delle macerie, con lavorazione *in loco* al fine di separare i vari materiali e conservare gli elementi necessari alla prosecuzione delle perizie.

Quanto alla ricostruzione del nuovo ponte, evidenzio che è in fase di completamento il progetto definitivo e che si prevede di richiedere la convocazione della Conferenza dei servizi per la relativa approvazione entro il 15 novembre 2020.

Nella more della ricostruzione, su richiesta del MIT, ANAS ha provveduto a sottoscrivere un protocollo con il concessionario autostradale SALT per definire in via temporanea l'esenzione del pedaggio autostradale da parte dei residenti ricompresi in 14 comuni della Lunigiana.

Ciò al fine precipuo di consentire l'utilizzo della tratta del tronco autostradale della A15 come viabilità alternativa e senza alcun onere aggiuntivo da parte di coloro i quali non possono più usufruire della viabilità locale collegata dal ponte crollato.

Rappresento che l'esenzione per le persone residenti nei 14 comuni della Lunigiana è ancora attuale.

Infine, per quanto concerne la figura del Commissario straordinario e del subcommissario, evidenzio che, a seguito della proclamazione dell'elezione del nuovo Presidente della regione Toscana, sono in corso in queste ore gli approfondimenti del caso che faranno maturare la decisione nei prossimi cinque giorni.

## ALLEGATO 3

**5-04931 Pezzopane: Tempi di nomina del commissario straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 Roma-L'Aquila e A25 Roma-Pescara.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, la società Strada dei Parchi è concessionaria per la gestione del collegamento autostradale Roma-L'Aquila-Teramo e diramazione Torano-Pescara, per una estensione di 281,5 chilometri.

La convenzione in essere scadrà il 31 dicembre 2030.

La procedura di approvazione di aggiornamento del piano economico-finanziario è in corso, a seguito della nomina da parte del Consiglio di Stato di un commissario *ad acta*.

Quanto alla nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 –

competente per l'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'autostrada e prevenzione del rischio sismico – informo che il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è in corso di perfezionamento.

A seguito della nomina del Commissario straordinario, sarà possibile procedere contestualmente alla definizione dei rapporti convenzionali della società concessionaria autostradale ed alla predisposizione del programma di interventi, a carico del Commissario, finalizzati alla riqualificazione dell'autostrada ed alla prevenzione del rischio sismico.



## ALLEGATO 4

**5-04932 Deiana: Realizzazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici sulla rete autostradale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alle iniziative assunte al fine di dare concreta attuazione alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 257 del 2016, evidenzio che la realizzazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici è ammessa al co-finanziamento a valere sulle risorse stanziare dal Programma *Connecting Europe Facility* – CEF.

Tale Programma europeo, per il periodo 2014-2020, ha offerto opportunità di finanziamento per progetti proposti da soggetti sia pubblici che privati, mediante la pubblicazione di 6 bandi concorsuali che hanno visto tra le priorità di finanziamento anche lo sviluppo della mobilità sostenibile.

Ad oggi, l'elenco dei progetti cofinanziati con il CEF annovera 6 iniziative, promosse da soggetti privati, che prevedono, complessivamente, l'installazione di oltre 2000 stazioni di ricarica sul territorio nazionale, delle quali oltre 650 già installate, localizzate principalmente sulla rete centrale transeuropea che ricomprende gran parte della rete autostradale nazionale.

Altre quattro iniziative, che prevedono la realizzazione di ulteriori 7.000 stazioni

di ricarica elettrica, hanno superato positivamente la valutazione europea.

Ad esse si aggiungono ulteriori 3 azioni con interventi sul territorio nazionale in capo a soggetti beneficiari non italiani, a dimostrazione dell'interesse anche di imprese straniere a realizzare tali infrastrutture in Italia.

Il numero delle iniziative è destinato ad aumentare dal momento che sarà possibile procedere alla presentazione di nuovi progetti entro i termini di novembre 2020 e di febbraio 2021 indicati nei nuovi bandi relativi ai carburanti alternativi.

Con specifico riguardo alla rete autostradale, comunico che, sulla base dei dati aggiornati acquisiti presso le società concessionarie, alla data del 31 dicembre 2020, le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici saranno 107 e che, alla medesima data, saranno realizzati anche un impianto ad idrogeno, un impianto di Gas Naturale Liquefatto, 17 impianti di Gas Naturale Compresso, e 70 impianti di Gas di Petrolio Liquefatto.

## ALLEGATO 5

**5-04933 Lucchini: Ritardi nella costituzione della società pubblica  
« infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

In questi mesi il MIT ha lavorato intensamente per l'individuazione delle opere infrastrutturali da realizzare per le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026, anche incontrando i rappresentanti di regione Lombardia, regione Veneto, provincia autonoma di Trento e provincia autonoma di Bolzano.

Parliamo di opere stradali e ferroviarie del valore di un miliardo di euro finanziate nella Legge di Bilancio 2020.

Nel corso degli incontri, il Ministro De Micheli ha illustrato il percorso per passare alla fase realizzativa degli interventi e ha ricordato la loro importanza strategica per migliorare l'accessibilità, i collegamenti e la dotazione infrastrutturale dei territori coinvolti dai giochi olimpici, nel segno della piena sostenibilità ambientale, anche proponendo tempi e metodi.

Quanto alla costituzione della società pubblica Infrastrutture Milano Cortina 2020-

2026, informo che il relativo procedimento è in corso di definizione.

Nelle more, come ricordato nell'atto di sindacato, è stata comunicata l'intesa da parte dei Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto interministeriale che individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, che la società sarà chiamata a realizzare, quale centrale di committenza e stazione appaltante, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge 27 dicembre 2026, n. 160.

Il decreto, già firmato dal Ministro De Micheli, è attualmente alla firma del Ministro Gualtieri.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)</i> .....	87
ALLEGATO <i>(Relazione approvata)</i> .....	92
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione).	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione).	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) <i>(Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli)</i> .....	88
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00540 Bergamini e 7-00564 Paita: Iniziative urgenti relative alla disciplina sul trasporto funiviario e al sostegno alle aziende del settore <i>(Discussione congiunta e rinvio)</i> .....	89
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Legge quadro in materia di interporti. C. 1259 Rotelli <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	91

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Salvatore Margiotta.

#### La seduta comincia alle 14.15.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2020.

Raffaella PAITA, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti.

In sostituzione della relatrice Bruno Bossio, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole *(vedi allegato)* e nomina la deputata Vincenza Bruno Bossio quale relatrice presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.**

**C. 2413 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.**

**C. 2414 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.**

**C. 2416 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli).*

Paola CARINELLI (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari Esteri, su tre distinti disegni di legge di ratifica.

I disegni di legge in esame, in prima lettura alla Camera, si inseriscono in una tipologia di trattati internazionali che ha la finalità di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo.

Ciascuna intesa è stata negoziata e sottoscritta dalle rispettive autorità aeronautiche e i testi, redatti in conformità alla normativa dell'Unione europea, mirano a regolamentare i servizi aerei rispettivamente tra l'Italia e il Ruanda, l'Italia e Filippine, l'Italia e la Repubblica delle Seychelles, rafforzando ulteriormente i rapporti economici bilaterali ed apportando vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia degli Stati interessati.

Ciascun accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra le parti. Come da prassi internazionale, gli accordi sono

integrati da ulteriori intese semplificate (*memorandum d'intesa*) che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.

Venendo sinteticamente ai contenuti normativi di ciascun articolato, esso disciplina i seguenti aspetti: disposizioni generali, contenenti, tra l'altro, le disposizioni in materia di designazione e di revoca dei vettori ammessi a operare sulla tabella delle rotte concordata; diritti di sorvolo e di traffico; servizi concordati; disposizioni in materia di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; tabella delle rotte; accordi di cooperazione.

Sono altresì disciplinate il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità degli aeromobili e delle licenze, il rispetto degli standard di sicurezza posti dalla Convenzione di Chicago e dall'ICAO, gli oneri e i diritti d'uso, gli aspetti doganali relativi ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo nonché il regime delle tariffe nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della tutela dei consumatori e della non discriminazione.

In particolare, le singole intese configurano il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra gli Stati, disciplinando i diversi profili operativi nel settore dei servizi aerei.

Per un'analisi più specifica delle singole disposizioni degli accordi rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici sui disegni di legge.

Con riferimento al contenuto dei disegni di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di ciascun Accordo. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale (comma 1) dall'attuazione dell'Accordo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tale contesto, le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 prevede peraltro che ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione di specifici articoli dell'Accordo si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 stabilisce

l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sui tre disegni di legge di ratifica.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere favorevole sul disegno di legge C. 2413, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, la proposta di parere favorevole sul disegno di legge C. 2414, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, e la proposta di parere favorevole sul disegno di legge C. 2416, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Salvatore Margiotta.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**7-00540 Bergamini e 7-00564 Paita: Iniziative urgenti relative alla disciplina sul trasporto funiviario e al sostegno alle aziende del settore.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Deborah BERGAMINI (FI), nel ringraziare la presidenza per aver voluto inserire all'ordine del giorno la risoluzione a sua prima firma, evidenzia preliminarmente come in assenza del previsto decreto mi-

nisteriale il settore degli impianti a fune viva una situazione di grande incertezza e preoccupazione ulteriormente aggravata dalla perdurante emergenza sanitaria.

Ricorda in particolare che tra le questioni che generano maggiore incertezza si pone il tema delle revisioni generali previste per il proseguimento dell'esercizio degli impianti.

Evidenzia come quello degli impianti sciistici rappresenti un settore strategico per il turismo invernale nonché un modello italiano da preservare. Fa presente inoltre che il suo gruppo ha svolto un incontro con i rappresentanti del settore nel quale sono emerse forti criticità e preoccupazioni da parte di un comparto produttivo attualmente ignorato dai provvedimenti di ristoro emanati dal Governo. Nel ribadire l'urgenza di prevedere adeguate misure di sostegno a favore degli operatori del settore, auspica che il Governo possa accogliere l'impegno a procedere quanto prima all'adozione del decreto ministeriale attuativo della proroga dei termini relativi alla revisione degli impianti, nonché ad ampliare la citata proroga anche alle revisioni generali previste per il prolungamento della vita tecnica degli impianti medesimi, superando la grave e perdurante incertezza normativa.

Raffaella PAITA (IV), nel ricordare che la risoluzione del suo gruppo è stata presentata su iniziativa della collega Fregolent, evidenzia come essa si ponga come finalità prioritaria quella di sostenere il settore degli impianti di trasporto a fune, che ha fortemente subito gli effetti negativi delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Evidenzia al riguardo che si tratta di un settore economico di notevole rilevanza nel quale operano un totale di 400 aziende con quasi 2.000 impianti di risalita, con circa 15.000 addetti ed un fatturato di 1.100 milioni di euro annui.

Segnala, altresì, che ulteriore finalità della risoluzione è quella di consentire agli impianti a fune, quando la situazione epidemiologica lo permetterà, di riaprire in sicurezza nel rispetto delle regole e delle prescrizioni vigenti. Osserva che gli im-

pianti rappresentano infatti il volano trainante, sia economico che occupazionale, dei territori montani e che occorre d'altro canto iniziare a promuovere modelli di tempo libero e vacanze idonei che tengano conto della situazione epidemiologica, con la quale saremo costretti a confrontarci per lungo tempo.

Nella parte dispositiva della risoluzione si propone quindi al Governo di aprire un tavolo permanente di concertazione con le aziende del settore e con gli enti territoriali interessati, al fine di individuare le misure più idonee a coniugare l'assoluta sicurezza degli utenti con l'esigenza di assicurare la tenuta dell'intero settore, anche per garantire la presenza di adeguate infrastrutture per i prossimi giochi olimpici che si svolgeranno nel nostro Paese nel 2026.

Al riguardo ritiene che occorranza altresì iniziative di sostegno economico alle aziende del settore, già duramente provate dalle limitazioni introdotte nella stagione turistica estiva e che si trovano in questo momento a fronteggiare una nuova chiusura degli impianti.

Auspica, in conclusione, che la Commissione possa giungere rapidamente all'approvazione di un testo ampiamente condiviso.

Elena MACCANTI (LEGA) ringrazia i colleghi intervenuti per aver voluto sottoporre all'attenzione della Commissione un tema di grande rilevanza come quello della sopravvivenza e della sicurezza degli impianti a fune. Al riguardo preannuncia la presentazione di una risoluzione sulla medesima materia da parte del suo gruppo a prima firma del collega Donina.

Giuseppe Cesare DONINA (LEGA) preannuncia sinteticamente i contenuti della risoluzione in corso di presentazione a sua prima firma.

Nel condividere le considerazioni già svolte dai colleghi intervenuti ribadisce l'urgenza dell'adozione del decreto ministeriale al fine di superare l'attuale incertezza normativa relativa alla revisione degli impianti nonché circa l'individuazione di adeguate misure di sostegno per gli operatori

del settore con la previsione di parametri ancorati all'andamento della stagione invernale. Richiama infine l'impegno al Governo, contenuto nella risoluzione, ad adottare iniziative, anche normative, per il superamento dei vincoli burocratici che ostano alla celere ed efficiente realizzazione di nuovi impianti funiviari.

Davide GARIGLIO (PD) ribadisce l'impegno anche da parte del gruppo del Partito democratico ad affrontare il tema del sostegno ad un settore che vive un momento di grave crisi ed incertezza, rappresentando un comparto produttivo strategico con un indotto economico di notevole rilevanza anche per il turismo. Nel condividere l'impianto delle risoluzioni presentate dai colleghi di altri gruppi, riferisce di alcune criticità tecniche emerse da incontri con i rappresentanti tecnici del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che hanno per ora assunto una posizione alquanto rigida circa le possibilità di estendere la proroga normativa anche alle revisioni generali per il prolungamento della vita tecnica degli impianti. Al riguardo ritiene opportuno elaborare un intervento normativo specifico, al fine di scongiurare il rischio di una rottamazione forzata degli impianti a fune all'inizio peraltro di una stagione sciistica che si preannuncia drammatica.

Dichiara quindi anche la propria adesione alla proposta di un tavolo tecnico contenuta nella risoluzione della collega Paita, auspicando si possa procedere tempestivamente ad un intervento normativo, verificando la disponibilità del Governo in tale senso.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA, nel riservarsi un intervento più approfondito sul merito degli impegni delle risoluzioni presentate in una fase successiva, esprime apprezzamento per l'intenzione della Commissione di affrontare un tema che giudica assai rilevante nell'ambito di una proficua discussione parlamentare sul quale evidentemente registra una sensibilità diffusa e trasversale.

Ritiene pertanto necessario dare un contributo fattivo nella discussione politica ga-



rantendo anche che procederà ad un serio approfondimento su tutte le questioni tecniche oggi emerse nel dibattito con gli uffici del ministero.

Condivide altresì l'opportunità di prevedere un serio ristoro per gli operatori del settore, che affronta un periodo di grave difficoltà economica ed incertezza assicurando fin da ora la massima attenzione da parte del Governo.

Con riferimento alla questione del rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza sanitaria, ritiene si tratti di un profilo assai delicato e che il DPCM emanato nella giornata odierna potrà fornire un concreto parametro di riferimento anche per l'individuazione di adeguate prescrizioni applicabili al settore degli impianti a fune.

Conclude ribadendo la massima disponibilità del Governo a lavorare con il Parlamento per garantire un tempestivo intervento anche normativo.

Elena MACCANTI (LEGA) ringrazia il Governo per la disponibilità e la sensibilità su un tema così sentito da tutti i gruppi. Condivide quindi la proposta avanzata dal collega Gariglio circa un'iniziativa legislativa che possa trovare la più ampia condivisione, proponendo alla Commissione di utilizzare la sede legislativa al fine di assicurare la massima tempestività di decisione.

Raffaella PAITA (IV) ringrazia in modo non formale il sottosegretario Margiotto per la disponibilità ad individuare soluzioni percorribili ma anche rapide ed efficaci. Con riferimento ai lavori della Commissione, ritiene che l'iniziativa legislativa dei gruppi che intenderanno contribuire in tale direzione potrà utilmente seguire l'approvazione delle risoluzioni oggi in discussione.

Deborah BERGAMINI (FI), associandosi ai ringraziamenti al sottosegretario Margiotto per l'ampia disponibilità manifestata, invita il Governo a svolgere un ulteriore approfondimento.

Paolo FICARA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Salvatore Margiotto.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Legge quadro in materia di interporti.  
C. 1259 Rotelli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 settembre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali al fine di approfondire le principali tematiche affrontate nel provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta, segnalando che nella riunione dell'ufficio di presidenza convocato al termine della seduta, sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 4 novembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. (C. 2670 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo);

evidenziato che l'articolo 25 individua nell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'autorità competente, responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, con riferimento all'esecuzione del regolamento relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online*

nel mercato interno (regolamento (UE) 2017/1128);

rilevato che l'articolo 26 impone ai fornitori di servizi di intermediazione *online* e ai motori di ricerca *online* che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione ed attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150,

delibera di

**RIFERIRE FAVOREVOLMENTE**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04934 Moretto: Per una rapida approvazione del cosiddetto « decreto FER2 » al fine di assicurare tempi certi alle imprese impegnate sul fronte delle energie rinnovabili con particolare riguardo a quelle del settore geotermico .....	94
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	101
5-04935 Zucconi: Sui tempi di adozione e sul contenuto recato dal cosiddetto « decreto FER2 » relativo a fonti di energia rinnovabili innovative .....	95
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	103
5-04936 Benamati: Sulle interlocuzioni in corso tra il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri competenti in vista del rafforzamento della formazione connessa all'attività d'impresa .....	95
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	104
5-04937 Saltamartini: Sulla richiesta di avvio della procedura autorizzativa presso la Commissione europea afferente alla patrimonializzazione dei Confidi con contributi pubblici .	95
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	105
5-04938 Barelli: Sui ritardi nell'erogazione del contributo destinato ai soggetti esercenti attività commerciali in località ad alta densità turistica colpiti dall'emergenza sanitaria .....	96
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	106
5-04939 Sut: Sulla mancata revoca da parte del GSE dei provvedimenti di decadenza dei titoli di efficienza energetica per progetti già ammessi agli incentivi e successivamente annullati	96
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	108

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	96
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	109
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	97
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	110
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	97
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	111

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole) .....	97
ALLEGATO 10 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	112
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici. C. 1743 Zucconi (Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto) .....	97
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00554 Davide Crippa: Iniziative di competenza per agevolare il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia elettrica in vista dell'uscita dal regime di maggior tutela per microimprese e clienti domestici (Discussione e rinvio) .....	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 4 novembre 2020. – Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene la sottosegretaria di Stato allo sviluppo economico Alessandra Todde.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-04934 Moretto: Per una rapida approvazione del cosiddetto « decreto FER2 » al fine di assicurare tempi certi alle imprese impegnate sul fronte delle energie rinnovabili con particolare riguardo a quelle del settore geotermico.**

Sara MORETTO (IV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sara MORETTO (IV), replicando, prende atto che ci sono difficoltà ad adottare il

decreto in questione sul quale, invece, in questa occasione si attendeva piuttosto di avere indicazioni circa la tempistica della sua pubblicazione, atteso che il Ministro aveva lasciato intendere che questa sarebbe avvenuta in settembre. Crede che il decreto rivesta una certa urgenza e che la tecnologia geotermica non debba essere considerata limitata o marginale, anche perché ricorda che il PNIEC vede in essa, come in altre fonti di energia rinnovabile, un'occasione concreta su cui investire per raggiungere gli obiettivi climatici italiani anche in vista del raggiungimento della neutralità climatica prevista in sede europea. Per tali motivi si augura che si possa procedere rapidamente, in coerenza con il piano energetico, a definire quanto necessario per rispondere alle esigenze dei settori produttivi e dei territori coinvolti che si aspettano certezze per i necessari investimenti e le possibili occasioni di sviluppo. Prende altresì atto che la risposta del Governo ricorda la complessità delle procedure in questione: ritiene tuttavia che sia compito del Governo semplificare in materia e assicura che a tal fine l'Esecutivo troverebbe il sostegno del Parlamento ed in particolare di questa Commissione. Conclude segnalando, peraltro, che i soggetti destinatari dei fondi previsti dal decreto FER1 sono ancora in attesa di avere accesso ai predetti fondi, sempre per difficoltà procedurali:

auspica quindi che anche tali difficoltà vengano presto superate.

**5-04935 Zucconi: Sui tempi di adozione e sul contenuto recato dal cosiddetto « decreto FER2 » relativo a fonti di energia rinnovabili innovative.**

Ylenja LUCASELLI (FDI) rinuncia, in qualità di cofirmataria, ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ylenja LUCASELLI (FDI), replicando in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, dichiara di non essere soddisfatta dalla risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Evidenzia che il tema oggetto della sua interrogazione è assai rilevante come dimostra il fatto che esiste un'altra interrogazione avente ad oggetto la medesima questione. Ricorda che il Governo aveva promesso l'adozione del decreto ministeriale Fer2 a settembre, ma ciò non è accaduto. Rileva che senza questo provvedimento risulta privo di sostanza anche il decreto Fer1. Ciò comporta un grave danno per i territori e per i lavoratori dell'indotto. Auspica, pertanto, che ci si avvii a una celere soluzione del problema.

**5-04936 Benamati: Sulle interlocuzioni in corso tra il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri competenti in vista del rafforzamento della formazione connessa all'attività d'impresa.**

Serse SOVERINI (PD) rinuncia, in qualità di cofirmatario, ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Serse SOVERINI (PD), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta anche se non completamente. Ritiene infatti che la mancata formalizzazione del ruolo del MISE rispetto agli ITS

determini la mancata stabile strutturazione del sistema dei finanziamenti ai predetti istituti tecnici superiori e costringa di volta in volta a cercare le risorse per gli interventi necessari. Peraltro ritiene che non sia chiaro perché dal novero dei soggetti istituzionali interessati sia stato escluso il Ministero dell'università e della ricerca, cosa che ritiene illogica dal momento che si sta parlando anche di titoli di studio di livello terziario. Osserva inoltre che un altro aspetto poco chiaro della vicenda riguarda il perché non si approfitti dei fondi del *Recovery fund* per far fare un salto di qualità agli investimenti. Chiede in che modo il Ministero dello sviluppo economico intenda intervenire circa il rapporto tra istituti tecnici superiori e lauree professionalizzanti ovvero se ritenga di dover coinvolgere, in materia, anche il MUR. Conclude osservando che sarebbe necessaria una legge quadro per sistematizzare argomenti così rilevanti.

**5-04937 Saltamartini: Sulla richiesta di avvio della procedura autorizzativa presso la Commissione europea afferente alla patrimonializzazione dei Confidi con contributi pubblici.**

Barbara SALTAMARTINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando che in occasione dell'esame del cosiddetto decreto liquidità, le Commissioni riunite VI e X avevano approvato, sulla base di un'iniziativa del suo gruppo, un emendamento in materia di patrimonializzazione dei Confidi finalizzato a sostenere le piccole e medie imprese del nostro Paese. Rileva che ad oggi non è stata avviata da parte dei Ministeri competenti la procedura di notifica finalizzata ad ottenere la necessaria autorizzazione della Commissione europea. Ciò di fatto ha reso inefficace la norma contenuta nel decreto liquidità sulla quale peraltro si era raggiunta un'ampia intesa tra le forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione.

La Sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Barbara SALTAMARTINI (LEGA), replicando, si dichiara allibita per il fatto che il Governo sostanzialmente non ha fornito oggi alcuna risposta alla sua interrogazione. Ancora una volta, a suo avviso, questo Governo non fa seguire alle parole i fatti quando si tratta di tutelare e proteggere le piccole e medie imprese. Ritene inoltre gravissimo che non sia stata data attuazione a una norma, quella sulla patrimonializzazione dei Confidi, contenuta nel decreto liquidità, sulla quale lo stesso Governo aveva espresso un parere favorevole. Evidenzia che l'esecutivo dimostra viepiù la sua confusione quando si tratta di aiutare il tessuto produttivo del Paese o di fornire i necessari ristori alle attività colpite dalla crisi legata all'emergenza epidemiologica. Su quest'ultimo punto, infatti, giudica palesemente insufficiente il recente provvedimento adottato dal Governo.

**5-04938 Barelli: Sui ritardi nell'erogazione del contributo destinato ai soggetti esercenti attività commerciali in località ad alta densità turistica colpiti dall'emergenza sanitaria.**

Luca SQUERI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luca SQUERI (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo che sostanzialmente si limita a fare l'elenco degli interventi annunciati mentre in realtà, ritiene, sarebbe necessario presentare un'interrogazione parlamentare per ciascuno di essi al fine di capire se siano stati poi effettivamente realizzati. Ricorda, infatti, che, ad esempio, il cosiddetto decreto rilancio ha previsto strumenti efficaci per i quali, tuttavia, l'Agenzia delle entrate, dopo una prima fase in accelerazione, ha di fatto vanificato l'utilità interrompendo l'erogazione dei fondi. Ricorda quindi alcune stime effettuate circa i possibili tassi di chiusura delle imprese per l'anno corrente e per il 2021 in conseguenza della crisi in corso e sottolinea, in conclusione, che non

c'è cosa peggiore che illudere le imprese che corrono concretamente tale rischio di chiusura.

**5-04939 Sut: Sulla mancata revoca da parte del GSE dei provvedimenti di decadenza dei titoli di efficienza energetica per progetti già ammessi agli incentivi e successivamente annullati.**

Lucia SCANU (M5S) rinuncia, in qualità di cofirmataria, ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Lucia SCANU (M5S) replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Ritene positivo che il Ministero dello sviluppo economico dedichi attenzione al processo in corso affinché si raggiungano gli obiettivi attesi nel rispetto delle necessità degli operatori del settore. Suggestisce peraltro di definire esattamente quanti siano i procedimenti in questione, percentualmente, definibili come frode e quanti, sempre in percentuale, siano invece i procedimenti relativi a progetti approvati e poi annullati che non sostanziano frodi ma che dipendono da altri motivi.

Martina NARDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo**



della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

**C. 2413 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

Andrea GIARRIZZO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 7)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.**

**C. 2414 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

Andrea GIARRIZZO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 8)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.**

**C. 2416 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

Andrea GIARRIZZO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 9)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2020.

Serse SOVERINI (PD) formula una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 10)*.

Diego BINELLI (LEGA) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore. Delibera altresì di nominare il deputato Soverini quale relatore presso la XIV Commissione

**La seduta termina alle 15.20.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 4 novembre 2020. – Presidenza della presidente Martina NARDI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turi-**

stico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici.

**C. 1743 Zucconi.**

*(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2020.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che in data 1° luglio 2020 è stata trasmessa alla Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 31 dicembre 2009) sul provvedimento all'esame, redatta dal Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, di cui è stato dato conto nella seduta del 14 ottobre.

Ricorda altresì che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto che l'attività referente da svolgere sul testo, tenuto conto dei rilievi contenuti nella predetta relazione tecnica, possa, peraltro, tradursi in un arricchimento dei suoi contenuti anche alla luce delle nuove esigenze del comparto emerse *medio tempore*, considerato il particolare impatto che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto sul settore.

Tenuto conto dell'orientamento emerso in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi propone, quindi, onde affrontare e approfondire le questioni e le criticità emerse, di nominare un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame della proposta di legge in titolo anche al fine di elaborare un testo condiviso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che i componenti del Comitato ristretto sa-

ranno designati sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 4 novembre 2020. – Presidenza della presidente Martina NARDI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**7-00554 Davide Crippa: Iniziative di competenza per agevolare il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia elettrica in vista dell'uscita dal regime di maggior tutela per microimprese e clienti domestici.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Davide CRIPPA (M5S) fa presente che con la risoluzione a sua prima firma si intende rappresentare una problematica sulla quale anche l'Autorità di regolazione per l'energia e ambiente (Arera) ha avuto modo di richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo: quella delle criticità ancora presenti nei mercati della vendita dell'energia elettrica e del gas naturale che rischiano di danneggiare seriamente i consumatori. Segnala che nella Relazione annuale del 2020 di Arera emerge che sul mercato libero i prezzi dell'energia elettrica per i clienti domestici continua ad essere maggiore di quello del regime tutelato di circa il 26 per cento. Per questo motivo ritiene che il problema della mancanza di un concreto interesse ad abbandonare il regime tutelato da parte dei consumatori debba essere affrontato dalla Commissione al fine di contribuire a determinare scenari futuri che realizzino le finalità di un libero mercato tutelando al contempo i contraenti deboli. Ricorda che la direttiva 2019/944/UE relativa alle norme comuni

per il mercato interno dell'energia elettrica, pur sancendo il principio di libertà dei fornitori di determinare liberamente il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti, in una dinamica di mercato ed effettiva concorrenza, prevede che, in deroga, gli Stati membri possono adottare interventi pubblici di fissazione dei prezzi per un periodo transitorio a determinate condizioni. Rimarca che si tratta di clienti domestici o cosiddetti fragili, ivi compresi i molti clienti a partita Iva coinvolti, che difficilmente riescono a sottrarsi all'aggressività di alcuni operatori commerciali non propriamente leali. Crede che la Commissione ha il dovere di fare chiarezza considerati gli enormi flussi finanziari in questione generati dall'obbligatorietà del passaggio da un regime all'altro.

Ritiene pertanto che sarebbe opportuno che la Commissione ascolti in audizione, su specifici e determinati temi, l'Autorità di regolazione anche al fine di conoscere gli esiti della sua attività di indagine circa la percezione dei consumatori sulla tematica del passaggio al mercato libero, ricordando peraltro che nel 2021 saranno tenuti ad uscire dal regime tutelato molti consumatori con partita Iva. È dell'avviso che chi non sceglie non dovrebbe essere penalizzato, soprattutto in un momento difficile come questo nel quale molti piccolissimi imprenditori hanno ben altre preoccupazioni per la testa.

Crede che affrontare l'oggetto di questa risoluzione risponda ad un interesse generale e che quindi essa possa essere condivisa da tutte le forze politiche. Ribadisce che potrebbe essere utile approfondire le tematiche in discussione attraverso un breve ciclo di audizione ovvero attraverso l'acquisizione di documentazione concernente i dati relativi ai consumatori, ai loro comportamenti e ai costi. Ritiene comunque che non si debba consegnare al libero mercato un cliente inconsapevole e che per tale motivo è, peraltro, titubante a fare delle scelte. Per questi motivi la sua risoluzione propone di impegnare il Governo ad adottare iniziative che prevedono l'istituzione di un meccanismo di fissazione mensile dei prezzi al Prezzo unico nazionale valido a

partire dal 1 gennaio 2022 nonché a favorire iniziative di comunicazione istituzionale volte a fornire all'utenza informazioni imparziali e complete per accrescere la loro capacità di valutare le diverse proposte presenti sul mercato.

Martina NARDI, *presidente*, osserva che la tematica in questione è assai rilevante e che è importante che sia proposto all'attenzione parlamentare qualcosa che riguarda concretamente la vita delle persone.

Luca SQUERI (FI) ricorda di aver presentato una risoluzione avente ad oggetto analoghi temi. Tale atto è stato di fatto superato dall'approvazione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto milleproroghe, ma ha un contenuto del tutto affine a quello della risoluzione in discussione. Ritiene tuttavia che si debba fare un passo avanti sul tema della differenziazione del mercato elettrico da quello del gas. A riguardo fa presente che se nel mercato elettrico l'obiettivo della competizione è sicuramente lontano da raggiungere, la situazione è ben diversa nel mercato del gas. Osserva poi che l'albo dei fornitori, non previsto attualmente nel mercato elettrico, esiste di fatto nel mercato del gas. Preannuncia quindi l'intenzione di ritirare la sua risoluzione per ripresentarne una nuova auspicando si possa convergere su un testo unificato che abbia il coraggio, come da lui già anticipato, di differenziare il mercato elettrico da quello del gas.

Riccardo ZUCCONI (FDI) fa presente che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge per azzerare gli oneri di sistema per le piccole e medie imprese. Sottolinea di aver apprezzato l'oggetto della risoluzione in discussione e dichiara la sua disponibilità a ragionare sia sulle tematiche trattate dall'atto sia, più in generale, su altre questioni che dovrebbero essere affrontate quale ad esempio quella relativa alle criticità riscontrate nell'esercizio, da parte di Arera, delle sue potestà sui servizi idrici.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che quelli affrontati siano argomenti rilevanti e

ricorda che simili problematiche esistono anche per i mercati del gas e dell'acqua. Osserva tuttavia che quello sollevato nella risoluzione in titolo è un problema incombente. Osserva inoltre che la questione del passaggio al libero mercato non è stata determinata dall'Unione europea ma dalle decisioni prese da tre Governi precedenti che si sono orientati nell'ottica di realizzare il passaggio a un mercato concorrenziale tutelando però il contraente più debole. In questi anni molti alcune cose sono state fatte anche se ora l'emergenza sanitaria in corso amplifica le difficoltà del mercato. È dell'avviso che la risoluzione in discussione sia una buona idea qualora il suo obiettivo sia quello di fare il punto sulla questione oltre che raggiungere gli obiettivi richiesti. Ritieni che sarebbe utile effettuare un breve ciclo di audizioni a condizione che abbia ad oggetto un numero mirato di questioni ed indichi con precisione ai soggetti auditi cosa effettivamente interessa conoscere nonché che permetta al Parlamento di esercitare un ruolo di coordinamento in materia e di individuare precise proposte da fare al Governo. Concorda quindi sul fatto che la Commissione deve dimostrarsi attenta al problema cosa che il suo gruppo, peraltro, ha sempre dimostrato di fare.

Pier Luigi BERSANI (LEU) ritiene che l'iniziativa è assai lodevole. Pur osservando che nei fatti la gente si sta attrezzando come può per rispondere adeguatamente all'aggressività di certi operatori commerciali, ritiene tuttavia chiaro che il regime di

maggior tutela non vi sarebbe più se il suo prezzo non fosse inferiore a quello del libero mercato. Sulla questione però ritiene necessario ricordare che la tariffa cosiddetta di maggior tutela non è un prezzo amministrato giacché si muove nell'ambito del mercato elettrico. È dell'avviso che il parlamento deve tutelare i consumatori e contemporaneamente cercare di far sviluppare al meglio il libero mercato, oliandone in un certo senso i meccanismi, ed evitando che si manifestino comportamenti predatori da parte di operatori con pochi scrupoli. Ritieni quindi che se la risoluzione spingerà a voler fermarsi un attimo per analizzare meglio la situazione sarà un fatto positivo. Per quanto riguarda il ciclo di audizioni, crede utile segnalare che i soggetti che verranno ascoltati probabilmente saranno proprio quelli che sono i più interessati a rendere possibile il passaggio da un mercato all'altro. Conclude auspicando che si favorisca una vera e leale liberalizzazione del settore.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 novembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

## ALLEGATO 1

**5-04934 Moretto: Per una rapida approvazione del cosiddetto « decreto FER2 » al fine di assicurare tempi certi alle imprese impegnate sul fronte delle energie rinnovabili con particolare riguardo a quelle del settore geotermico.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Com'è noto, con il *question time* di cui si discute l'Onorevole interrogante nel premette i vantaggi, anche ambientali, dell'energia geotermica chiede di conoscere i tempi di adozione dello schema di decreto ministeriale Fer2, riguardante l'incentivazione delle rinnovabili che hanno i maggiori costi tra cui, appunto, la geotermia.

In premessa, vorrei evidenziare come il peso quantitativo della geotermia sul bilancio energetico è limitato dalla disponibilità delle risorse, più che dalle politiche di incentivazione del Governo. A differenza di altre tecnologie che offrono maggiori possibilità di localizzazione e quindi di sviluppo di nuovi impianti, per la geotermia il potenziale esiste ma è necessariamente limitato per i motivi prima accennati.

Un ulteriore aspetto che va considerato e che incide sulla reale possibilità di sviluppo di tale tecnologia è dato dalle procedure autorizzative, che sono particolarmente complesse e spesso caratterizzate da difficoltà di accettazione da parte dei territori, oltre che dai tempi lunghi di sviluppo dell'investimento.

Il rilievo preponderante del tema autorizzativo è desumibile anche dal documento « *Assessment of the final national energy and climate plan of Italy* » pubblicato dalla CE nei giorni scorsi.

La Commissione, nello specifico, se da un lato ha valutato come ambiziosi gli obiettivi sulle fonti rinnovabili, dall'altro ha evidenziato come le politiche e le misure di sviluppo dovrebbero incentrarsi sulla semplificazione dei procedimenti autorizzativi di impianti di nuova costruzione e la promozione degli interventi di ammodernamento e potenziamento degli impianti esistenti, e dunque in coerenza con i citati

interventi contenuti del decreto Semplificazioni e le previsioni del disegno di legge di delega per il recepimento della direttiva.

Nel contesto nazionale, assume inoltre rilievo il tema del mantenimento e dell'aggiornamento tecnologico degli impianti esistenti (quasi interamente concentrati in Toscana).

Il Ministero dello sviluppo economico nel 2019, ha sviluppato un approfondito lavoro di confronto tecnico con gli operatori e le Amministrazioni pubbliche direttamente interessate, con l'obiettivo di verificare come sostenere, attraverso la normativa di settore e la politica di incentivazione, lo sviluppo della geotermia a emissioni nulle, ma anche, il rifacimento e il miglioramento ambientale degli impianti geotermici esistenti. Oggi queste possibilità sono infatti disponibili, per cui è sembrato doveroso perseguire anche questo obiettivo, tra l'altro condiviso dalla Regione Toscana che ha anche adottato una legge in materia e che dovrà definire il regime concessorio per gli impianti in questione.

Lo schema di decreto FER2 è stato quindi definito alla luce delle risultanze di questo confronto, oltre che integrato nei mesi successivi con la regolamentazione degli incentivi per le altre fonti, tra cui in particolare biogas e biomasse, in confronto con i Ministeri concertanti (ambiente e politiche agricole).

Nel frattempo, sono pervenute talune richieste specifiche degli operatori della geotermia che rimettono in discussione alcune soluzioni tecnologiche già definite nel 2019, proponendo altre soluzioni tecnologiche, sempre con l'obiettivo di migliorare l'impatto ambientale degli impianti esistenti, e sono in corso le dovute valutazioni.

Salvo quindi l'opportunità di una consultazione pubblica, dopo l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e di ARERA, si potrà notificare alla Commissione Europea per la verifica di compati-

bilità con le regole sugli aiuti di Stato, tema che mi riservo di sviluppare maggiormente nella risposta dell'Onorevole Zucconi incentrata esclusivamente su questo specifico argomento.



## ALLEGATO 2

**5-04935 Zucconi: Sui tempi di adozione e sul contenuto recato dal cosiddetto « decreto FER2 » relativo a fonti di energia rinnovabili innovative.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti, con l'atto in parola chiedono di conoscere i contenuti ma soprattutto i tempi del cosiddetto « decreto ministeriale Fer2 ».

Nel ribadire quanto già affermato nella risposta all'atto dell'Onorevole Moretto e in linea con quanto già lì osservato, rappresento che il Ministero dello sviluppo economico in qualità di amministrazione precedente, ha aggiornato lo schema di decreto alle disposizioni legislative intervenute, a fine 2019, in materia di biogas e biomasse e ha avviato il confronto con i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole, chiamati a esprimere il proprio concerto. Questo aggiornamento era necessario per mantenere coerenza alla politica di incentivazione ed evitare disomogeneità tra i vari strumenti e categorie di impianti.

La bozza di decreto è quindi stata trasmessa agli uffici dei Ministeri concertanti

e, dopo alcuni mesi di confronto tecnico, si è arrivati a convergere su molteplici questioni riguardanti in particolare biomasse e biogas, di precipuo interesse del Ministero delle politiche agricole.

Nel frattempo, sono pervenute talune richieste specifiche degli operatori della geotermia che rimettono in discussione alcune soluzioni tecnologiche già definite nel 2019, come già anticipato.

Si conta pertanto, già nelle prossime settimane, di procedere all'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nonché ad una consultazione pubblica. Successivamente, lo schema di decreto – come anticipato – sarà notificato alla Commissione Europea per la verifica di compatibilità con le regole sugli aiuti di Stato.

## ALLEGATO 3

**5-04936 Benamati: Sulle interlocuzioni in corso tra il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri competenti in vista del rafforzamento della formazione connessa all'attività d'impresa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si concorda con gli Onorevoli interroganti sull'estrema rilevanza della formazione connessa all'attività d'impresa. Per questo motivo obiettivo del Ministero dello sviluppo economico e del Governo nel suo insieme è quello di potenziare il sistema degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), favorendone la distribuzione sul territorio ed elevando la qualità della loro offerta formativa.

Sulla formazione professionalizzante erogata dagli ITS, l'azione del Ministero dello sviluppo economico è rivolta in due direttrici d'azione specifiche.

La prima, volta a monitorare il sistema della formazione professionalizzante, e degli ITS in particolare, al fine di rilevare lo stato della formazione sulle tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 e sulle tecnologie in forte crescita, quali quelle legate all'Intelligenza Artificiale o agli utilizzi della Blockchain.

La seconda, attraverso le misure previste dalla Legge di Bilancio 2020, volte a potenziare la pratica laboratoriale, elemento discriminante e di successo per gli Istituti Tecnici Superiori in termini di occupabilità dei ragazzi.

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto infatti un incremento delle quote di finanziamento utilizzabili per la realizzazione o il rafforzamento di laboratori, anche in remoto, e all'individuazione di nuovi ambiti di azione per il sistema, quali quelli volti alla formazione a favore delle imprese, così come previsto dalle nuove norme sul credito d'imposta formazione 4.0.

Particolare attenzione è rivolta poi al potenziamento formativo sulle nuove tecnologie e le nuove frontiere dell'*Internet of Things*, della *Cybersecurity* e dell'analisi dei *Big Data*.

Su queste linee direttrici sono state da tempo avviate interlocuzioni con il Mini-

sterio dell'istruzione e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate a sviluppare sinergie per rispondere alla sfida che ci attende sul terreno delle competenze legate alle nuove tecnologie.

Sul punto, si segnala che è di prossima adozione il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, per la ripartizione di 15 milioni di Euro a favore degli ITS per investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400.000, dedicati alla infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0 (articolo 1, comma 412, della Legge di Bilancio 2020).

È in corso, altresì, tra i due Ministeri un confronto sul progetto « Incentivare le Imprese Italiane a investire in Competenze », che si pone l'obiettivo di sostenere le aziende italiane, e in particolare le PMI delle Regioni meno sviluppate, ad incrementare o acquisire le competenze tecnico-scientifiche, digitali, gestionali e finanziarie necessarie per far fronte in modo competitivo alle sfide derivanti dalla transizione industriale.

Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico e Unioncamere hanno costituito l'Atlante digitale 4.0 e il portale « Atlante i4.0 », che dall'8 luglio 2020 è *online*. Si tratta del primo portale nazionale contenente la mappa delle 600 strutture italiane che offrono servizi e tecnologie per l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese, e nasce anche per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di figure altamente specializzate nelle tecnologie avanzate. Per questo motivo, l'Atlante digitale presenta anche la mappatura di tutti i 104 Istituti Tecnici Superiori (ITS) presenti in Italia, con lo scopo di fornire competenze qualificate e avvicinare la domanda e l'offerta di lavoro 4.0.

## ALLEGATO 4

**5-04937 Saltamartini: Sulla richiesta di avvio della procedura autorizzativa presso la Commissione europea afferente alla patrimonializzazione dei Confidi con contributi pubblici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli Interroganti fanno riferimento al sistema dei confidi, considerato un anello fondamentale per fornire liquidità alle imprese, duramente colpite dalla crisi generata dall'epidemia Covid-19, tuttora in corso.

In particolare, si rinvia al decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, con il quale è stata prevista, previa notifica alla CE, la facoltà per i consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva – con delibera assembleare da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio – i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2019, ad esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (fondi anti-usura).

Tale facoltà coinvolge, per espressa previsione della norma stessa, tutti i contributi pubblici detenuti dai confidi alla data del 31 dicembre 2019. La formulazione della norma in termini generali comporta, pertanto, la necessità di procedere alla preventiva identificazione nel concreto delle tipologie di contributi pubblici potenzialmente oggetto della facoltà prevista dalla disposizione normativa, mediante specifiche analisi dei dati disponibili. Infatti, il sistema dei confidi detiene e gestisce, a vario titolo, risorse pubbliche di diversa natura quali fondi statali, fondi regionali, fondi delle camere di commercio e fondi dell'Unione europea.

In considerazione della specifica attività svolta dai confidi, l'attribuzione al patrimonio netto degli stessi, senza vincoli di destinazione, delle risorse pubbliche, inoltre, coinvolge profili di compatibilità con le norme e gli orientamenti europei in mate-

ria di aiuti di Stato agli intermediari finanziari.

La norma in argomento potrebbe impattare, tra le altre, su una misura di aiuto di competenza del MiSE attuata per il tramite dei confidi, istituita dal decreto del 3 gennaio 2017 del MiSE, di concerto con il MEF, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 147/2013.

I citati profili meritano dunque un'attenta valutazione, da svolgersi in collaborazione con il MEF e con il supporto delle Autorità deputate alla vigilanza sui confidi (Banca d'Italia e Organismo di vigilanza sui confidi minori *ex* articolo 112 del TUB), necessario ad acquisire gli elementi di fatto ai fini del contraddittorio che si instaurerà con l'Esecutivo dell'Unione sul tema.

Sul punto, specifico che il MISE ha curato la notifica alla CE della misura agevolativa, sul presupposto che si tratta di una misura di garanzia in favore delle piccole e medie imprese, attuata per il tramite dei confidi.

Infatti, il ruolo assunto dai confidi è quello di gestori di fondi pubblici, non essendo previsto alcun tipo di apporto diretto al capitale dei predetti organismi di garanzia delle risorse pubbliche ad essi assegnate. Dette risorse pubbliche, difatti, sono restituite al MISE, decorsi i sette anni previsti per la gestione, al netto delle perdite eventualmente subite.

La norma di legge in discussione non prevede, di fatto, un aiuto alle imprese, bensì costituisce un aiuto ai confidi e, pertanto, la prevista notifica alla CE concerne profili di compatibilità alla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato in favore di soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria.

## ALLEGATO 5

**5-04938 Barelli: Sui ritardi nell'erogazione del contributo destinato ai soggetti esercenti attività commerciali in località ad alta densità turistica colpiti dall'emergenza sanitaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come già sottolineato in occasione della risposta all'interrogazione già fornita in questa sede il 7 ottobre 2020, il Governo è consapevole del fatto che il settore ricettivo-turistico è uno dei settori che maggiormente ha pagato e sta pagando la crisi dovuta all'attuale allerta pandemica.

A riguardo, proprio l'articolo 59 del decreto Agosto (decreto-legge n. 104 del 2020) ha previsto un « Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici ». L'erogazione di tale contributo, che – com'è noto – terrà conto della diminuzione del fatturato subita alla luce del corrispondente periodo del 2019, è rimessa ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, competente in materia. Sul punto, il MiSE ha sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di sollecitare l'adozione del provvedimento, e quest'ultimo ha riferito che è in corso di emanazione il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per dare attuazione alla disposizione normativa in argomento.

Per quanto riguarda la procedura web per la trasmissione delle istanze per il riconoscimento del contributo, il Ministero dell'economia e delle finanze segnala che è prevista l'apertura della stessa nella seconda metà del mese di novembre (quindi a circa un mese dalla conversione in legge del decreto-legge n. 104).

Resta fermo che, nell'ambito di competenza, si conviene con l'Onorevole interrogante sulla necessità di risposte pronte e immediate alle imprese in questo momento.

Oltre al contributo a fondo perduto in parola, si ricordano le altre misure messe in campo dal Governo a sostegno del set-

tore ricettivo-turistico. Si fa riferimento, in particolare a:

l'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività economica operante nelle aree ad alta densità turistica;

il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione per i mesi di aprile, maggio e giugno, credito d'imposta utilizzabile anche in compensazione e cedibile al locatore in luogo del pagamento del canone, ovvero ad altri soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con possibilità di successive cessioni (articoli 28 e 122 del decreto Rilancio);

l'esonero del pagamento di tasse e canoni per le occupazioni di suolo pubblico (Tosap-Cosap) in favore di bar ristoranti, discoteche e altri pubblici esercizi. Con il decreto Agosto, questo esonero è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione e somministrazione di bevande, esercitate su sede fissa;

semplificazioni burocratiche per il rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico o per l'ampliamento di quelle già concesse;

la cosiddetta *tax credit* vacanze, introdotta anch'essa dal decreto Rilancio, nonché l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), di un « Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali », con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020.

Ricordo, inoltre, le misure di sostegno alle imprese, trasversali agli specifici settori

produttivi. Tralasciando gli interventi posti in essere con i precedenti decreti-legge, il solo decreto Rilancio ha previsto:

12 miliardi per il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali, delle Regioni e delle Province autonome nei confronti delle imprese;

6 miliardi per contributi a fondo perduto a favore di società e imprese individuali con ricavi fino a 5 milioni di euro, erogati dall'Agenzia delle Entrate e parametrati al calo del fatturato sul mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019, superiore al 33 per cento;

4 miliardi per cancellare definitivamente il saldo 2019 e l'acconto 2020 dell'Irap di giugno e luglio per tutte le imprese con fatturato annuo fino a 250 milioni di euro;

4 miliardi per rifinanziare il Fondo di Garanzia per le Pmi, che si aggiungono alle risorse già stanziare nei decreti Cura Italia e Liquidità per arrivare ad un ammontare complessivo di circa 7 miliardi;

600 milioni per ridurre nel 2020 i costi fissi delle bollette elettriche per le utenze non domestiche in bassa tensione.

Infine, voglio sottolineare che proprio in queste ore il Governo sta lavorando ad un nuovo provvedimento urgente, il cosiddetto decreto-legge Ristori, proprio al fine di aiutare tutte le categorie di imprese, incluse quelle del settore turistico-ricreativo, che stanno scontando i danni derivanti dalla prima ondata della Pandemia e che rischiano di essere colpite anche da questa seconda. Anche in tal caso, l'impegno sarà massimo per garantire ristori efficaci ed in tempi rapidi.

## ALLEGATO 6

**5-04939 Sut: Sulla mancata revoca da parte del GSE dei provvedimenti di decadenza dei titoli di efficienza energetica per progetti già ammessi agli incentivi e successivamente annullati.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione pone l'attenzione sui titoli di Efficienza energetica (TEE o certificati bianchi), volti a incentivare in molti settori l'efficienza energetica negli usi finali. A riconoscere e certificare il risparmio di energia conseguito è il Gestore dei servizi energetici, a cui è affidata la gestione del meccanismo dei certificati bianchi.

In particolare, gli Onorevoli Interroganti rimandano al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 («Semplificazioni») con il quale si interviene sull'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, affrontando il tema dei poteri di controllo e sanzionatori del Gestore dei servizi energetici sugli incentivi per le rinnovabili.

Come noto, le modifiche apportate dall'articolo 56 del decreto Semplificazioni consentono agli operatori economici titolari di progetti già ammessi, ma successivamente annullati con provvedimenti del GSE, intervenuti dopo il termine generale di 18 mesi per l'esercizio del potere di autotutela, di riavere ammessi i propri progetti al meccanismo dei TEE. Tali innovazioni sono state confermate dalle recenti ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, richiamate dagli Interroganti nelle premesse.

È opportuno innanzitutto rilevare che il Gestore dei servizi energetici effettua i controlli per la verifica della corretta esecuzione tecnica, nonché amministrativa degli interventi progettuali che hanno ottenuto i Certificati Bianchi, sulla base di un programma annuale di verifiche approvato dal Ministero dello sviluppo economico che prevede controlli documentali e *in situ*.

Tale attività è ritenuta necessaria al fine di assicurare che le risorse prelevate per mezzo delle tariffe dell'energia, con le quali sono coperti i costi di funzionamento del

meccanismo, siano impiegate con efficacia rispetto all'obiettivo che lo strumento di promozione si pone, ovvero il conseguimento dei *target* di efficienza energetica nazionali.

Nell'anno 2019, le attività di controllo in questione hanno interessato 25 interventi incentivati ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, di cui 12 hanno previsto un sopralluogo. Tuttavia, tale attività è stata prevalentemente orientata alla chiusura delle istruttorie aperte negli anni precedenti, a seguito dei numerosissimi procedimenti che hanno interessato la modalità di riconoscimento tramite schede *standard*. Nel solo corso del 2019 sono stati conclusi 5.425 procedimenti, di cui il 97 per cento con esito negativo che hanno condotto alla decadenza del beneficio.

Con riferimento alla disciplina introdotta dal richiamato decreto-legge Semplificazioni in materia di attività di verifica e controllo, si rappresenta che il Gestore sta definendo l'opportuno adeguamento delle proprie modalità operative a seguito del mutato quadro normativo.

Si informa, inoltre, che allo stato attuale il GSE ha ricevuto 64 istanze di annullamento dei provvedimenti di decadenza aventi impatto su 988 pratiche, di cui 930 riguardano schede *standard*. Il Gestore ha comunque assicurato che provvederà ad evadere le richieste pervenute entro i 60 giorni previsti dalla norma.

In conclusione, tengo a rappresentare che il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle proprie competenze, dedicherà la dovuta attenzione al processo in corso, affinché si raggiungano gli obiettivi attesi nei tempi previsti, nel pieno rispetto delle necessità degli operatori del settore dell'efficienza energetica.



ALLEGATO 7

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza,  
il testo del disegno di legge recante « Rati-  
fica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi  
aerei tra il Governo della Repubblica ita-  
liana e il Governo della Repubblica del

Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20  
agosto 2018 » (C. 2413 Governo);

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 8

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza,  
il testo del disegno di legge recante « Rati-  
fica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi  
aerei tra il Governo della Repubblica ita-  
liana e il Governo della Repubblica delle

Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30  
ottobre 2017 » (C. 2414 Governo);

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 9

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza,  
il testo del disegno di legge recante « Rati-  
fica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi  
aerei tra il Governo della Repubblica ita-  
liana e il Governo della Repubblica di Sey-

chelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1°  
aprile 2016 » (C. 2416 Governo);

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 10

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.  
C. 2670 Governo.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,  
esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge recante: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza del-

l'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo);

*delibera di*

**RIFERIRE FAVOREVOLMENTE**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) ..... 113

ALLEGATO (*Testo unificato adottato dalla Commissione come testo base*) ..... 117

Disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori. C. 1423 Costanzo e C. 2604 Ascari (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) ..... 115

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato, CNA e Casartigiani ..... 116

Audizione di rappresentanti di Assolavoro e Assosomm ..... 116

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane ..... 116

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 116

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.*

#### La seduta comincia alle 9.05.

**Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.**

**C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini,**

**C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame in sede referente delle abbinate proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e

C. 2454 Carfagna, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

Ricorda che in tale seduta la Commissione ha nominato un Comitato ristretto, che ha concluso i suoi lavori lo scorso 28 ottobre.

Invita quindi la relatrice, onorevole Gribaudo, a illustrare le risultanze del lavoro del Comitato ristretto e a formulare la sua proposta in ordine alla prosecuzione dell'esame delle proposte di legge, alla luce del fatto che, anche a seguito della nuova articolazione sperimentale dei lavori dell'Assemblea, adottata a seguito della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo dello scorso 29 ottobre, le proposte di legge in esame non risultano iscritte nel calendario dell'assemblea per il mese di novembre.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, ringrazia i gruppi parlamentari che, attraverso i loro rappresentanti, hanno attivamente contribuito alla conclusione del lavoro del Comitato ristretto, che ha prodotto una proposta di testo unificato frutto della sintesi delle diverse posizioni di partenza. Ritiene particolarmente significativo riprendere i lavori nella giornata odierna, che la Commissione europea ha individuato come « *equal pay day* », per segnare il momento in cui le lavoratrici europee cominciano a lavorare senza remunerazione, a differenza dei colleghi uomini. Il testo elaborato dal Comitato ristretto si propone di contribuire al superamento di tale situazione e di aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, partendo dalla modifica dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità, per garantire l'acquisizione dei dati e la trasparenza necessaria a verificare dove si annidano le discriminazioni salariali e quali ne sono le cause. Gli ulteriori punti qualificanti del testo unificato sono, a suo giudizio, l'abbassamento della soglia di addetti su cui è parametrato l'obbligo di inviare il rapporto sulle retribuzioni corrisposte, in modo da coinvolgere un maggior numero di imprese, l'introduzione di un criterio di premialità, per spingere i datori di lavoro alla fornitura dei dati, l'estensione dell'applicazione della cosiddetta « legge Golfo-Mosca » sulla

parità di genere negli organi di direzione delle aziende anche alle società pubbliche. Si augura, infine, che il lavoro che la Commissione si accinge a compiere sia di stimolo per una riflessione sull'opportunità di impiegare una parte delle risorse del *Recovery Fund* per iniziative che permettano il superamento delle differenze di genere nel mercato del lavoro e aumentino la quota del lavoro femminile. Per tali motivi, propone alla Commissione di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per la prosecuzione dell'esame delle proposte di legge.

Anna Lisa BARONI (FI) ringrazia la relatrice per il lavoro di sintesi che ha permesso l'elaborazione di un testo in cui tutti i gruppi politici possono riconoscersi. Dà atto, in particolare, all'onorevole Gribaudo di avere rinunciato alla previsione di sanzioni penali in caso di inottemperanza degli obblighi di comunicazione, a favore di un meccanismo di premialità, proposto dalla sua parte politica, che appare più funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Ritiene, inoltre, particolarmente importante l'ampliamento dell'ambito di applicazione della cosiddetta « legge Golfo-Mosca », in quanto, sulla base della sua esperienza nelle istituzioni della Regione Lombardia, ne ha constatato l'efficacia, nonostante il suo scetticismo iniziale.

Tiziana CIPRINI (M5S) si associa ai ringraziamenti alla relatrice, per il suo lavoro di sintesi delle diverse posizioni di partenza. Sottolinea la sintonia tra maggioranza e opposizione che ha caratterizzato il lavoro del Comitato ristretto e che dimostra, ancora una volta, la validità delle parole del Presidente della Repubblica, che non si stanca di invocare la collaborazione tra le forze politiche per il superamento degli ostacoli più difficili. Auspica, quindi, la rapida approvazione del provvedimento, per dare un segnale importante della volontà della politica di colmare gli inaccettabili divari tra lavoratrici e lavoratori, attraverso la promozione di comportamenti virtuosi anziché con l'aumento degli oneri burocratici a carico delle imprese.



Carmela BUCALO (FDI) ringrazia la relatrice per l'importante lavoro svolto e auspica una rapida approvazione del provvedimento, che può rappresentare un importante passo in avanti verso la parità tra uomini e donne nel mercato del lavoro.

Elena MURELLI (LEGA) ringrazia la relatrice e le colleghe del Comitato ristretto per aver accolto e approfondito proficuamente le diverse proposte all'esame, anche sulla base degli importanti spunti forniti dalle audizioni svolte dalla Commissione. Con riguardo al testo unificato elaborato, ritiene di particolare importanza la valorizzazione del ruolo delle consigliere e dei consiglieri regionali di parità e il monitoraggio dell'attività da loro svolta attraverso la previsione di una relazione periodica al Parlamento. Condivide la scelta di introdurre un meccanismo di premialità, che può garantire il raggiungimento degli obiettivi meglio di sanzioni di carattere penale. Infine, ricorda che anche la sua proposta di legge n. 1818, attualmente all'esame della Commissione, si prefigge il medesimo obiettivo di promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e il superamento dei divari di genere, attraverso la conciliazione delle esigenze lavorative con quelle familiari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto quale testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato*).

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'adozione della proposta di testo unificato quale testo base per il prosieguo dell'esame, nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà individuato un termine per la presentazione delle proposte emendative.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori.**

**C. 1423 Costanzo e C. 2604 Ascari.**

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2020.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame in sede referente della proposta di legge n. 1423 Costanzo, recante disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2020, nel corso della quale la Commissione ha deliberato l'abbinamento della proposta di legge C. 2604 Ascari.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Segneri, a illustrare il contenuto di tale proposta di legge e, al termine, di formulare una proposta in ordine alla prosecuzione dell'esame, essendosi concluso il previsto ciclo di audizioni.

Enrica SEGNERI (M5S), *relatrice*, illustrando per sommi capi il contenuto della proposta di legge C. 2604 Ascari, rileva che l'articolo 1 vieta l'interposizione illecita di manodopera, la cui definizione è recata dalla norma medesima. Sulla base dell'articolo 2, nei casi di appalto in situazione di dipendenza economica dell'appaltatore nei confronti del committente, entrambi tali soggetti sono obbligati solidalmente al riconoscimento, nei riguardi dei lavoratori dipendenti dall'appaltatore, di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal committente.

L'articolo 3 reca disposizioni per la tutela dei lavoratori in caso di successione nell'appalto. L'articolo 4 modifica la disciplina sanzionatoria applicabile ai casi di somministrazione irregolare di lavoratori. L'articolo 5, infine, dispone l'applicazione ai soci lavoratori di cooperative anche del-

l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori ed abroga le previsioni in base alle quali il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile e le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono demandate al tribunale ordinario. Tale ultimo articolo, in particolare, reca un contenuto analogo a quello dell'articolo 4 della proposta n. 1423 Costanzo.

In conclusione, tenendo conto della maggiore organicità e ampiezza della proposta di legge C. 1423 Costanzo, propone che la Commissione adotti tale proposta di legge quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Antonio VISCOMI (PD) concorda con la proposta della relatrice, in quanto la proposta di legge C. 1423 Costanzo ha una portata normativa e un ambito di applicazione più ampi e generali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare la proposta di legge C. 1423 Costanzo quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, poiché nessun altro chiede di intervenire, rinvia all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato nella giornata odierna, la fissazione del termine di presentazione delle proposte emendative.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.20.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 novembre 2020.*

**Audizione nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.**

**Audizione di rappresentanti di Confartigianato, CNA e Casartigiani.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.40.

**Audizione di rappresentanti di Assolavoro e Assosomm.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

**Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.20.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 4 novembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

## ALLEGATO

**Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna).**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA  
COMMISSIONE COME TESTO BASE**

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 20 del codice delle pari opportunità)*

1. All'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto. ».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 25 del codice delle pari opportunità)*

1. All'articolo 25 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « o un comportamento », sono inserite le seguenti: « , compresi quelli di natura organizzativa e oraria, »;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o

modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;

b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;

c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera. ».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità)*

1. All'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « oltre cento dipendenti » sono sostituite dalle seguenti: « oltre cinquanta dipendenti » e la parola « almeno » è soppressa;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito *internet* istitu-

zionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito *internet* istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso. »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:

a) le indicazioni per la redazione del rapporto, comprendenti il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero degli eventuali lavoratori di sesso femminile e maschile assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei *bonus* e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che abbia eventualmente riconosciuto a ciascun lavoratore. I dati di cui al presente comma non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;

b) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto;

c) i parametri minimi di rispetto delle pari opportunità, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

d) la certificazione di pari opportunità di lavoro da attribuire alle aziende che rispettano i parametri minimi di cui alla lettera c);

e) le modalità di rilascio della certificazione di pari opportunità di lavoro, tenendo conto dell'attività di controllo e verifica svolta dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle consigliere e dai consiglieri territoriali e regionali di parità ai sensi del comma 2, nonché le forme di pubblicità di tale certificazione. ».

d) al comma 4, le parole « nei casi più gravi può essere disposta » sono sostituite dalle seguenti: « qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta »;

e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace si applicano le sanzioni di cui al comma 4. ».

#### Art. 4.

##### (Premialità di parità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai datori di lavoro privati in possesso della certificazione di pari opportunità di lavoro di cui all'articolo 46, comma 3, lettera d), del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, come sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge, è riconosciuto per ogni anno di validità della certificazione uno sgravio contributivo pari

all'1 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 50 mila euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

*(Equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche)*

1. Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Silvio Brusaferrò, presidente dell'Istituto superiore di sanità, sul Rapporto dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della salute: « Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale » e sullo stato attuale del monitoraggio e del tracciamento dei contagi .....	120
---	-----

#### SEDE REFERENTE:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	121
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti alle proposte emendative 16.20 e 19.20 della Relatrice</i> ) .....	125
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	126

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	123
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	128

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	123
---	-----

#### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini .....	124
--	-----

ERRATA CORRIGE .....	124
----------------------	-----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 novembre 2020.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di Silvio Brusaferrò, presidente dell'Istituto superiore di sanità, sul Rapporto dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della salute: « Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-**

**invernale » e sullo stato attuale del monitoraggio e del tracciamento dei contagi.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.50.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LORE-*



FICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.**

**Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Pannizzut.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che alle ore 10 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative 16.20, 17.20, 19.20, 20.20, 21.20 e 21.01 della relatrice. Avverte che sono stati presentati due subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Ricorda altresì che nella seduta precedente la relatrice e la rappresentante del Governo hanno espresso i pareri di competenza sulle restanti proposte emendative.

Avverte, quindi, che si procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-AP-PSI), *relatrice*, invita al ritiro i presentatori del subemendamento Bond 0.16.20.1, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Segnala che i flussi informativi oggetto del proprio emendamento devono intendersi in maniera più ampia di quanto disciplinato dal decreto ministeriale n. 279 del 2001, richiamato in tale subemendamento.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Roberto BAGNASCO (FI), in qualità di cofirmatario, ritira il subemendamento Bond 0.16.20.1

La Commissione approva l'emendamento 16.20 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento della relatrice 16.20, risulta precluso l'emendamento Bond 16.1, che pertanto non sarà posto in votazione.

Avverte, quindi, che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 17.

La Commissione approva l'emendamento 17.20 della relatrice (*vedi allegato 2*)

Roberto NOVELLI (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 17.1

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bagnasco 17.2 e approva gli emendamenti Lapia 17.4 e Novelli 17.3 (*vedi allegato 2*).

Rosa MENGA (M5S), in qualità di cofirmataria, ritira l'articolo aggiuntivo Nappi 17.01.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 18.

Rosa MENGA (M5S), in qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Ianaro 18.2.

Paolo RUSSO (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 18.1.

Marcello GEMMATO (FDI) ribadisce la disponibilità, già manifestata nella seduta precedente, a ritirare le proprie proposte emendative relative al tema del *pay-back*, in presenza di un impegno del Governo a riaffrontare tale problematica in tempi rapidi, in un contesto normativo più adeguato. Ciò precisato, ritira i suoi articoli aggiuntivi 18.04, 18.05 e 18.03.

Vito DE FILIPPO (IV) ritira gli articoli aggiuntivi a sua prima firma 18.08 e 18.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bagnasco 18.09.

Luca RIZZO NERVO (PD), in qualità di cofirmatario, ritira gli articoli aggiuntivi Carnevali 18.010 e 18.01, auspicando che possa esserci in tempi rapidi una discussione sulle modifiche al regime del *pay-back* farmaceutico.

Rossana BOLDI (LEGA) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 18.07, ribadendo l'esigenza, evidenziata da colleghi di diversi gruppi parlamentari nel corso della discussione, di intervenire sulle norme che regolano il governo della spesa farmaceutica già con la prossima legge di bilancio. Preannuncia, quindi, l'intenzione di presentare un ordine del giorno in Assemblea in relazione a tale questione.

Roberto NOVELLI (FI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 18.011.

Paolo RUSSO (FI) chiede chiarimenti in merito alla richiesta di ritiro espressa in relazione all'articolo aggiuntivo a sua prima firma 18.06, segnalando che tale proposta emendativa si limita a promuovere la costituzione di consorzi di ricerca e di innovazione in tema di malattie rare, senza che ciò implichi costi aggiuntivi.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-AP-PSI), *relatrice*, ribadisce il parere espresso, osservando che non appare opportuno cristallizzare in una legge le modalità di svolgimento della ricerca scientifica, posto che quest'ultima rappresenta un fenomeno in continua evoluzione.

Paolo RUSSO (FI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 18.06.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 19.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-AP-PSI), *relatrice*, invita al ritiro i presentatori del subemendamento Paolo Russo 0.19.20.1, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo RUSSO (FI) insiste per la votazione del subemendamento a sua prima firma 0.19.20.1, sottolineando l'opportunità di riservare una quota dei finanziamenti alla ricerca per la cura delle malattie rare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Paolo Russo 0.19.20.1 e approva l'emendamento 19.20 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 20.

La Commissione approva l'emendamento 20.20 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Paolo RUSSO (FI) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 20.1, segnalando che senza un'adeguata formazione del personale sanitario, conseguibile anche attraverso l'educazione continua in medicina, non è possibile affrontare con la dovuta competenza l'assistenza ai pazienti affetti da malattie rare.

La Commissione respinge l'emendamento Paolo Russo 20.1.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 21.20 della relatrice e l'articolo aggiuntivo 21.01 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che il testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri.

**La seduta termina alle 14.40.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che alle ore 16 di lunedì 2 novembre è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al suddetto disegno di legge. Al riguardo, comunica che non sono state presentate proposte emendative.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato De Filippo, per l'illustrazione della proposta di relazione sul disegno di legge in oggetto.

Vito DE FILIPPO (IV), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore e delibera di nominare il deputato De Filippo quale relatore presso la XIV Commissione.

**La seduta termina alle 14.50.**

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 28 ottobre 2020 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

**PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020**

*Seguito dell'esame dei seguenti argomenti:*

pdl C. 164 e abb: « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare »;

ddl C. 2561: « Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia » (*Family Act*);

pdl C. 2 e abb.: « Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia » (*congiuntamente con la II Commissione*);

pdl C. 928 e abb.: « Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri »;

pdl C. 1752: « Introduzione sperimentale del metodo del *budget* di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati »;

pdl C. 462 e abb: « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde »;

pdl C. 1733: « Disposizioni concernenti la diagnosi e la cura delle immunodeficienze congenite e l'assistenza delle persone che ne sono affette »;

pdl C. 665: « Ausili e protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva ».

*Esame di nuovi argomenti:*

Risoluzione Carnevali ed altri 7-00562: Iniziative per la tutela e la cura dei pazienti con patologie oncologiche;

Risoluzione Lapia ed altri: Iniziative per contrastare le ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (*in corso di presentazione*);

Doc. XXII, n. 42, sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'OMS per evitarne la propagazione nel mondo (*congiuntamente con la III Commissione*).

*Esame di nuovi argomenti (subordinatamente alla conclusione degli argomenti in corso di esame):*

pdl C. 2108: « Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate » (*previa intesa con la XI Commissione*);

pdl C. 423: « Disciplina della nutrizione artificiale parenterale ed enterale, ospedaliera e domiciliare »;

Risoluzione Rostan sul riconoscimento della sindrome di Ménière come malattia cronica e invalidante (*in corso di presentazione*);

pdl C. 1972: Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza;

indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 16 novembre 2001, n. 405, in

materia di distribuzione diretta dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di distribuzione per conto per il tramite delle farmacie private convenzionate.

Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere e i disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Avrà altresì luogo lo svolgimento del *question-time* nonché di interrogazioni ordinarie in Commissione.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.55.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 4 novembre 2020.*

**Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri.**

**C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.15.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 463 del 3 novembre 2020, a pagina 121, allegato 3, seconda colonna, alla quinta riga, dopo le parole « malattie rare » aggiungere le seguenti « *b* ) *sopprimere il comma 3* » e alla sesta riga sostituire le parole « *b* ) *modificare il titolo* » con le seguenti « *c* ) *modificare il titolo* ».

## ALLEGATO 1

**Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.**

**SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 16.20 E 19.20 DELLA RELATRICE**

## ART. 16.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.20  
DELLA RELATRICE

*All'emendamento 16.20 della Relatrice, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* Il flusso informativo di cui al precedente periodo deve contenere almeno le informazioni indicate dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279.

**0. 16. 20. 1.** Bond, Bagnasco, Novelli.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Le regioni assicurano, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 7 al fine di produrre nuove conoscenze sulle malattie rare, monitorare l'attività e l'uso delle risorse nonché per valutare la qualità complessiva della presa in carico dei pazienti e attuare un monitoraggio epidemiologico anche al fine di orientare e supportare la programmazione nazionale in tema di malattie rare e le azioni di controllo e di verifica.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.*

**16. 20.** La Relatrice.

## ART. 19.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 19.20  
DELLA RELATRICE

*All'emendamento 19.20 della Relatrice, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. Il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni provvedono altresì a introdurre la materia delle malattie rare nei rispettivi bandi di concorso per la ricerca.

3. In ciascun bando di concorso per la ricerca di cui al comma 1, alla materia delle malattie rare è riservato un finanziamento non inferiore al 15 per cento della somma totale.

4. Le ricerche finanziate ai sensi del presente articolo sono equamente distribuite tra ricerca di base e molecolare, ricerca clinica e ricerca traslazionale.

**0. 19. 20. 1.** Paolo Russo, Bagnasco, Novelli.

*Sostituirlo con il seguente:* Art. 19 (*Promozione della ricerca*) – 1. Il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni promuovono la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente.

**19. 20.** La Relatrice.

## ALLEGATO 2

**Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 16.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Le regioni assicurano, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 7 al fine di produrre nuove conoscenze sulle malattie rare, monitorare l'attività e l'uso delle risorse nonché per valutare la qualità complessiva della presa in carico dei pazienti e attuare un monitoraggio epidemiologico anche al fine di orientare e supportare la programmazione nazionale in tema di malattie rare e le azioni di controllo e di verifica.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.*

**16. 20.** La Relatrice.

ART. 17.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Il Fondo di cui all'articolo 48, comma 19, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è integrato con ulteriore versamento pari al 2 per cento delle spese autocertificate entro il 30 aprile di ogni anno da parte delle aziende farmaceutiche sull'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte al personale sanitario.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, alinea, sopprimere le parole:* Su parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 8, sentito il Centro nazionale per le malattie rare, ;

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *modificare il titolo dell'articolo 17 con il seguente:* Finanziamento della ricerca sulle malattie rare e sullo sviluppo dei farmaci orfani.

**17. 20.** La Relatrice.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) *ricerca e sviluppo di farmaci orfani plasmaderivati.*

**17. 4.** Lapia, Menga, Mammì.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) *progetti di sviluppo di test per screening neonatale per diagnosi di malattie rare per cui sia disponibile sul mercato, o in fase di sviluppo avanzato comprovato, una cura.*

**17. 3.** Novelli, Mugnai, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

ART. 19.

*Sostituirlo con il seguente:* Art. 19 (*Promozione della ricerca*) – 1. Il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni promuovono la



tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente.

**19. 20.** La Relatrice.

ART. 20.

*Sostituirlo con il seguente:* Art. 20 (*Formazione e informazione sulle malattie rare*)

– 1. Il Ministero della salute, nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente, promuove azioni utili per dare un'informazione tempestiva e corretta ai pazienti e ai loro familiari e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie.

3. I centri di coordinamento regionali e interregionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di strumenti adeguati, al fine di fornire le informazioni necessarie per accedere e per utilizzare in modo ottimale le reti regionali e interregionali di assistenza per le malattie rare da loro coordinate e per orientare le persone affette da tali malattie anche rispetto alle offerte assistenziali organizzate da regioni diverse da quella di rispettiva residenza.

4. Il Ministero della salute, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, attua periodiche campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle malattie rare nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente.

5. Il Ministro della salute, avvalendosi del supporto del Comitato di cui all'articolo 8, presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

**20. 20.** La Relatrice.

ART. 21.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 7, comma 6, e del comma 1 del presente articolo, pari a 16,4 milioni con le seguenti: pari a 6 milioni.*

**21. 20.** La Relatrice.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:* Art. 22. (*Clausola di salvaguardia*). – 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

**21. 01.** La Relatrice.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.  
C. 2670 Governo**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo);

evidenziate le modifiche apportate dall'articolo 2 del provvedimento in oggetto all'articolo 41 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), con riferimento alla parità di trattamento in relazione alle prestazioni sociali e familiari accessibili a cittadini di Paesi terzi titolari di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, volte alla chiusura della procedura d'infrazione (2019/2100), allo stadio di messa in mora;

richiamate altresì le disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, con particolare riferimento alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 206 del 2007 riguardanti l'attività professionale di ostetrica, la formazione medica specialistica e la formazione specifica in medicina generale;

evidenziate, in particolare, le disposizioni in materia di sanità, introdotte dagli articoli 22, 23 e 24 del disegno di legge, recanti disposizioni relative alla vendita *online*, rispettivamente, di medicinali veterinari, di prodotti cosmetici e di biocidi, volte a contrastare pratiche di vendita non conformi alla normativa, frequenti nei citati settori;

rilevato che i tre citati articoli individuano nel Ministero della salute l'autorità cui compete l'emanazione di disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali, attribuiscono allo stesso Ministero la funzione di indire periodicamente una Conferenza dei servizi istruttoria per esaminare i casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza, effettuata d'intesa dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.), nonché la competenza a far cessare, con provvedimento motivato adottato in via d'urgenza, le pratiche commerciali consistenti nell'offerta di prodotti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A ..... 129

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final) ..... 129

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 129

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 4 novembre 2020.*

**Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 novembre 2020.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato, nell'ambito dell'esame della Comu-**

**nicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 4 novembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Atto n. 197 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	130
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	133

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	131
--	-----

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione, in videoconferenza, dei Presidenti della COSAC con il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per i valori e la trasparenza, Věra Jourová, e il Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders, del 29 ottobre 2020 .....	132
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione del Presidente Sergio Battelli</i> ) .....	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	132

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.**

**Atto n. 197.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con condizione formulata (*vedi allegato 1*).

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), ribadisce l'orientamento favorevole del suo gruppo preannunciato nella seduta di ieri in ordine alla condizione contenuta nella proposta di parere formulata dalla relatrice.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone in vota-

zione la proposta di parere favorevole con condizione formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.**

**C. 2580 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

Matteo COLANINNO (IV), *relatore*, richiamando i contenuti della relazione illustrata nella precedente seduta, precisa che l'accordo oggetto di ratifica riguarda unicamente i temi fiscali e, in particolare, l'eliminazione dei profili di doppia imposizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese. Rispetto a tale tematica, l'accordo in esame, siglato nel marzo del 2019, costituisce un aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale dell'imposizione diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra il nostro Paese e la Cina popolare, attualmente regolata da un precedente accordo ratificato dalla legge n. 376/1989, ed è volto ad adeguarne le disposizioni ai più recenti *standard* internazionali e a realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti.

In tal senso, l'Accordo costituisce un vantaggio per gli operatori economici nazionali che intraprendono un interscambio commerciale e finanziario con la Cina e le imprese italiane in assenza della relativa ratifica potrebbero persino trovarsi in difficoltà, sia sotto il profilo della concorrenza da parte delle altre imprese europee, sia per il rischio di subire una doppia imposizione nei rapporti commerciali tra l'Italia e la Cina, con conseguenti oneri per possibili contenziosi nell'applicazione della disciplina fiscale. Per tali ragioni formula quindi una proposta di parere favorevole.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), riprendendo i temi già esposti nella seduta precedente, ribadisce la necessità di un maggiore approfondimento sul provvedimento che troverebbe un'utile sede nelle audizioni richieste dal suo gruppo presso la Commissione di merito, da cui potrebbero emergere informazioni utili anche per questa Commissione. Ricorda che tali audizioni riguarderebbero il Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, l'Ambasciatore dell'Italia in Cina e l'Ambasciatore della Cina in Italia, nonché un rappresentante dell'Agenzia delle entrate. Sottolinea inoltre che il suo gruppo non ha nulla da eccepire sulla tematica, di natura tecnica, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni, ma rimarca come l'accordo in esame rappresenti un'occasione unica per consentire ai parlamentari di esprimersi sul tema delle relazioni e degli accordi economici con la Cina. Ricorda, peraltro, che gli accordi in questione sono maturati in uno scenario pre-pandemico, molto diverso da quello attuale, per cui occorre verificare se permanga una corrispondenza tra gli accordi sottoscritti e le esigenze attuali. Sottolinea inoltre che la Cina è un grande mercato da cui non si può prescindere, per cui i rapporti economici e fiscali tra i due paesi vanno necessariamente regolamentati, ma, in assenza un opportuno approfondimento, preannuncia l'astensione del suo gruppo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in vota-

zione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

Sulla riunione, in videoconferenza, dei Presidenti della COSAC con il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per i valori e la trasparenza,

Věra Jourová, e il Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders, del 29 ottobre 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che lo scorso 29 ottobre ha partecipato alla riunione, in videoconferenza, dei Presidenti della COSAC con il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per i valori e la trasparenza, Věra Jourová, e il Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders, in merito alla quale rinvia alla relazione predisposta (*vedi allegato 2*).

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.



## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Atto n. 197).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)

esaminato lo Schema di decreto legislativo (Atto n. 197), recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, emanato in base alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017);

richiamati i criteri specifici di delega, dettati dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97;

ricordato che la direttiva (UE) 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, mira a migliorare le modalità di vendita dei prodotti assicurativi per garantire reali benefici ai consumatori e agli investitori al dettaglio nell'UE;

rilevato, in particolare, che il comma 16 dell'articolo 1 dello schema di decreto novella l'articolo 134, comma 4-*bis* del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che disciplina l'RC auto familiare, il quale – come da ultimo modificato dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019 – stabilisce che in tutti i casi di stipula e di rinnovo di un contratto di assicurazione di un mezzo di trasporto, anche di diversa tipologia, i componenti del nucleo familiare possono beneficiare della classe di merito più favorevole tra quelle relative ai vari veicoli già assicurati, purché la persona fisica interessata non risulti responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni;

rilevato che la modifica recata dal comma 16 dell'articolo 1 dello Schema di

decreto chiarisce che, per fruire della RC auto familiare, l'assenza di sinistri deve essere continuativa, e viene eliminato, ai fini dell'accertamento di tale circostanza, il riferimento alle risultanze dell'attestato di rischio;

considerato, a tale ultimo al riguardo, che le modifiche previste al comma 16 dell'articolo 1, in materia di assicurazione RC auto familiare, non rientrano nella disciplina sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva (UE) 2016/97 ed esulano, pertanto, dalla norma di delega e dai relativi principi e criteri direttivi stabiliti al citato articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017;

considerato altresì che l'eliminazione del riferimento all'attestato di rischio quale elemento di verifica dell'assenza di sinistri negli ultimi 5 anni, ai fini dell'applicazione della disciplina assicurazione RC auto familiare, di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 134 del CAP, sembrerebbe rendere più difficoltoso accertare l'assenza di responsabilità del contraente, ai sensi del successivo comma 4-*ter* dello stesso articolo 134 del CAP, che costituisce non solo la condizione necessaria per usufruire del beneficio, ma altresì un obbligo sanzionabile a carico delle imprese assicurative,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda il Governo ad espungere dal testo dello schema di decreto il comma 16 dell'articolo 1 – volto a novellare l'articolo 134, comma 4-*bis*, del Codice delle assicurazioni private – il quale modifica i pre-

supposti di applicazione della disciplina sostanziale dell'RC auto familiare esulando dai criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione dei prodotti assicurativi.

## ALLEGATO 2

**Comunicazioni del Presidente sulla riunione, in videoconferenza, dei Presidenti della COSAC con il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per i valori e la trasparenza, Věra Jourová, e il Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders, del 29 ottobre 2020.**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE SERGIO BATTELLI**

Nella giornata del 29 ottobre, ho partecipato a una riunione in videoconferenza dei Presidenti della Cosac con la Vicepresidente della Commissione europea Věra Jourová e il Commissario europeo Didier Reynders, organizzata dai Presidenti delle Commissioni affari europei del *Bundestag* e del *Bundesrat*. L'incontro era finalizzato alla presentazione dei contenuti della prima relazione sullo Stato di diritto recentemente pubblicata da parte della Commissione europea.

La Vice presidente Jourová ha rilevato l'importanza del rispetto del principio dello Stato di diritto, che rientra tra i valori fondanti dell'Unione europea. Nel ricordare che l'UE può vantare standard particolarmente elevati e riconosciuti a livello globale nei settori che incidono direttamente sul rispetto dello Stato di diritto, ha sottolineato il ruolo cruciale del rispetto dello Stato di diritto per il funzionamento dell'UE e del suo mercato interno, nonché per la cooperazione nel settore della giustizia basata sulla fiducia e sul riconoscimento reciproco. Per quanto concerne la pandemia da Covid 19, le misure eccezionali che tutti gli Stati membri hanno dovuto adottare, sia dichiarando una qualche forma di stato di emergenza pubblica che conferendo poteri speciali di emergenza, hanno evidenziato l'importanza dello Stato di diritto. In proposito, la Vice presidente ha precisato che, in generale, nella reazione alla crisi i sistemi nazionali hanno mostrato una forte resilienza e in molti Stati membri si sono svolti dibattiti per stabilire se i regimi di emergenza applicati fossero giustificati e proporzionati. Nell'auspicare un lavoro congiunto, ha segnalato

l'importanza di collaborare con gli Stati membri e di coinvolgere i Parlamenti nazionali.

Il Commissario Reynders ha preliminarmente precisato che la relazione sullo Stato di diritto è un documento della Commissione e che la valutazione esposta nei 27 capitoli sui singoli Stati membri, che formano parte integrante della relazione, è stata elaborata secondo una metodologia basata su *standard* chiaramente esplicitati e individuati. Il lavoro si è concentrato su quattro pilastri principali: il sistema giudiziario, il quadro anticorruzione, il pluralismo dei media e altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri. L'approccio si basa su un intenso dialogo con le autorità nazionali e i portatori di interessi, quali la Commissione di Venezia. Ha poi segnalato che è in corso un dialogo con i Parlamenti nazionali e anche in sede di Consiglio.

I parlamentari intervenuti nel dibattito hanno svolto considerazioni e posto questioni sulla metodologia adottata per l'elaborazione della relazione. Si è altresì discusso della digitalizzazione dei sistemi giudiziari, la cui importanza è stata ulteriormente dimostrata dalla pandemia. Alcuni interventi hanno evidenziato l'importanza di coinvolgere i Parlamenti nazionali e hanno posto questioni circa il ruolo che i Parlamenti potranno svolgere.

La Vice presidente Jourová ha fatto presente che la relazione rappresenta uno strumento di carattere preventivo per evidenziare le migliori prassi e segnalare eventuali criticità. Ha rilevato poi che l'efficacia dei sistemi giudiziari è essenziale per il rispetto dello Stato di diritto e che, a pre-

scindere dal modello dell'ordinamento giudiziario nazionale, l'indipendenza, la qualità e l'efficienza sono i parametri di un sistema giudiziario efficace. A suo avviso, misure volte alla digitalizzazione dei sistemi giudiziari potranno essere adottate anche nell'ambito di riforme, che potranno beneficiare delle risorse del cosiddetto *Recovery fund*. Ha sottolineato la rilevanza della discussione delle tematiche sullo Stato di diritto e della relazione nell'ambito dei Parlamenti nazionali.

Il Commissario Reynders ha precisato che la metodologia per la predisposizione della relazione si basa su una serie di *standard* chiaramente fissati, in cui rientrano i pareri e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa e la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo. La Commissione si è avvalsa di contributi della società civile e di vari organismi per la predisposizione della relazione. Il Commissario Reynders ha poi segnalato l'importanza di continuare la discussione con gli Stati membri nel quadro di un dibattito permanente e delle riunioni a livello parlamentare.

Nel mio intervento, ho fatto presente che l'esame della relazione costituisce l'occasione per stimolare un dibattito costruttivo, in cui il ruolo e il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali sono cruciali. Ho, in proposito, rappresentato l'opportunità di valutare l'ipotesi di organizzare una sessione parlamentare specificamente dedicata allo Stato di diritto, per l'esame con-

testuale della relazione da parte di tutti i Parlamenti nazionali, esame che consentirebbe di sviluppare le opportune sinergie nell'ambito della cooperazione interparlamentare. L'approvazione di documenti o di risoluzioni, in esito all'esame parlamentare, potrebbe, per un verso, sollecitare l'adozione di iniziative a livello nazionale volte a colmare deficit e lacune segnalate nella relazione e, per l'altro, veicolare nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni europee le risultanze del dibattito, che potrebbero essere oggetto di una più ampia discussione a livello interparlamentare.

Ho ribadito l'opportunità di valutare la mia proposta, che ha suscitato interesse nel corso dell'incontro, in una lettera, che è stata inviata ai Presidenti delle Commissioni affari europei del *Bundestag* e del *Bundesrat* e, per conoscenza, ai Presidenti delle Commissioni degli affari europei degli altri Parlamenti nazionali. In tale lettera ho inoltre rappresentato che il regime linguistico prospettato per la prossima riunione della COSAC, che si svolgerà in videoconferenza dal 30 novembre al 1° dicembre 2020, non appare conforme alle regole che presiedono allo svolgimento della Conferenza stessa e che, pertanto, non essendo il formato prescelto (*virtual COSAC*) pienamente riconducibile a quello delle sessioni plenarie, non deve costituire un precedente, che metterebbe in discussione il principio della parità delle lingue.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### **sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	137
Proposta di pubblicazione degli atti e dei documenti della XIII legislatura declassificati in base alla delibera del 10 luglio 2019 .....	137
Audizione del Vice direttore generale della pubblica sicurezza – direttore centrale per la polizia criminale, prefetto Vittorio Rizzi .....	137

*Mercoledì 4 novembre 2020. – Presidenza del presidente Nicola MORRA.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei Deputati.

##### **Proposta di pubblicazione degli atti e dei documenti della XIII legislatura declassificati in base alla delibera del 10 luglio 2019.**

Il PRESIDENTE comunica che il I Comitato, nella riunione del 3 novembre 2020, ha approvato una proposta di pubblicazione degli atti e dei documenti della XIII legislatura declassificati in base alla delibera del 10 luglio 2019. La proposta è imperniata su tre aspetti. Il primo è rap-

presentato dall'acquisizione del consenso alla declassificazione dei documenti a suo tempo vincolati su richiesta di soggetti terzi, mediante l'attuazione di un innovativo procedimento basato sul silenzio assenso degli interpellati. Il secondo consiste nella pubblicazione degli atti della XIII Legislatura: quelli declassificati in base in base alla procedura sopra menzionata, unitamente a quelli precedentemente vincolati dal solo segreto funzionale. Il terzo prevede l'applicazione del procedimento positivamente sperimentato per la XIII Legislatura alle altre legislature precedenti che verranno successivamente prese in considerazione ai fini dell'attuazione della delibera di declassificazione.

Il PRESIDENTE, non facendosi obiezioni, dà per approvate le proposte del Comitato.

##### **Audizione del Vice direttore generale della pubblica sicurezza – direttore centrale per la polizia criminale, prefetto Vittorio Rizzi.**

Il dottor RIZZI svolge una relazione sui profili internazionali dell'attività di contrasto della criminalità organizzata. Espone

alcuni esempi di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, sottolineando il ruolo degli organismi permanenti quali Europol e Interpol e soffermandosi sul progetto I-Can, finalizzato al contrasto delle attività transnazionali illecite gestite dalla 'ndrangheta. Riferisce alcuni risultati del lavoro svolto dalla Direzione centrale della polizia criminale in materia di rilevazione statistica e di analisi dei dati sui reati commessi, anche a livello internazionale, nella fase di emergenza pandemica attualmente in corso.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i senatori GRASSO (Misto-LeU) e VITALI (FIBP-UDC) nonché i deputati CANTALAMESSA (Lega), PELLICANI (PD), PAOLINI (Lega) e ASCARI (M5S).

Il dottor RIZZI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di vigilanza sull'anagrafe tributaria

---

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ..	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	139

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 novembre 2020.*

**Audizione in videoconferenza di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.10.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

**INDICE GENERALE****GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

Comunicazioni del Presidente sulle modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni nel periodo dell'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19 .....	3
Sui lavori della Giunta .....	7
Comitato ristretto sugli effetti regolamentari della riforma costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari .....	8

**COMITATO PER LA LEGISLAZIONE****ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:**

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla Commissione I) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni</i> ) .....	9
---	---

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:**

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 702 Fiano e abb. (Parere alla Commissione I) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	12
--	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI****GIUNTA PLENARIA:**

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare .....	17
---	----

**GIUNTA PLENARIA:**

Vacanza del seggio di un deputato nel collegio uninominale n. 12 – Siena della XII Circo-scrizione Toscana .....	19
--	----

**COMMISSIONI RIUNITE (II e III)****SEDE REFERENTE:**

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII, n. 45 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	20
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22
---	----

**COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)****RISOLUZIONI:**

7-00516 Bruno Bossio, 7-00546 Furgiuele, 7-00548 Mulè e 7-00559 Foti: Piano di investimenti per il potenziamento, l'ammodernamento e lo sviluppo delle grandi infrastrutture del Mezzogiorno ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	23
--	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale, in videoconferenza, di Andrea Di Nicola, Coordinatore del gruppo di ricerca « eCrime » presso l'Università degli Studi di Trento, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale .....	28
--	----

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale, in videoconferenza, di Giacomo Lasorella, Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi .....	28
---	----

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:**

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Emendamenti C. 1824-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	28
Proposta di Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 37 (Parere alle Commissioni riunite II e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	29
<b>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</b> .....	36
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984. C. 2575 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	32
<b>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</b> .....	37
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997. C. 2578 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
<b>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</b> .....	38

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della CARITAS, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale .....	35
Audizione informale, in videoconferenza, di Martino Santacroce, Dirigente del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immi-	

grazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale .....	35
Audizione informale, in videoconferenza, di Giuseppe Zambito, Sindaco di Siculiana, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale .....	35
Audizione informale, in videoconferenza, di Filippo Miraglia, rappresentante del Tavolo Nazionale Asilo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale .....	35
Audizione informale, in videoconferenza, di Salvatore Martello, Sindaco di Lampedusa e Linosa, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale .....	35

## II Giustizia

### SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	53

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.	
Audizione di Francesco Caprioli, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Torino (in videoconferenza), di Agostino De Caro, professore di Diritto processuale penale presso l'Università degli studi del Molise e di Mauro Ronco, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova (in videoconferenza) ..	54

## III Affari esteri e comunitari

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.	
Audizione, in videoconferenza, del Presidente della Camera di Commercio italiana in Cina, Paolo Bazzoni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	55
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 223-A e abb .....	56

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento del Ministero dell'Interno per le Libertà civili e l'Immigrazione per i Rifugiati, Dottor Michele Di Bari (*Svolgimento e conclusione*) ..... 56

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla Giornata delle Forze armate e dell'Unità nazionale ..... 57

Sulla pubblicità dei lavori ..... 57

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) ..... 57

ALLEGATO (Relazione approvata) ..... 63

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 62

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 64

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) ..... 64

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative*) ..... 72

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata dalla Commissione*) ..... 74

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 65

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 66

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 68

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 69

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 71

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04928 Butti: Tempi di realizzazione della variante alla SS n. 342 briantea nel territorio di Olgiate Comasco (CO) .....	76
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	81
5-04929 Gagliardi: Ripristino della viabilità e rimozione dei detriti dall'alveo del fiume Magra a seguito della caduta del ponte di Albiano.	
5-04930 Mazzetti: Tempi e modalità per il ripristino della viabilità e la ricostruzione del ponte di Albiano Magra, anche alla luce dei dubbi interpretativi sul ruolo del commissario straordinario .....	76
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	82
5-04931 Pezzopane: Tempi di nomina del commissario straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 Roma-L'Aquila e A25 Roma-Pescara .....	77
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	84
5-04932 Deiana: Realizzazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici sulla rete autostradale .....	78
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	85
5-04933 Lucchini: Ritardi nella costituzione della società pubblica «infrastrutture Milano Cortina 2020-2026» .....	78
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	86

## RISOLUZIONI:

7-00555 Braga: Rafforzamento dell'istituto dei contratti di fiume (Seguito discussione e rinvio)	79
Sull'ordine dei lavori .....	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	80

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole) .....	87
ALLEGATO (Relazione approvata) .....	92
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione).	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione).	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli) .....	88

## RISOLUZIONI:

7-00540 Bergamini e 7-00564 Paita: Iniziative urgenti relative alla disciplina sul trasporto funiviario e al sostegno alle aziende del settore (Discussione congiunta e rinvio) .....	89
---	----

## SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 1259 Rotelli (Seguito dell'esame e rinvio) .....	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	91



**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04934 Moretto: Per una rapida approvazione del cosiddetto « decreto FER2 » al fine di assicurare tempi certi alle imprese impegnate sul fronte delle energie rinnovabili con particolare riguardo a quelle del settore geotermico .....	94
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	101
5-04935 Zucconi: Sui tempi di adozione e sul contenuto recato dal cosiddetto « decreto FER2 » relativo a fonti di energia rinnovabili innovative .....	95
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	103
5-04936 Benamati: Sulle interlocuzioni in corso tra il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri competenti in vista del rafforzamento della formazione connessa all'attività d'impresa .....	95
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	104
5-04937 Saltamartini: Sulla richiesta di avvio della procedura autorizzativa presso la Commissione europea afferente alla patrimonializzazione dei Confidi con contributi pubblici .	95
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	105
5-04938 Barelli: Sui ritardi nell'erogazione del contributo destinato ai soggetti esercenti attività commerciali in località ad alta densità turistica colpiti dall'emergenza sanitaria .....	96
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	106
5-04939 Sut: Sulla mancata revoca da parte del GSE dei provvedimenti di decadenza dei titoli di efficienza energetica per progetti già ammessi agli incentivi e successivamente annullati	96
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	108

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) .....	96
ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione) .....	109
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) .....	97
ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione) .....	110
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) .....	97
ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione) .....	111
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole) .....	97
ALLEGATO 10 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	112

## SEDE REFERENTE:

Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici. C. 1743 Zucconi (Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto) .....	97
--	----

## RISOLUZIONI:

7-00554 Davide Crippa: Iniziative di competenza per agevolare il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia elettrica in vista dell'uscita dal regime di maggior tutela per microimprese e clienti domestici ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	98
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100
---	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	113
--	-----

ALLEGATO ( <i>Testo unificato adottato dalla Commissione come testo base</i> ) .....	117
--	-----

Disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori. C. 1423 Costanzo e C. 2604 Ascari ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	115
--	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512 Zangrillo, concernenti i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.	
---	--

Audizione di rappresentanti di Confartigianato, CNA e Casartigiani .....	116
--	-----

Audizione di rappresentanti di Assolavoro e Assosomm .....	116
--	-----

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane .....	116
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116
---	-----

**XII Affari sociali**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Silvio Brusaferrò, presidente dell'Istituto superiore di sanità, sul Rapporto dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della salute: « Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale » e sullo stato attuale del monitoraggio e del tracciamento dei contagi .....	120
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	121
---	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti alle proposte emendative 16.20 e 19.20 della Relatrice</i> ) .....	125
---	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	126
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	123
---	-----

ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	128
---	-----

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	123
---	-----

**COMITATO RISTRETTO:**

Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini .....	124
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	124

**XIII Agricoltura****COMITATO DEI NOVE:**

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A .....	129
---	-----

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final) .....	129
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	129
---	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Atto n. 197 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	130
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	133
--	-----

**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. C. 2580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	131
--	-----

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:**

Sulla riunione, in videoconferenza, dei Presidenti della COSAC con il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per i valori e la trasparenza, Věra Jourová, e il Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders, del 29 ottobre 2020 .....	132
---	-----

<i>ALLEGATO 2 (Relazione del Presidente Sergio Battelli)</i> .....	135
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	132
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	137
-----------------------------------	-----

Proposta di pubblicazione degli atti e dei documenti della XIII legislatura declassificati in base alla delibera del 10 luglio 2019 .....	137
---	-----

Audizione del Vice direttore generale della pubblica sicurezza – direttore centrale per la polizia criminale, prefetto Vittorio Rizzi .....	137
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione in videoconferenza di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ..	139
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 139

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*18SMC0120050\*